

dossier

XIX Legislatura

11 aprile 2023

**Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC),
nonché per l'attuazione delle
politiche di coesione e della
politica agricola comune**

Vol. II (Articoli 29-58)

Edizione provvisoria

D.L. n. 13/2023 - A.S. n. 564-A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 58/1 Vol. II



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 066760-2233 st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 52/1 Vol. II

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 29 (<i>Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico</i>).....	9
Articolo 29-bis (<i>Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche</i>)	14
Articolo 30 (<i>Realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio dei comuni</i>).....	16
Articolo 31, commi 1-6 (<i>Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»</i>)	22
Articolo 31, comma 6-bis (<i>Istituto credito sportivo</i>)	33
Articolo 31, commi 6-ter – 6-quinquies (<i>Progetto di cardio protezione di Roma capitale in occasione del Giubileo della chiesa Cattolica del 2025</i>)	35
Articolo 31-bis (<i>Interventi per le infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017</i>)	37
Articolo 32 (<i>Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32</i>)	39
Articolo 33, comma 1-4 (<i>Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	41
Articolo 33, comma 5 (<i>Strada statale n. 38 – variante di Tirano</i>)	45
Articolo 33, comma 5-bis (<i>Interventi infrastrutture ferroviarie</i>).....	46
Articolo 33, comma 5-ter (<i>Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026</i>).....	47
Articolo 33, comma 5-quater (<i>Commissariamento Linea 2 Metropolitana di Torino</i>).....	56
Articolo 34, commi 1 e 2 (<i>Investimenti immobiliari degli enti previdenziali al fine della stipulazione di contratti di locazione con pubbliche amministrazioni</i>).....	58
Articolo 34, comma 3 (<i>Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dell'INAIL</i>)	61
Articolo 35, comma 1 e 2 (<i>Conservazione in digitale di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico</i>).....	63

Articolo 35, commi 3 e 4 (<i>Modifiche al deposito telematico di atti e di provvedimenti nei processi civili</i>).....	65
Articolo 36 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione</i>).....	68
Articolo 37 (<i>Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149</i>).....	70
Articolo 38 (<i>Disposizioni in materia di crisi di impresa</i>)	72
Articolo 39 (<i>Modifiche all'art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di personale tecnico per la documentazione degli atti</i>).....	79
Articolo 40 (<i>Disposizioni in materia di giustizia tributaria</i>)	81
Articolo 41 (<i>Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile</i>)	87
Articolo 42 (<i>Interventi di rinaturazione dell'area del Po e altre misure per l'approvvigionamento idrico</i>)	89
Articolo 43 (<i>Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC</i>).....	91
Articolo 44 (<i>Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR</i>)	96
Articolo 45, commi 1-2-ter (<i>Utilizzo dei proventi delle aste CO2 e disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico</i>)	97
Articolo 45, commi 2-quater-2-octies (<i>Pratiche agricole sostenibili per aumentare l'assorbimento di carbonio</i>)	103
Articolo 45-bis (<i>Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS</i>)	111
Articolo 46 (<i>Semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui beni culturali e paesaggistici</i>).....	113
Articolo 47, commi 1, lett. a)-d) e da 2 a 6 (<i>Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>)	116
Articolo 47, comma 1, let. 0a) (<i>Disposizioni in materia di incentivi alla produzione di biometano</i>).....	126
Articolo 47, commi 1-bis-1-quater (<i>Esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per progetti di impianti di energia rinnovabile</i>).....	128
Articolo 47, comma 6-bis (<i>Biometano</i>).....	132
Articolo 47, commi 7-9 (<i>Disposizioni in materia di reti elettriche</i>)	133

Articolo 47, comma 9-bis (<i>Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>).....	136
Articolo 47, commi da 9-ter a 9-sexies (<i>Disposizioni per favorire la realizzazione dell'Einstein Telescope</i>)	138
Articolo 47, commi 10-11 (<i>Disposizioni in materia di comunità energetiche nel settore agricolo</i>)	141
Articolo 47, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater (<i>Modifiche alle soglie per l'assoggettamento a VIA di particolari impianti fotovoltaici e idroelettrici</i>)	144
Articolo 47-bis (<i>Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento</i>).....	147
Articolo 48, commi 1-3 (<i>Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo</i>).....	148
Articolo 48, comma 3-bis (<i>Modifica della disposizione sul collegamento ferroviario Biella-Novara</i>)	150
Articolo 49, commi da 1 a 3 (<i>Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici</i>).....	151
Articolo 49, commi 4-6 (<i>Garanzie SACE</i>)	154
Articolo 49, comma 6-bis (<i>Garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE</i>).....	157
Articolo 49-bis (<i>Impianti alimentati a biomassa solida</i>)	159
Articolo 50 (<i>Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR</i>)	161
Articolo 51, comma 1 (<i>Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei</i>).....	174
Articolo 51, commi da 1-bis a 1-quater (<i>Contributo dei Fondi strutturali europei alla spesa nazionale e al contrasto della crisi energetica</i>).....	180
Articolo 51-bis (<i>Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale</i>)...	188
Articolo 52, commi 1-5 e 5-ter (<i>Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale</i>)	192
Articolo 52, comma 5-bis (<i>Polo industriale di Piombino</i>).....	197
Articolo 52, comma 5-quater (<i>Azioni Arexpo S.p.A.</i>)	199
Articolo 52, comma 5-quinquies (<i>Disposizioni in materia di revisione prezzi</i>)	200
Articolo 53 (<i>Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione</i>)	202

Articolo 54 (<i>Istituzione dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura</i>)	207
Articolo 55 (<i>Agenzia italiana per la gioventù</i>)	216
Articolo 56 (<i>Disposizione finanziaria</i>).....	220
Articolo 57 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	221
Articolo 58 (<i>Entrata in vigore</i>).....	223

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 29

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)

L'articolo 29, modificato in sede referente, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Si prevede a tal proposito che le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 152/2021, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (comma 1). Sono inoltre dettate norme in materia di utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, delle contabilità speciali relative agli eventi calamitosi per i quali sono state assegnate risorse a valere sugli stanziamenti disposti dall'art. 1, comma 1028, della legge di bilancio 2019 (comma 2), di applicabilità del D.P.C.M. 23 agosto 2022 agli interventi oggetto della disposizione in esame (comma 3) e di proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti per l'adozione dei decreti di rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate dal PNRR ai medesimi interventi (comma 4).

Il comma 1, modificato in sede referente, prevede, al primo periodo, che, al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 152/2021, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 (richiami normativi così precisati in sede referente) dell'[ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018](#), fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi.

L'art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione e il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. 1/2018 (ossia riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, e ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio). Il coordinamento di detti interventi è attribuito al Dipartimento della protezione civile, sulla base dei piani definiti d'intesa tra lo stesso Dipartimento, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal [D.P.C.M. 5](#)

[dicembre 2016](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017). In attuazione del comma 1 del citato art. 22 è stato adottato il [D.P.C.M. 23 agosto 2022](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022), recante assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR.

Si ricorda che con l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della protezione civile sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla vigente normativa (ivi incluse numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell'ambiente), a sostegno del tessuto economico e sociale delle comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni in alcune regioni e province autonome, prevedendo altresì la nomina a commissari delegati dei presidenti delle medesime regioni, ai quali è stato affidato il compito di redigere un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per i medesimi eventi, con successiva delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza per le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, l'art. 4 della citata ordinanza n. 558 del 2018 elenca le disposizioni normative in deroga alle quali i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, alla realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. L'art. 14 disciplina le procedure di approvazione dei progetti prevedendo semplificazioni ed accelerazioni della procedura in conferenza dei servizi, della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale e della procedura relativa ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Per una panoramica sull'evoluzione normativa e sull'attività parlamentare in materia di dissesto idrogeologico si rinvia al [tema web "Dissesto idrogeologico"](#) della XVIII legislatura.

Il secondo periodo del comma in esame, anch'esso **modificato in sede referente**, precisa, poi, che per le **Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo**, della citata ordinanza n. 558 del 2018. Il testo iniziale del secondo periodo in esame dispone invece, in modo più ampio e generale, che le disposizioni della citata ordinanza relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori è prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 558 del 2018 dispone che per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dalla presente ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza.

Il **comma 2** autorizza, **fino al 31 dicembre 2026**, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l'**utilizzo delle contabilità speciali** vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al D.P.C.M. 27 febbraio 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate,

fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 4-*undevicies*, del D.L. 125/2020 (per l'elenco di tali contabilità speciali, riportato nella relazione tecnica al decreto in esame, v. *infra* al termine della presente scheda di lettura).

I commi 1028 e 1029 della legge di bilancio per il 2019 hanno autorizzato la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio) risultava ancora in corso o era terminato da non oltre 6 mesi.

Il [D.P.C.M. 27 febbraio 2019](#) (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019) – come modificato e integrato con il [D.P.C.M. 11 luglio 2019](#), con il [D.P.C.M. 9 gennaio 2020](#), e con il [D.P.C.M. 21 ottobre 2020](#) – ha disposto l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). In particolare, l'art. 1, comma 2, prevede che al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al medesimo decreto, le risorse finanziarie stanziata dall'art. 1, commi 1028 e 1029, della L. 145/2018, sono assegnate ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 1/2018, in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni citate in premessa, nei limiti di importo indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella B allegata al medesimo decreto.

Il comma 4-*undevicies* dell'art. 1 del D.L. 125/2020 ha disposto che, al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui al richiamato comma 1028 della L. 145/2018, e all'art. 24-*quater* del D.L. 119/2018, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 1/2018, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al D. Lgs. 229/2011. Nella relazione illustrativa si evidenzia che “incrociando l'elenco delle contabilità speciali attive per la realizzazione degli interventi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e l'elenco delle regioni assegnatarie delle risorse PNRR per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sussiste una sostanziale identità, con le sole eccezioni delle regioni Campania e Puglia e della Regione autonoma della Valle d'Aosta (in relazione alla quale gli interventi previsti dal d.P.C.M. 20 febbraio 2019 risultano essere stati già completati)”.

Il **comma 3** stabilisce che, per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del D.P.C.M. 23 agosto 2022, adottato in attuazione dell'art. 22, comma 1, del D.L. 152/2021, nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato art. 22.

Il **comma 4** novella l'art. 22, commi *1-bis* e *1-ter*, del D.L. 152/2021, al fine di sostituire le parole "31 dicembre 2023", ovunque presenti, con le parole "31 dicembre 2024".

I commi *1-bis* e *1-ter* dell'art. 22 del D.L. 152/2021 disciplinano l'eventuale rimodulazione delle risorse destinate alla linea di investimento 2.1.b del PNRR (rispettivamente per nuovi interventi e per interventi in essere).

Vengono in tal modo **prorogati di un anno, fino al 31 dicembre 2024, i termini entro cui:**

- è adottato (ai sensi del comma *1-bis* del citato art. 22) il D.P.C.M. di rimodulazione del D.P.C.M. di assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR, finalizzate all'attuazione di **nuovi interventi pubblici** volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;
- può essere rimodulata (ai sensi del comma *1-ter* del citato art. 22) con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di commissari delegati, la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, relative a **interventi già individuati** nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e all'art. 24-*quater* del D.L. 119/2018.

I richiamati commi *1-bis* e *1-ter* precisano che la rimodulazione del D.P.C.M. di assegnazione delle risorse e della ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie per gli interventi già in essere avviene sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

Conseguentemente, il comma 4 **proroga di sei mesi** i termini previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2022, nonché **di un anno** i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.

L'art. 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2022, nel testo previgente, prevede, al comma 2, i seguenti termini a carico dei soggetti attuatori degli interventi: a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 31 maggio 2023; b) stipula del contratto di appalto: entro il 30 settembre 2023; c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori: entro il 15 ottobre 2023. Il comma 3 del medesimo art. 3 stabilisce che il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta la revoca del finanziamento, il susseguente stralcio del progetto dall'elenco approvato e la rimodulazione delle risorse. I termini previsti dagli artt. 4 e 6 del medesimo D.P.C.M. riproducono quelli stabiliti dall'art. 22, commi *1-bis* e *1-ter*, del D.L. 152/2021.

**ELENCO DELLE CONTABILITÀ SPECIALI RIPORTATO NELLA RELAZIONE
TECNICA (COMMA 2)**

Elenco contabilità speciali emergenze di cui all'All. A al Dpcm 27 febbraio 2019		
Regione/ P.Autonoma	Eventi	Contabilità speciale/ Tesoreria
Abruzzo	Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017 (OCDPC 441)	6050
Basilicata	Frana di Stigliano (MT) (OCDPC 507)	6082
	Eventi meteorologici dal 5 al 18 gennaio 2017 (OCDPC 467)	6076
P. A. Bolzano	Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2019 (OCDPC 558)	Tesoreria n. 306664
Calabria	Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6116
	Eventi meteorologici del 14 al 19 giugno 2018 (OCDPC 545)	6101
	Eventi meteorologici dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 (OCDPC 473)	6074
Emilia Romagna	Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre, dal 3 al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6110
	Eventi meteorologici giugno, luglio ed agosto 2017 (OCDPC 511/2018)	6084
	Eventi meteorologici dall'8 al 12 dicembre 2017 (OCDPC 503/2018)	6080
	Eventi meteorologici dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 (OCDPC 533/2018)	6097
F. V. Giulia	Eventi meteorologici del 28 ottobre al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6113
Lazio	Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6104
Liguria	Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6105
	Eventi meteorologici del 13 e del 14 ottobre 2016 (OCDPC 485)	6069
Lombardia	Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6102
Marche	Eventi meteorologici 18 gennaio 2017 (OCDPC 694/2020)	6247
Molise	Eventi meteorologici del mese di gennaio 2017 (OCDPC 481)	6067
Piemonte	Eventi meteorologici del 7 giugno 2018 (OCDPC 534/2018)	6099
Sardegna	Eventi meteorologici del 10 e dell'11 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6111
Sicilia	Eventi meteorologici dal 12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6109
Toscana	Eventi meteorologici dal 28 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	6107
	Eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017 (OCDPC 482/2017)	6064
P. A. Trento	Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018 (OCDPC 558/2018)	Tesoreria n. 306666
Umbria	Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017 (OCDPC 441)	6158
Veneto	Eventi meteorologici dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018 (OCDPC 558/2018)	6108
	Eventi meteorologici dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 (OCDPC 515/2018)	6089

Articolo 29-bis
*(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico
e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)*

L'articolo **29-bis - inserito in sede referente** – dispone che il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** si avvalga del **Dipartimento Casa Italia** della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità di cui all'articolo 29 e, altresì, al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il **coordinamento** necessario ad affrontare **situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate** che vengano interessate da **fenomeni di esondazione e alluvione**, in particolare, nello svolgimento delle attività volte alla realizzazione di **interventi di prevenzione o messa in sicurezza** rispetto al **dissesto idrogeologico** e di difesa e messa in sicurezza del suolo.

Inoltre, viene previsto, nell'ambito degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico**, il coinvolgimento del **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**.

La novella di cui al presente **articolo 29-bis**, al **comma 1**, dispone che il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** si avvalga del **Dipartimento Casa Italia** della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità di cui all'articolo 29, recante disposizioni sugli interventi urgenti per fronteggiare il rischio idrogeologico e di alluvione, e per garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento necessario ad **affrontare situazioni di criticità ambientale** nelle aree urbanizzate del territorio nazionale che vengano interessate da **fenomeni di esondazione e alluvione**. Il Dipartimento Casa Italia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, tale Dipartimento assicura **supporto** al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare nello svolgimento delle **attività di impulso e coordinamento** in ordine alla realizzazione di **interventi di prevenzione o messa in sicurezza** rispetto al **dissesto idrogeologico** e di difesa e messa in sicurezza **del suolo**, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il successivo **comma 2** apporta modifiche all'**articolo 1, comma 1074**, del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (**L. n. 205 del 2017**), concernente gli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico** nelle **regioni del centro-nord**, al fine di prevedere un **intesa** con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** per la loro individuazione e il coinvolgimento del medesimo Ministero ai fini delle autorizzazioni a stipulare appositi mutui conferite ai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

Si ricorda che il predetto comma 1074 è stato da ultimo modificato dal **comma 4 dell'art. 16** del [D.L. 152/2021](#), al fine di prevedere che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord (di cui al comma 1073, lettera *b*) del medesimo Bilancio di previsione), siano individuati con **decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate**, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 133 del 2014 (come novellato dalla disposizione in esame), anziché - come previsto in precedenza- nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento.

Infine, il **comma 3** modifica **l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164.**

Si ricorda che l'**art. 16, comma 2**, del citato D.L. 152/2021, ha novellato l'articolo 7 del D.L. n. 133 del 2014 prevedendo che il **Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico** sia adottato - anche per stralci - con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, a valere sulle risorse del Ministero della transizione ecologica; sostituisce poi il riferimento allo strumento dell'accordo di programma con quello al previsto **Piano**. **In sede referente**, è stato specificato si tenga conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di **dissesto idrogeologico** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 158/2017, sul sostegno e la valorizzazione dei **piccoli comuni**.

Le modifiche apportate dalla disposizione in esame prevedono anche in tal caso il coinvolgimento del **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** nelle iniziative riservate al Ministro della transizione ecologica.

Articolo 30
*(Realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio dei comuni)*

L'**articolo 30, modificato in sede referente**, prevede che le risorse assegnate ai comuni da parte del Ministero dell'interno, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla missione del PNRR - M2C4I2.2. Si dispone inoltre l'obbligo per comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (comma 1, lett. a). Sono prorogati di sei mesi i termini temporali per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l'annualità 2022 (lett. a-bis, **aggiunta in sede referente**). Si prevede altresì che per tali opere pubbliche, il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGiS previsto per il PNRR (comma 1, lett. b). Si consente, inoltre, ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023 (comma 1, lett. c). **In sede referente**, sono state aggiunte disposizioni relative a contributi assegnati dalle Regioni ai comuni, al fine di: estendere anche alle forniture l'obbligo di affidamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni da parte delle regioni (lettera 0a), intervenire in materia di revoca dei contributi e per la riassegnazione (lett. 0a-bis), e disciplinare i casi di revoca per i contributi relativi ad interventi con copertura pluriennale a favore dei comuni (lett. 0a-ter).

Contributi del Ministero dell'interno ai comuni (comma 1, lett. a-c)

La **lettera a) del comma 1** dell'art. 30, che inserisce il **comma 139-quater** all'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), dispone che le **risorse** assegnate dal Ministero dell'interno ai comuni, **per le annualità 2024 e 2025**, a favore di investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio dal comma 139 del citato art. 1 della legge di bilancio 2019, sono finalizzate allo **scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023**.

L'**art. 1, comma 139** (come modificato dall'art. 20 del D.L. 152/2021), prevede l'assegnazione da parte del Ministero dell'interno ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al

2030. Successivamente, le risorse sono state ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (articolo 28, comma 4, del D.L. 17/2022).

La **lettera a)** prevede, inoltre, l'obbligo per i comuni beneficiari delle risorse per le annualità 2023, 2024 e 2025 di **concludere i lavori, entro il 31 marzo 2026**, rispettando ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento 2021/241 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), nonché l'obbligo di alimentazione del [sistema di monitoraggio](#).

L'art. 34 del regolamento 2021/241/UE prevede, in particolare, la possibilità per la Commissione di avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza (PNRR), anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.

Si specifica, altresì, che quanto disposto è volto a garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Alla richiamata [missione M2C4I2.2](#). del PNRR, assegnata al Ministero dell'Interno, è stato associato il seguente target finale da realizzare entro il primo trimestre del 2026: "Completare almeno 5000 interventi per lavori di media portata. Almeno il 40% degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici".

Come specificato nella relazione illustrativa, per l'annualità 2023, gli enti hanno già comunicato le richieste di contributo attraverso le modalità previste dal [decreto 25 luglio 2022 del Ministero dell'Interno](#). La procedura ha rilevato la presentazione di richieste di finanziamento da parte dei comuni per un totale di circa 3.000 progetti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ed una richiesta di risorse, sempre sulla sola citata tipologia, pari a circa 2 miliardi. La norma in esame quindi finanzia la graduatoria dell'annualità 2023 anche con le risorse previste per le annualità 2024 e 2025, che riguarda circa 2.000 opere per un valore pari a circa 1,3 miliardi di euro.

La **lettera a-bis)**, **introdotta in sede referente**, che modifica il terzo periodo del comma 143 (vedi *infra*) dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, proroga di sei mesi i termini relativi agli affidamenti dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l'annualità 2022, decorrenti dalla data di emanazione del [decreto del ministero dell'interno del 18 luglio 2022](#).

La **lettera b)**, che modifica il comma 146 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, specifica che, per le opere che utilizzano le risorse previste nei commi 139-ter e 139-quater (per il comma 139-quater, vedi *supra*) dell'art. 1 della richiamata legge di bilancio 2019, il monitoraggio è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il

[sistema ReGiS](#), previsto all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Ai sensi del richiamato **comma 139-ter**, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, missione M2C4I2.2), sono confluite **le risorse del comma 139**, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, e le risorse del comma 139-bis, che ha incrementato le risorse per l'anno 2021 di 900 milioni e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzandole allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021. Di conseguenza, le risorse previste dal comma 139 per l'annualità 2021 risultano pari a 3.000 milioni. I comuni beneficiari delle suddette risorse concludono i lavori entro il 31 marzo 2026.

Alle risorse previste dal **comma 139** per l'anno 2021, si sono aggiunti 600 milioni stanziati dal rifinanziamento per l'anno 2021 ad opera della Sezione II della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Il riparto delle risorse previsto dal comma 139, per l'anno 2021, è stato effettuato con il [Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021](#), per un importo pari ad € 1.849.500.000,00 e con il [Decreto interministeriale dell'8 novembre 2021](#), con un'assegnazione complessiva pari ad € 1.696.720.000,00.

A tali stanziamenti sono inoltre state aggiunte le risorse previste all'art. 1, commi 29 e ss., della legge di bilancio 2020 (L. n.160/2019), ammontanti a 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

L'investimento in questione comprende le opere di piccola e media portata, e mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzati in aree urbane. Gli interventi previsti hanno, in particolare, i seguenti obiettivi: la prevenzione e la mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei centri abitati esposti a tali rischi; la messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico); l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

La **lettera c)**, che modifica il secondo periodo del comma 148-ter dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, prevede che **non sono soggetti a revoca** i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle **opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023**.

In sostanza, la norma introdotta consente ai comuni per contributi assegnati nell'anno 2021 di proseguire il completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma non oltre la data del 31 gennaio 2023.

Il **comma 148-ter** della legge di bilancio 2019, nel testo vigente, ha prorogato di cinque mesi, i termini, riferiti ai contributi assegnati ai comuni per opere pubbliche per l'anno 2019, disposti dall'articolo 1, comma 857-bis, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e i termini previsti dal comma 143 per i contributi per l'anno 2020, stabilendo inoltre che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019, relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021.

In tale ambito, il **comma 853 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018** ha disposto, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, l'assegnazione ai comuni di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del

territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 4, comma 12-bis del D.L. 32/2019 ha inserito il comma 148-bis all'art. 1 della legge di bilancio 2019, prevedendo l'applicazione delle disposizioni dei commi da 140 a 148 anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge di bilancio 2018. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2018.

Il **comma 857-bis** della legge di bilancio 2018 stabilisce che il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi.

Il **comma 143** della legge di bilancio 2019 ha stabilito che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto interministeriale previsto al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. I termini di cui sopra sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023 (con una modifica recata dall'art. 10-bis, del D.L. 198/2022, i termini prorogati al 31 marzo 2023 riguardano anche quelli dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022).

Contributi delle regioni ai comuni (comma 1, lett. 0a-0a-ter)

La **lettera 0a)**, **introdotta in sede referente**, che modifica il comma 136, primo periodo, dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018), **estende anche alle forniture l'obbligo di affidamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni da parte delle regioni**, già previsto per l'affidamento dei lavori volti alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

L'articolo 1, commi 134-138, della legge di bilancio 2019 assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi nel limite complessivo di 4,3 miliardi di euro per il periodo 2021-2034, a favore dei comuni, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 134). Nello specifico, i predetti contributi sono disposti per: la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di

trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; le bonifiche ambientali dei siti inquinati; l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale (comma 135).

Ogni anno le regioni assegnano almeno il 70 per cento dei contributi ricevuti ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre, mentre i comuni devono affidare i lavori entro dodici mesi dalla assegnazione delle risorse (comma 135). Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse (comma 136). Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo riassegnato sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del termine, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato (comma 136-bis). Il monitoraggio degli investimenti è disciplinato dai commi 137 e 138.

La lettera 0a-bis), introdotta in sede referente, modifica il comma 136-bis, che disciplina la procedura per la revoca dei contributi assegnati dalle regioni ai comuni.

Nella formulazione vigente del richiamato comma 136-bis viene previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il previsto sistema di monitoraggio, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all'affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

La **novella introdotta** provvede, con il **numero 1)**, a spostare il termine di revoca dei contributi dal 30 settembre al 31 dicembre di ciascun anno ed a riassegnare i contributi revocati ai comuni per piccole opere anche a favore delle forniture o dei lavori cantierabili per gli interventi previsti. Al **numero 2)**, viene spostato dal 15 dicembre di ciascun anno al 30 aprile dell'anno successivo, l'obbligo di provvedere all'affidamento dei lavori per i comuni beneficiari della riassegnazione dei contributi revocati, estendendo tale obbligo anche alle forniture.

La lettera 0a-ter, introdotta in sede referente, aggiunge il comma 136-ter all'art. 1 della legge di bilancio 2019, per disciplinare i casi di interventi con copertura pluriennale a favore dei comuni. Il nuovo comma 136-ter specifica

che nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini stabiliti al comma 136 (cioè entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni) determina la revoca della sola quota relativa alla prima annualità. In tal caso, la Regione ha la facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento, con risorse proprie o del soggetto beneficiario.

Articolo 31, commi 1-6***(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»)***

L'articolo 31, commi 1-6, modificato in sede referente, reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato "Città dello Sport" sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025. Per la progettazione ed esecuzione di tali interventi l'Agenzia applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 (commi 1, 2 e 3). Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività, il Commissario straordinario per il Giubileo propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi (comma 4). L'Agenzia, ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 420, della L. 234/2021, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro (comma 5). Sono inoltre apportate modificazioni all'art. 1 della L. 234/2021 (con l'introduzione dei nuovi commi 425-bis, 425-ter e 425-quater e la modifica del comma 427) finalizzate a: consentire l'attribuzione al Commissario straordinario di risorse per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari; prevedere l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara come metodo di selezione ai fini dell'affidamento dei lavori; disporre per gli interventi interessati semplificazioni della procedura della conferenza dei servizi, della verifica della progettazione, delle verifiche antimafia, della verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e della modifica del contratto; prevedere il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale al fine di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità; prevedere che le convenzioni sottoscritte dalla società Giubileo 2025 con l'ANAS possono riguardare tutti gli interventi previsti dal Programma dettagliato degli interventi e non solo gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade (comma 6).

Il **comma 1** della disposizione in esame modifica l'art. 40, comma 2, lettera e), del D.L. 36/2022 – che ha integrato il comma 427 dell'art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – al fine di prevedere che, in relazione agli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 "**Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici**" del PNRR (di cui al comma 420 dell'art. 1 della citata L. 234/2021), la società "Giubileo 2025" **può agire** (in luogo della previgente previsione secondo cui "agisce") **in qualità di stazione appaltante**.

L'art. 40 del D.L. 36/2022 ha disposto (al comma 1) che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici»

di cui alla misura MIC3, investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della L. 234/2021, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma. In particolare, la lettera e) del comma 2 del citato art. 40 ha integrato il comma 427 dell'art. 1 della L. 234/2021 al fine di prevedere che in relazione agli interventi relativi alla citata Misura la società "Giubileo 2025" agisce (ora "può agire", in virtù della modifica in esame) in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si ricorda che il [progetto relativo all'investimento 4.3](#) - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR mira ad aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo a Roma. In particolare, le risorse stanziare saranno destinate a rigenerazione e restauro del patrimonio culturale della Capitale.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione in esame, in relazione all'attuazione dell'Investimento 4.3 "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" della Missione 1, Componente 3 del PNRR, è volta a prevedere che la società "Giubileo 2025" non sia l'unica destinata ad agire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione ed il conseguimento delle finalità progettuali.

Il **comma 2** – in conseguenza di quanto disposto al comma 1 – **riconosce all'Agenzia del demanio le funzioni di stazione appaltante** in ordine ad una serie di interventi relativi al **compendio denominato "Città dello Sport"** sito in Roma. Nel dettaglio, la norma in esame dispone, al primo periodo, che in ragione della necessità e urgenza di consentire la **prima concreta fruizione del compendio** di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato "Città dello Sport" per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con D.P.R. 4 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 421 e seguenti, della L. 234/2021, **applica la procedura di cui all'art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021** per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, della **progettazione ed esecuzione dei lavori** necessari alla realizzazione di interventi di:

- arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata;
- completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta;
- superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale;
- regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi.

Il secondo periodo del comma 2 prevede che, per le finalità di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio può ricorrere alla procedura di cui all'art. 48, comma 3, del citato D.L. 77/2021 anche per l'**affidamento di servizi di ingegneria e architettura** e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al primo

periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'art. 1, comma 427-*bis*, della L. 234/2021.

L'art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 (come modificato dall'art. 16-*ter*, comma 1, del D.L. 121/2021) dispone che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE, le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 (vigente Codice dei contratti pubblici), per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali – ossia alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Il comma 427-*bis* della l. 234/2021 (inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. 68/2022) stabilisce che agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. 77/2021, n. 77 e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 48, il ricorso alla procedura negoziata è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422, la conferenza di servizi prevista dall'art. 48, comma 5, del citato D.L. 77/2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il **comma 3** dispone che l'Agenzia del Demanio può avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'art. 16-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del D.L. n. 146/2021, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo:

- **modalità progettuali progressivamente integrabili** e nel rispetto di **standard elevati di efficienza energetica ed ambientale;**
- **modalità costruttive innovative** ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo.

L'art. 16-*bis* del D.L. 146/2021 reca disposizioni finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di rifunionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previste dal PNRR, agevolando il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzando gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato. A tal fine viene disposto (dai commi 1-3) che l'Agenzia del

demanio convoca una conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la cui approvazione viene previsto un iter semplificato e accelerato (in particolare con la riduzione dei termini previsti in materia ambientale e paesaggistico-culturale). È inoltre disciplinata la verifica e l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo (commi 4 e 5) e viene consentito all'Agenzia del demanio di procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori (c.d. appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 6).

Il **comma 4** prevede che, al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività di cui al comma 1, il Commissario straordinario per il Giubileo, sentita la medesima Agenzia, propone le **necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi**, già individuati alla scheda n. 25 – “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport”, di cui all'[Allegato n. 1 del D.P.C.M. 15 dicembre 2022](#), di approvazione del **Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili** connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del citato D.P.C.M. (a norma del quale entro 6 mesi dalla data di emanazione del medesimo decreto, il Programma dettagliato degli interventi di cui all'Allegato 1 può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 422, della L. n. 234/2021).

Come illustrato nella citata scheda n. 25 dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 15 dicembre 2022 ((registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348), l'intervento “Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport” è finalizzato al completamento ed alla messa in esercizio del complesso delle Vele a Tor Vergata e le lavorazioni previste interesseranno il Palanuoto, il Palasport e gli spazi esterni.

Si ricorda che il comma 421 dell'art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 a Roma, ha previsto la nomina, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 400/1988, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 il Sindaco di Roma *pro tempore*, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Come sopra ricordato, l'art. 40 del D.L. 36/2022 ha esteso le competenze del commissario straordinario agli interventi relativi alla linea di investimento del PNRR in materia di “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici”.

Il **comma 5** stabilisce che per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 420, della L. 234/2021, l'Agenzia del demanio è autorizzata a **utilizzare le risorse previste a legislazione vigente** per gli investimenti di competenza **fino a 70 milioni di euro** e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

Il **comma 6** apporta una serie di modificazioni all'art. 1 della L. 234/2021.

La **lettera a), modificata in sede referente**, aggiunge, alla fine del comma 420, un nuovo periodo il quale dispone che con il D.P.C.M. di cui al comma 422 della L. 234/2021 (ossia il D.P.C.M. approvativo del programma dettagliato degli interventi) può attribuirsi, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, una quota delle risorse previste dal comma 420 in favore del Commissario straordinario (e non di Roma capitale, come previsto nel testo iniziale) per la **realizzazione degli interventi di parte corrente connessi** alle attività giubilari.

Si ricorda che il comma 420 della legge di bilancio 2022 ha previsto, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo del 2025, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento; il secondo con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti al Giubileo.

La relazione tecnica segnala che si tratta "di disposizione che, nel modificare la destinazione delle risorse previste dal citato comma 420, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la sufficienza delle residue a finanziare la realizzazione delle opere e degli interventi indicati nel medesimo comma 420".

La **lettera b), modificata in sede referente**, inserisce nell'art. 1 della L. 234/2021 i **nuovi commi 425-bis, 425-ter e 425-quater** e apporta alcune modificazioni al comma 427 della stessa disposizione.

Nel dettaglio, il nuovo comma 425-bis prevede che in sede di prima applicazione e in ragione della **necessità e urgenza di ultimare alcuni interventi** – di seguito elencati – indicati come **essenziali e indifferibili** nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con D.P.C.M. 15 dicembre 2022, il Commissario straordinario, **con ordinanza** adottata ai sensi del comma 425 **entro sessanta giorni** dall'entrata in vigore della disposizione in esame, dispone che la realizzazione di tali interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle procedure disciplinate dalle lettere a)-d) del medesimo comma 425-bis.

Gli interventi ai quali si applicano le procedure dettate dalle lettere a)-d) del nuovo comma 425-bis sono i seguenti:

- Sottovia di Piazza Pia;
- piazza Risorgimento;
- riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni;
- riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti;
- completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A.

In particolare, la lettera a) del nuovo comma 425-bis interviene sulla disciplina della conferenza dei servizi decisoria per la realizzazione degli interventi suddetti, stabilendo che:

- ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una **conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona** ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. 241/1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute;

Si ricorda che con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 127/2016 alla L. n. 241/1990 la conferenza di servizi decisoria si svolge, a norma dell'art. 14-*bis*, di norma in forma semplificata e in modalità "asincrona", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni. Si segnala, inoltre, che il D.L. 76 del 2020 (all'art. 13) ha stabilito la possibilità per le amministrazioni, fino al 30 giugno 2023, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona con specifici correttivi rispetto al modello delineato dall'art. 14-*bis* della L. 241/1990, ai fini di una più rapida conclusione del procedimento.

- nel corso della conferenza è **acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico** ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione;
- la conferenza di servizi **si conclude nel termine di trenta giorni** dalla sua convocazione, **prorogabile**, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'art. 14-*quinquies*, comma 1, della citata L. 241/1990 (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini), **una sola volta per non più di dieci giorni**;

Si fa notare che il termine massimo di conclusione della conferenza dei servizi semplificata previsto in via ordinaria dall'art. 14-*bis* della L. 241/1990 è pari a 50 giorni (45 giorni ai sensi del comma 2, lettera c), ai quali si aggiunge il termine di 5 giorni lavorativi ai sensi del comma 5 per la determinazione conclusiva).

- si considera **acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse** nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che **abbiano espresso un dissenso non motivato** o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
- la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi **nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine** di cui al comma precedente, **approva il progetto** e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato;

Sotto il profilo della formulazione del testo, il riferimento al termine "di cui al comma precedente" appare errato ed andrebbe sostituito con il riferimento al termine "di cui al terzo periodo della presente lettera", posto che il precedente comma 425 della L.234/2021 riguarda profilo diverso da quello oggetto della lettera in esame.

- le **determinazioni di dissenso**, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, **non possono limitarsi a esprimere**

contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, **indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici** che rendono compatibile l'opera, **quantificandone i relativi costi**; tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.

Le previsioni recate dalla lettera a) in esame sembrano riprodurre sostanzialmente quelle dettate, in materia di localizzazione e approvazione del progetto delle opere, dall'art. 38 del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

La lettera b) del nuovo comma 425-*bis* prevede che in caso di **dissenso, diniego, opposizione** o altro atto equivalente **proveniente da un organo statale** che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del medesimo comma, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, **propone al Presidente del Consiglio dei ministri** di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione **all'esame del Consiglio dei ministri** per le conseguenti determinazioni.

La lettera c) del nuovo comma 425-*bis*, **modificata in sede referente**, stabilisce che:

- la **verifica della progettazione** prevista dall'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-*bis* del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia);

L'art. 26 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 prevede (al comma 1) che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Dispone inoltre (al comma 2) che la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

Gli articoli 93, 94 e 94-*bis* del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) disciplinano, rispettivamente, la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, l'autorizzazione per l'inizio dei lavori, e la definizione degli interventi strutturali in zone sismiche.

- i progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, **sono depositati, ai soli fini informativi** e con modalità telematica, **presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP**, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 109/2018.

L'[Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche \(AINOP\)](#), istituito dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 109/2018 (c.d. decreto Genova) e reso operativo con D.M. 8 ottobre

2019, n. 430, è basato sulla interoperabilità tra le varie amministrazioni che detengono e gestiscono i dati riferiti ad un'opera pubblica, generando un codice identificativo (IOP) dell'opera medesima;

- in deroga all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica può essere **effettuata dal responsabile unico del procedimento**, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9, del medesimo decreto, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni (previsione **introdotta nel corso dell'esame in sede referente**).

Il comma 9 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.

La lettera d) del nuovo comma 425-*bis* – **sostituita nel corso dell'esame in sede referente** – prevede che, ai fini dell'affidamento dei lavori, la **selezione degli operatori economici** avviene secondo le modalità di cui all'art. 32 della [**direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE**](#), ossia **con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**.

Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in **numero adeguato e compatibile con la celerità** della procedura di gara e tale **da garantire il confronto concorrenziale**, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e **seleziona cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

La norma in esame prevede che ai fini della procedura di gara:

- 1) è autorizzato il ricorso ai termini ridotti per ragioni di urgenza di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020;

L'art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 76/2020 prevede che in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal D. Lgs. 50/2016, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 76/2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 e fino alla data del 30 giugno 2023, in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

- 2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

- 3) il termine di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è ridotto a cinque giorni;

L'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 prevede, nell'ambito della procedura di soccorso istruttorio, il termine di dieci giorni entro cui, in caso di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda, il concorrente può rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

- 4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse potrà essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

Il comma 3 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 dispone che quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. A norma del comma 6 del medesimo art. 97, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- 5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;

La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 del D.L. 76/2020 stabilisce che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del citato D. Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

- 6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'art. 72 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso (lettera b) di lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

Il **nuovo comma 425-ter**, introdotto dal comma in esame e **modificato in sede referente**, prevede l'applicabilità agli interventi di cui al Programma Dettagliato degli Interventi, approvato ai sensi del comma 422, in quanto compatibile, anche delle procedure e delle deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Nella relazione tecnica si sottolinea che, dal punto di vista finanziario, le modifiche apportate all'art. 1 della legge n. 234 del 2021, mediante l'inserimento dei nuovi commi 425-bis e 425-ter, hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **nuovo comma 425-quater**, introdotto dal comma in esame a seguito di una **integrazione approvata in sede referente**, prevede che, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#), ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità, tecnica ed economica, degli interventi di cui al comma 425-bis, garantisce il **rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale**, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'**accessibilità**, l'autonomia, la sicurezza, nonché la fruibilità, degli spazi pubblici da parte delle **persone con disabilità**".

In particolare, si ricorda che l'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della citata Convenzione dispone che le misure ivi previste al fine di favorire l'accessibilità delle persone con disabilità agli ambienti fisici, ai trasporti ecc. si applicano, tra l'altro, a edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro. La relazione illustrativa che accompagna la proposta emendativa del Governo approvata in sede referente sottolinea che "lo spirito della proposta riguarda l'affermazione dei concetti di Universal Design (Progettazione Universale - Progettazione per tutti) con cui si individua una metodologia progettuale di moderna concezione e ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano di per sè accessibili a ogni categoria di persone, al di là dell'eventuale presenza di una condizione di disabilità, fruibili per quanto possibile da chiunque, indipendentemente dall'età, dalla capacità e/o dalla condizione sociale".

Infine, con disposizioni **introdotte in sede referente** vengono apportate modificazioni al comma 427 dell'art. 1 della L. n. 234/2021 volte a prevedere che:

- le convenzioni sottoscritte dalla società Giubileo 2025 con l'ANAS possono riguardare **tutti gli interventi previsti dal Programma dettagliato** degli interventi di cui al comma 422 (e non soltanto gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade, come previsto dal testo vigente);
- la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire in via generale nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro, e non più-limitatamente ai soli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- conseguentemente, che la quota che la società "Giubileo 2025" è autorizzata a riconoscere ad ANAS s.p.a. in relazione alle attività ad essa affidate è a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi

previsti dal Programma dettagliato degli interventi, oggetto di convenzione (e non solo di quello per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade).

Articolo 31, comma 6-bis (Istituto credito sportivo)

L'**articolo 31, comma 6-bis**, consente all'**Agenzia del demanio**, ove necessario all'attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi dell'articolo 31, la facoltà di ricorrere al **supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto credito sportivo**.

In particolare, il **comma 6-bis**, inserito in sede referente, attribuisce all'Agenzia del demanio, ove necessario all'attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi, concernenti il Giubileo 2025 e la misura "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR (si veda la scheda relativa all'articolo 31) la **facoltà di ricorrere**, nei limiti delle procedure disciplinate dall'articolo 31 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, **al supporto ed alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo**, istituito con la [legge n. 1295 del 1957](#), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**Istituto per il credito sportivo** è un ente pubblico economico istituito con la [legge n. 1295 del 1957](#), e successivamente disciplinato dal [D.P.R. n. 453 del 2000](#), che **opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali**. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;
- 2) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 1295 del 1957 e successive modificazioni;
- 3) dalle riserve.

Dai dati più recenti, riportati dal [bilancio dell'esercizio finanziario 2021](#), risulta un **patrimonio netto di circa 919 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 14,9 milioni di euro**.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del [decreto legislativo n. 112 del 1998](#), dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del [decreto legislativo n. 368 del 1998](#), e dell'articolo 53 del [decreto legislativo n. 300 del 1999](#). Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente [Statuto](#), **l'Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:**

- 1) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva;
- 2) Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 289 del 2002 per l'impiantistica sportiva.

Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva

L'Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo, previsto dall'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'aliquota a esso spettante, a norma dell'articolo 5 del [regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179](#), nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del [decreto legislativo n. 496 del 1948](#), colpiti da decadenza.

I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo speciale per i contributi presentava una **consistenza di 208,2 milioni di euro**.

Fondo di Garanzia ex lege n. 289 del 2002 per l'impiantistica sportiva

Ai sensi dell'articolo 90, comma 12, della [legge n. 289 del 2002](#), presso l'Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto, sentito il CONI.

Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l'Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l'assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.

Al termine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una **consistenza di 149,9 milioni di euro**.

Articolo 31, commi 6-ter – 6-quinquies
(Progetto di cardio protezione di Roma capitale in occasione del Giubileo della chiesa Cattolica del 2025)

I commi da **6-ter a 6-quinquies** dell'articolo 31 in esame, **introdotti in sede referente**, autorizzano la **spesa di 1 milione di euro per il 2024** allo scopo di prevedere il posizionamento di totem con **defibrillatori** teleconnessi al **numero 118**, in relazione al flusso dei fedeli del **Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025**.

I nuovi **commi da 6-ter a 6-quinquies** in commento, introdotti durante l'esame referente, innanzitutto prevedono (comma *6-bis*) l'**adozione di un Piano** per la realizzazione di un **progetto di cardio protezione** di Roma Capitale, da parte del Commissario straordinario per il Giubileo della chiesa Cattolica per il 2025 (v. *ante* comma 2 e a [questo link](#) per il programma della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente agli interventi essenziali e indifferibili - gennaio 2023).

Il Piano, finalizzato a consentire la riduzione del tempo di interventi dei **casi di arresto cardiaco**, prevede il posizionamento di *totem* con [defibrillatori teleconnessi al numero 118](#) in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo.

I **punti di posizionamento** sono indicati all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 116 del 2021 (qui l'[approfondimento](#) sulla legge approvata), e in particolare:

- a) presso le **sedi delle pubbliche amministrazioni** rientranti nel perimetro del D.Lgs. n. 165/2021¹ (essenzialmente amministrazioni dello Stato), in cui siano impiegati almeno 15 dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
- b) negli **aeroporti**, nelle **stazioni ferroviarie** e nei **porti, a bordo dei mezzi di trasporto** aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna² e, comunque, presso i **gestori di pubblici servizi** - ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse -, nonché presso **servizi di trasporto extraurbano** in concessione.

Il **comma 6-quater** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle **modalità di posizionamento dei dispositivi** di cui è il precedente comma 6 *bis*.

¹ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*

² In particolare che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno 2 ore.

Inoltre, il comma **6 quinquies** dispone la l'autorizzazione della spesa prevista per le predette finalità, quantificata in **1 milione** di euro per il 2024, disponendo la **clausola di copertura** a valere sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della L. n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

Articolo 31-bis
(Interventi per le infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017)

L'**articolo 31-bis, introdotto in sede referente**, attribuisce ad ANAS, soggetto attuatore della protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 avvenuti in Centro-Italia, i poteri previsti per i Commissari straordinari individuati per la realizzazione di determinate opere pubbliche dal D.L. 32/2019 (cd decreto sblocca cantieri), per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie. Si specifica che quanto previsto è finalizzato ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi.

L'**articolo 31-bis, introdotto in sede referente**, che aggiunge il **comma 2-bis** all'art. 15-ter del D.L. 189/2016, attribuisce ad ANAS S.p.A., soggetto attuatore della protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 avvenuti in Centro-Italia, i poteri previsti per i Commissari straordinari individuati per la realizzazione di determinate opere pubbliche, stabiliti dall'art. 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del D.L. 32/2019 (cd. decreto sblocca cantieri), per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle opere viarie.

La norma in esame specifica che quanto previsto è finalizzato ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi.

Si precisa, inoltre, che gli oneri connessi al supporto tecnico ed alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi, sono a carico dei relativi quadri economici, con le modalità e nel limite della quota prevista all'articolo 36, comma 3-bis del D.L. 98/ 2011 (vedi *infra*).

L'**art. 15-ter del D.L. 189/2016** attribuisce ad ANAS S.p.A, in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, rientranti nella propria competenza, danneggiate dagli eventi sismici del 2016-2017 e stabilisce che ANAS assicura il coordinamento degli interventi stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, con il potere di intervenire direttamente su tali infrastrutture, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati.

L'**art. 4 del D.L. 32/2019** disciplina, tra l'altro, i **poteri conferiti ai commissari straordinari** nominati per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale. Per quanto riguarda i poteri conferiti ai Commissari straordinari, il comma 3 consente ai Commissari straordinari di essere abilitati ad assumere direttamente le **funzioni di stazione appaltante** e di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi previsti dagli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), relativi ai principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale,

alle disposizioni sui conflitti di interesse, nonché in deroga alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il comma 5, terzo periodo, dell'art. 4 del D.L. 32/2019 consente, inoltre, ai commissari straordinari, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti pubblici.

Il **comma 3-bis dell'art. 36 del D.L. 98/2011** dispone che per le attività di investimento previste per la realizzazione e la manutenzione delle strade è riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota non superiore al 12,5% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota in questione non può superare il 9% dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento.

Articolo 32

(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

L'articolo 32 interviene in materia di **semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento** secondo quanto previsto dal [decreto-legge n. 32 del 2019 \(cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri\)](#).

A tale riguardo è utile ricordare come [l'articolo 4 del citato decreto-legge cosiddetto "sblocca cantieri"](#) aveva previsto una serie di misure riguardanti la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. In particolare il comma 2, dell'articolo 4, sul quale interviene la disposizione in commento, attribuisce ai **Commissari straordinari** il potere di **assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi** e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.

Veniva previsto, inoltre, che i Commissari straordinari provvedessero, in particolare, all'eventuale **rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati**, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell'applicazione delle migliori pratiche.

L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, veniva considerata sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

Ritornando all'esame della modifica normativa, introdotta con il provvedimento d'urgenza in esame, si evidenzia che essa interviene sull'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, **nella parte relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per le opere ferroviarie.**

La disposizione prevede che, per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari, nominati ai sensi del medesimo articolo 4 del decreto-legge "Sblocca cantieri", possano **approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.**

L'intervento normativo è volto, quindi, a prevedere **una procedura di accelerazione** riferita all'attuazione degli interventi dei Commissari straordinari per quanto riguardagli interventi ferroviari oggetto di commissariamento.

Articolo 33, comma 1-4
*(Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

I **commi 1-4** dell'**articolo 33** contengono semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il **comma 1** apporta **modifiche** agli **articoli 44, 44-bis e 45** del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di realizzare interventi a carattere **semplificativo e acceleratorio**.

Il **comma 2**, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, mira a **semplificare** l'iter di **approvazione** delle **modifiche degli stralci** relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

Il **comma 3** intende **integrare la composizione** della **Cabina di coordinamento** per gli interventi connessi alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica** per il **2025**.

Da ultimo, il **comma 4** opera una mera **modifica di drafting** all'articolo 1, commi 499 e 500, della legge n. 197 del 2022.

Il **comma 1** apporta **modifiche** [agli articoli 44, 44-bis e 45 del decreto-legge n. 77 del 2021](#), concernente la "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021.

In particolare, la disposizione introduce una **misura** a carattere **semplificativo e acceleratorio**, consentendo l'applicazione della procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 a tutti gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Trattasi di una disposizione finalizzata a **ridurre i tempi di realizzazione** di tali interventi.

Nello specifico, la **lettera a)** prevede **9 punti**.

Al **punto 1)**, si interviene sul **comma 1** del citato articolo 44 con disposizioni volte ad evitare che il procedimento di valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico determini ritardi sull'intero procedimento.

Nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione di merito sono state introdotte alcune modifiche al punto 1) volte a prevedere che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici possa disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, possa essere svolta da una delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala, inoltre, che la Commissione di merito ha introdotto una ulteriore modifica durante l'esame del provvedimento in sede referente.

A seguito delle modifiche apportate si prevede che le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie per i quali è stato nominato un Commissario straordinario, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Si prevede inoltre che, in questi casi, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera decada qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti un'apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi.

Al **punto 2)**, in conseguenza della modifica di cui al punto 1), si modifica il primo e il terzo periodo del **comma 2**.

Al **punto 3)**, al fine di introdurre una ulteriore misura di semplificazione nell'ambito dell'*iter* autorizzativo degli interventi di cui all'Allegato IV, si prevede che, ai fini della presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera *g-bis*) del medesimo articolo 23.

Il **punto 4)** modifica il **comma 4** dell'articolo 44, al fine di operare il necessario coordinamento normativo fra i vari commi della disposizione in esame, prevedendosi che, nel corso della conferenza di servizi, siano acquisite unicamente le valutazioni di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Il **punto 5)** sostituisce il **comma 5** dell'articolo 44, eliminando il riferimento all'ipotesi di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti.

Il **punto 6)** modifica il **comma 6** dell'articolo 44, al fine di delineare con maggior chiarezza il procedimento conclusivo della fase istruttoria della conferenza di servizi nei casi di unanimità ovvero posizioni prevalenti di assenso nell'approvazione del progetto.

Al **punto 7)** si introduce il **comma aggiuntivo 6-ter** al fine assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi ai progetti di cui all'Allegato IV.

La disposizione, in analogia con quanto previsto per le opere di mitigazione e compensazione ambientale in ottemperanza ai provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, è finalizzata a classificare i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica quale "unicum" con l'opera principale. Lo scopo perseguito è quello di rispettare gli obiettivi programmatici PNRR e di assicurare la possibilità di finanziare detti interventi di sostenibilità territoriale, sociale ed urbana, anch'essi strettamente correlati all'opera, consentendo alle stazioni appaltanti delle opere previste dall'allegato IV di destinare, nel limite dell'1% del costo dell'intervento, alla attuazione

di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell'investimento infrastrutturale, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che si prefiggono in particolare le opere finanziate con fondi PNRR.

Il **punto 8)** sostituisce il **comma 7** dell'articolo 44 in relazione alla disciplina dell'approvazione delle varianti dei progetti inseriti nel PNRR da parte delle stazioni appaltanti ovvero da parte dei commissari straordinari.

Il **punto 9)** abroga il **comma 7-bis** dell'art. 44.

La **lettera b)** **modifica** l'articolo **44-bis** del citato decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo sulle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, di cui all'Allegato IV-*bis* del medesimo decreto-legge, al fine di precisare puntualmente la documentazione da trasmettere in relazione all'iter autorizzativo.

Nello specifico, il **punto 1)** modifica il **comma 1** dell'articolo 44-*bis*, prevedendo che il progetto debba essere corredato da una relazione, sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la "cantierizzazione e la manutenibilità delle opere". Inoltre, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della suddetta relazione.

Il **punto 2)** sostituisce il **comma 3** dell'articolo 44-*bis*, al fine di prevedere che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, esprima un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.

Alla **lettera c)** si **modifica** l'articolo **45** del decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo, al **punto 1)**, sulla lettera a) del **comma 1**, prevedendo l'integrazione della composizione del Comitato speciale, istituito dallo stesso articolo 45 fino al 31 dicembre 2026 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il dirigente di livello generale di cui al comma 4.

Al **punto 2)** si modifica il **comma 3**, precisando che l'indennità ivi prevista spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale, anche per tener conto dell'integrazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).

La disposizione si rende necessaria unicamente al fine di chiarire che l'indennità spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale.

Si prevede, inoltre, a favore dei medesimi soggetti, un rimborso per le spese sostenute documentate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori

pubblici. Il menzionato rimborso spese è necessario per compensare i maggiori oneri che devono sostenere i membri di diritto non provenienti dalla città di Roma.

Il **punto 3)** apporta modifiche al **comma 4** dell'articolo 45, al solo fine di precisare che il dirigente di livello generale preposto al Comitato speciale e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici è equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che il dirigente di livello non generale, di cui lo stesso si avvale e già previsto a normativa vigente in aggiunta alla dotazione organica, svolge funzioni di segretario generale del Comitato speciale.

La disposizione di cui al **comma 2**, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, è finalizzata a **semplificare** l'iter di **approvazione** delle **modifiche degli stralci** relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'approvazione di tali modifiche.

Il **comma 3** intende **integrare la composizione della Cabina di coordinamento** per gli interventi connessi alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025**. La nuova disposizione prevede l'integrazione della composizione della Cabina di coordinamento con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato.

Il **comma 4** opera una mera **modifica di drafting** all'articolo 1, commi 499 e 500, della legge n. 197 del 2022.

Articolo 33, comma 5
(Strada statale n. 38 – variante di Tirano)

L'**articolo 33, comma 5**, reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della **Variante di Tirano** nell'ambito della **strada statale n. 38**.
A tale riguardo è prevista la **nomina di un Commissario straordinario**.

In particolare il comma in esame prevede che, al fine di garantire la realizzazione della **strada statale n. 38 Variante di Tirano**, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, **possa essere nominato un Commissario straordinario**.

Il comma in questione prevede che il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provveda alla **rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assuma tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026**.

La disposizione in esame prevede, da ultimo, che al Commissario non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 33, comma 5-bis
(Interventi infrastrutture ferroviarie)

L'**articolo 33, comma 5-bis**, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento dalla Commissione in sede referente, introduce alcune disposizioni in merito agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie.

In particolare il comma in esame reca alcune modifiche [all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 32 del 2019](#).

A tale riguardo si ricorda che il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge sopra citato aveva previsto che per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche nel caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Nello specifico il comma in questione prevede che le disposizioni del sopra richiamato comma 4 non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui [agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge n. 77 del 2021](#), già oggetto di precedenti semplificazioni procedurali.

Articolo 33, comma 5-ter
(Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

L'articolo 33, comma 5-ter, introdotto in sede referente al Senato, novella l'art. 9 del D.L. 4/2022, in materia di organizzazione dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026**, prevedendo la nomina di un **Commissario straordinario** per la realizzazione tempestiva dei relativi interventi.

Come anticipato, la disposizione in commento interviene sull'**art. 9 del D.L. 4/2022, novellando i commi 5-bis e 5-ter e aggiungendo i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies**, con riferimento all'organizzazione dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026**.

Il 24 agosto 2019 il CONI ha [reso noto](#) che l'assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) ha deliberato che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto. [Qui](#) il dossier di candidatura. L'Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione, l'ultima delle quali nel 2009, a Pescara; in Puglia (a Bari) si era svolta l'edizione del 1997.

Si ricorda, preliminarmente, che il **testo vigente del comma 5-bis** autorizza la spesa di **50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024**, al fine di garantire la **sostenibilità** dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture, sia già esistenti che da realizzare, ivi comprese quelle per l'accessibilità. La titolarità della misura è posta in capo all'**Agenzia per la coesione territoriale** e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

Lo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro stabilito dalla disposizione in commento si aggiunge ad altri due stanziamenti operati in precedenza:

- i) quello di **4 milioni di euro**, a beneficio del Comune di Taranto, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (art. 213-bis del decreto-legge n. 34 del 2020);
- ii) quello di **1,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, riconosciuto al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (art. 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020).

In base al **testo vigente del comma 5-ter**, le opere infrastrutturali sono suddivise in **essenziali, connesse e di contesto**.

Più nello specifico, si definiscono:

- a) **opere essenziali**, le **opere infrastrutturali** la cui realizzazione è prevista dal **dossier di candidatura**, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti già individuate nel medesimo dossier;
- b) **opere connesse**, le opere necessarie per **connettere le opere infrastrutturali** di cui alla lett. a) **ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi** e alla rete infrastrutturale esistente;
- c) **opere di contesto**, le opere la cui realizzazione **integra il sistema di accessibilità** ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi o che saranno interessati direttamente o indirettamente dagli stessi, o che offrono opportunità di **valorizzazione del territorio** in occasione dei Giochi 2026.

L'individuazione delle opere essenziali, connesse e di contesto è rimessa ad uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

In particolare, per ciascuna opera i decreti devono individuare il codice unico di progetto, il soggetto attuatore, l'entità del finanziamento concesso, le altre fonti di finanziamento disponibili, il cronoprogramma.

Con i medesimi decreti si provvede, inoltre, a **ripartire le risorse** e ad individuare, tra l'altro, le modalità di **monitoraggio** degli interventi e le modalità di **revoca** in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma. In particolare, le informazioni necessarie per il monitoraggio degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. 229/2011.

Rispetto a tale quadro, la disposizione in esame **incide sotto diversi profili**, verosimilmente determinati – stando a quanto sembra emergere dal dibattito parlamentare e dalla lettera indirizzata al Comitato organizzatore in data 10 marzo dai Ministri Fitto e Abodi, di cui le principali testate di stampa nazionali e locali hanno riferito – dall'intento di scongiurare ritardi in sede attuativa. **In dettaglio:**

- viene **soppressa la previsione che assegna la titolarità della misura all'Agenzia per la coesione territoriale;**
- al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, si stabilisce che **entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione**, con DPCM adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del comune di Taranto, sia nominato un Commissario straordinario *ad hoc* (o meglio *ad acta*) **con i poteri e le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, del D.L. 77/2021.**

Si tratta dei **poteri sostitutivi previsti in caso di mancata attuazione degli impegni legati al PNRR**. In particolare, l'**art. 12, comma 1, secondo periodo**, attribuisce ai commissari *ad acta*, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'**art. 2 del D.LGS. 175/2016** (cioè il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Il **comma 5, primo periodo**, stabilisce che l'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari *ad acta* nominati, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'art. 5 del medesimo D.L. 77/2021, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al **D.LGS. 159/2011**, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il **comma 5, quinto periodo**, prevede che in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, già menzionato, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri). Per approfondimenti, cfr. l'apposito [dossier](#).

Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Per il **supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi**, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.LGS. 165/2001, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 196/2009 (cioè gli enti e i soggetti ricompresi nell'apposito allegato ISTAT), i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale del 3%, di cui subito *infra*;

- il DPCM di cui sopra determina anche la **quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare**, in ogni caso **non superiore al 3% del valore dei medesimi quadri economici**, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il **compenso** del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011;

La disposizione da ultimo richiamata prevede una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

- il **Commissario straordinario entro 90 giorni dall'atto di nomina provvede alla predisposizione**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del

Mediterraneo, **della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti**, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con tali decreti sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi;

- viene autorizzata l'apertura di **apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario** per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispose e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale;

- si prevede, infine, che **alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi si applica l'art. 125 del Codice del processo amministrativo**, sulle controversie relative a infrastrutture strategiche, che, fra l'altro, detta una particolare disciplina per quanto attiene alla tutela cautelare e al risarcimento per equivalente.

In particolare, in sede di pronuncia del **provvedimento cautelare**, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Al di fuori dei casi specificamente contemplati la **sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato**, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Per comodità e completezza di lettura, si riportano in forma di **testo a fronte** la versione vigente dell'art. 9 del D.L. 4/2022, nei commi *5-bis* e *5-ter* dedicati alla disciplina dei Giochi del Mediterraneo, e quella risultante dalle modifiche:

Testo vigente	Testo modificato
<p>5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p>	<p>5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del comune di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare</p>

	<p>periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo.</p> <p><i>5-ter.</i> Il Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei</p>
--	---

<p>5-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano altresì le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:</p> <p>a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;</p>	<p>limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano altresì le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei</p>
---	---

<p>b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;</p> <p>c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.</p>	<p>sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:</p> <p>a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;</p> <p>b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;</p> <p>c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.</p> <p>5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei</p>
--	---

	<p>pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare Le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.</p> <p><i>5-quinquies.</i> Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5 - ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5 - ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>

Articolo 33, comma 5-quater
(Commissariamento Linea 2 Metropolitana di Torino)

È disposto che, con d.P.C.M. da adottarsi **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia nominato un **Commissario straordinario** per la realizzazione della **Linea 2 della Metropolitana di Torino**. Il Commissario è tenuto, entro **novanta giorni** dalla nomina, a espletare le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione, nonché ad assumere tutte le iniziative necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto.

L'**articolo 33**, comma **5-quater**, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia nominato un **Commissario straordinario** per la realizzazione della **Linea 2 della Metropolitana di Torino**.

Al Commissario straordinario così nominato sono attribuiti i **poteri** e le **funzioni** di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge n. **77 del 2021** (c.d. decreto semplificazioni), e cioè il potere di:

- ✓ **adottare** gli atti o provvedimenti necessari ovvero **provvedere all'esecuzione** dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società - *in house*, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche - o di altre amministrazioni specificamente indicate, **assicurando**, ove necessario, **il coordinamento operativo** tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti;
- ✓ **provvedere, ove strettamente indispensabile** per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, all'adozione dei relativi atti mediante **ordinanza motivata**, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto:
 - dei **principi generali dell'ordinamento**;
 - delle disposizioni del codice delle leggi **antimafia** e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - dei **vincoli** inderogabili derivanti dall'appartenenza all'**Unione europea**.

Tali ordinanze sono **immediatamente efficaci** e sono **pubblicate** nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con il medesimo d.P.C.M. sono altresì stabilite le **modalità di attuazione** dell'opera nonché le modalità di **monitoraggio**, da effettuare attraverso il sistema

di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (**BDAP-MOP**) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, le modalità di **revoca delle risorse** e le **attività connesse** alla realizzazione dell'opera.

Il Commissario straordinario, entro **novanta giorni** dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di **progettazione**, di **affidamento** e di **esecuzione** e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la **realizzazione** degli interventi e la **messa in esercizio** dell'impianto.

Al Commissario **non spettano** compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per il **supporto tecnico** e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di **strutture dell'amministrazione** centrale o territoriale interessata, nonché di **società controllate** direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti riconducibili alla nozione di amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 34, commi 1 e 2
(Investimenti immobiliari degli enti previdenziali al fine della stipulazione di contratti di locazione con pubbliche amministrazioni)

I commi 1 e 2 dell'articolo 34 modificano³ la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dagli enti suddetti con amministrazioni dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali - e riguardanti i medesimi immobili acquistati. Le novelle concernono in particolare le procedure di definizione dei contratti e i criteri di determinazione del canone di locazione; si prevede la definizione in maniera contestuale del prezzo di compravendita e della tipologia degli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile e tali elementi vengono assunti come base per la determinazione successiva della misura del canone suddetto. Inoltre, riguardo agli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento, si sopprimono sia la previsione di una preventiva elaborazione di un progetto da parte dell'Agenzia del demanio sia la possibilità di utilizzo, per la progettazione complessiva dei suddetti interventi, delle risorse finanziarie della medesima Agenzia.

La novella di cui al **comma 1, lettera a)**, configura in termini di possibilità - e non più in termini di vincolo di destinazione di risorse - l'ipotesi degli acquisti immobiliari da parte degli enti previdenziali al fine stipulazione di relativi contratti di locazione con le amministrazioni dello Stato - ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le suddette agenzie -; la novella specifica che tali acquisti sono in ogni caso operati nel rispetto dei piani triennali dei singoli enti previdenziali relativi alle operazioni immobiliari - piani oggetto di verifica preventiva interministeriale secondo la procedura ivi richiamata⁴ -. Resta fermo che: i contratti di locazione in oggetto sono stipulati secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, sulla base del piano di razionalizzazione degli spazi definiti dalla medesima Agenzia per ciascuna delle suddette amministrazioni⁵; gli immobili oggetto degli acquisti in esame possono essere anche di proprietà delle amministrazioni summenzionate (ed eventualmente essere già adibiti ad uso d'ufficio); sono esclusi dall'ambito dei possibili acquisti in esame gli immobili di

³ Le novelle concernono l'articolo 8, commi 4 e 4-bis, del [D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni.

⁴ Si ricorda che, ai sensi del richiamato comma 15 dell'articolo 8 del D.L. n. 78 del 2010 e del relativo decreto ministeriale attuativo - [D.M. 10 novembre 2010](#) -, gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza adottano un piano triennale relativo alle operazioni immobiliari (con possibile aggiornamento annuale); l'efficacia dei singoli piani e la regolarità delle relative operazioni attuative sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo i criteri e le modalità ivi definiti. Le norme su tali piani sono oggetto anche della [direttiva interministeriale del 10 febbraio 2011](#).

⁵ Riguardo a tali piani, cfr. i commi da 222 a 222-quinquies dell'articolo 2 della [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), e successive modificazioni.

proprietà di amministrazioni pubbliche per i quali siano in corso contratti di locazioni a terzi; i soggetti locatari dei contratti di locazione in esame possono essere costituiti⁶, secondo una specifica procedura di individuazione degli stessi soggetti, anche dalle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, qualora tali società siano incluse nell'elenco (redatto dall'ISTAT) dei soggetti rientranti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni; con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme in oggetto, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica⁷. *Si valuti l'opportunità di chiarire se resti altresì fermo che le norme in esame si riferiscano solo agli enti previdenziali pubblici - in conformità con i riferimenti posti dalla novella di cui alla successiva **lettera b)** -, considerato che i suddetti piani triennali - richiamati dalla novella di cui alla **lettera a)** - sono un istituto relativo anche ad enti previdenziali di diritto privato⁸.*

La novella di cui al **comma 1, lettera b)**, modifica le norme sulla procedura di stipulazione del contratto di locazione e sui criteri di determinazione del relativo canone, con riferimento ai casi in cui il soggetto locatario sia un'amministrazione statale e l'immobile sia stato acquistato - da parte di un ente previdenziale pubblico - in base alle norme in esame. In particolare, la novella di cui alla **lettera b)** prevede che: il canone annuo sia determinato dall'Agenzia del demanio, mediante l'applicazione dell'aliquota del quattro per cento sulla base costituita dal costo di acquisto dell'immobile e dalle spese sostenute dall'ente previdenziale pubblico per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze dell'amministrazione locataria; la tipologia dei suddetti interventi sia costituita esclusivamente da quella definita dall'ente e dall'amministrazione statale nella fase di stipulazione del contratto di acquisto (e di definizione del relativo prezzo) e non possa essere modificata, ferma restando la possibilità di quantificazione dei relativi costi in un momento successivo. *Si valuti l'opportunità di chiarire se tali previsioni riguardino esclusivamente i contratti di acquisto stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del **presente decreto**.*

In relazione alle disposizioni stabilite dalla **lettera b)**, la medesima **lettera** e la successiva **lettera c)** sopprimono le norme che prevedono: il parere di congruità - da parte dell'Agenzia del demanio - sui singoli schemi di contratto di locazione; la preventiva elaborazione di un progetto della medesima Agenzia per gli eventuali interventi dell'ente previdenziale "necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili"; la determinazione di un canone di locazione in base ai valori di mercato e alla riduzione - da applicare sui medesimi - nella misura del quindici per cento⁹;

⁶ Cfr. il citato comma 4-*bis* dell'articolo 8 del D.L. n. 78 del 2010 (comma oggetto della novella di cui al **comma 2** del presente **articolo 34**).

⁷ Si ricorda che, in relazione alla disciplina vigente prima delle novelle di cui al presente **articolo 34**, sono stati emanati il [D.M. 20 giugno 2017](#) e la citata [direttiva interministeriale del 10 febbraio 2011](#).

⁸ Riguardo all'ambito degli enti previdenziali rientranti nella normativa sui suddetti piani triennali, cfr. *supra*, in nota.

⁹ Tale riduzione era posta mediante il richiamo dell'articolo 3, comma 6, del [D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135](#).

la possibilità di utilizzo - da parte sia dell'Agenzia del demanio sia dell'ente previdenziale interessato¹⁰ -, per la progettazione degli interventi di adeguamento, delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'Agenzia del demanio (nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) - utilizzo che era ammesso previo accordo, tra l'Agenzia medesima e l'ente previdenziale interessato, in merito all'individuazione degli interventi -. Da quest'ultima soppressione consegue che le spese di progettazione sono per intero a carico dell'ente previdenziale (ferma restando la possibilità di recupero delle stesse mediante i canoni di locazione in oggetto). Inoltre, una soppressione omologa a quest'ultima è operata dalla novella di cui al successivo **comma 2**, con riferimento alla possibilità - ora appunto soppressa - di utilizzo delle suddette risorse per il caso in cui il soggetto locatario del contratto di locazione da stipulare fosse una società *in house*¹¹.

Si ricorda che l'**alinea** del **comma 1** e le **relazioni illustrativa e tecnica** allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto¹² fanno riferimento, per le novelle in esame, anche all'esigenza di reperimento di nuove sedi per alcune pubbliche amministrazioni, esigenza che deriva dall'ampliamento di alcuni organici, connesso all'attuazione del [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#).

Le medesime **relazioni illustrativa e tecnica** osservano che le novelle sono intese a superare alcune difficoltà, le quali non hanno consentito un soddisfacente grado di attuazione della normativa in esame; in particolare, secondo le **relazioni**, occorre consentire la determinazione di un canone di locazione che costituisca, per gli enti previdenziali, un adeguato rendimento del capitale investito ed evitare il rischio che l'Agenzia del demanio sostenga spese di progettazioni inutili (si è infatti a volte verificato che, dopo tale attività di progettazione, l'ente previdenziale non ha proceduto all'acquisto dell'immobile).

¹⁰ Cfr., in merito, la **relazione illustrativa** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (relazione reperibile nell'[A.S. n. 564](#)).

¹¹ Riguardo alle società *in house*, cfr. *supra*.

¹² Le **relazioni illustrativa e tecnica** sono reperibili nell'[A.S. n. 564](#).

Articolo 34, comma 3
(Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dell'INAIL)

Il comma 3 dell'articolo 34 modifica¹³ **la disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto**. Si prevede che il numero dei componenti del nucleo possa essere sia pari a dieci unità sia inferiore a tale limite (mentre la norma previgente fissava il numero in dieci unità) e si consente che, in fase di prima applicazione, secondo la regolamentazione adottata dall'INAIL, il nucleo assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.

La disciplina legislativa oggetto delle novelle in esame prevede l'istituzione, in seno all'INAIL, di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti (mobiliari e immobiliari). La disciplina demanda ad un apposito regolamento dell'Istituto la definizione delle norme sul funzionamento del nucleo, le quali devono essere improntate a criteri che tengano conto della peculiarità delle diverse tipologie di investimento. I membri del nucleo - nell'ambito della composizione numerica oggetto **della suddetta novella** - sono selezionati, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto o delle altre pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni¹⁴) e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione; i membri dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse dall'INAIL sono in posizione di comando.

Il trattamento economico (comprensivo dei rimborsi delle spese) per i componenti del nucleo è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto; la misura non può essere superiore, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al [D.P.C.M. 21](#)

¹³ Le novelle di cui al presente **comma 3** concernono il comma 417 dell'articolo 1 della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), e inseriscono un successivo comma 417-bis.

¹⁴ Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[dicembre 2012, n. 262](#)¹⁵, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, al 50 per cento della medesima base di calcolo; quest'ultima è pari a 83.000 euro lordi (tale valore costituisce il limite massimo, previsto dal suddetto articolo 3, comma 5, per i compensi per i componenti esterni dei nuclei istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali dello Stato al fine del supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici). Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale.

In base alla clausola legislativa di invarianza degli oneri, l'INAIL assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

¹⁵ "Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici". Riguardo al suddetto articolo 3, comma 5, del regolamento, cfr. *infra*.

Articolo 35, comma 1 e 2
(Conservazione in digitale di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 35** hanno per oggetto la creazione di copie digitali da originali analogici, di atti e documenti giudiziari civili (a fini di conservazione sostitutiva del 'cartaceo').

Questi commi dell'articolo 35 dispongono in ordine alla **conservazione in modalità digitale di atti e documenti depositati in procedimenti giudiziari civili** - purché tali procedimenti siano definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno.

Com'è noto, il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) ha disposto - all'articolo 22 - che le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati originariamente su supporto analogico, abbiano, se prodotte mediante adeguato processo di riproduzione, la stessa efficacia probatoria degli atti pubblici e delle scritture private depositate presso uffici pubblici, originali.

Tuttavia il medesimo articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale ha previsto (al comma 5) che potessero individuarsi - con decreto del Presidente del Consiglio - particolari tipologie di documenti analogici originali unici per i quali, per esigenze di natura pubblicistica, permanga l'obbligo della conservazione dell'originale analogico (oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale debba essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico).

Ed il d.P.C.m. indi intervenuto (in data 21 marzo 2013) ha individuato, tra i documenti analogici originali unici per i quali permanga l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo, gli “atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria”, per i venti anni successivi.

Su questo ordito normativo interviene la disposizione dettata dal **comma 1**.

Essa prevede che le **copie per immagine su supporto informatico** di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili (si è ricordato, a condizione si tratti di procedimenti definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno), siano **idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, purché il cancelliere vi apponga la firma digitale, ne attesti la conformità all'originale e le inserisca nel fascicolo informatico**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico.

Siffatta disposizione è introdotta qual comma 4-*bis* dell'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale.

Essa inoltre demanda a decreto del Ministro della giustizia la determinazione - là dove siano state create copie digitali secondo i requisiti sopra ricordati - delle modalità di autorizzazione alla **distruzione degli originali analogici**, nonché le “garanzie” della completa distruzione anche a fini di tutela della *privacy*.

Ai fini della regolamentazione ministeriale è richiesto il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale (in quanto competente a disciplinare con linee guida, nei casi generali, la conservazione sostitutiva e la distruzione) nonché del Garante per la protezione dei dati personali (in quanto la distruzione di documenti originali è una forma di trattamento dei dati personali).

Il termine per l'adozione del decreto ministeriale è di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Sul processo civile telematico sono state dettate in corso di tempo un novero di disposizioni (dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, all'articolo 12 del decreto legislativo n. 149 del 2022).

In via regolamentare, è il d.P.R. n. 123 del 2001 a disciplinare l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile (così come nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti).

Entro il PNRR figura una specifica misura (M1 C1-38) la quale prevede l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili, entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 35, commi 3 e 4
(Modifiche al deposito telematico di atti e di provvedimenti nei processi civili)

I **commi 3 e 4** dell'**articolo 35** hanno ad oggetto l'**obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile**, al fine di sottolinearne la portata generale e assicurarne un'applicazione universale, dal momento che viene estesa la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi **il pubblico ministero e i magistrati**. Si prevede, inoltre, che le nuove **disposizioni** abbiano **effetto** a decorrere dal **1° marzo 2023** e che si applichino **anche ai procedimenti pendenti** a quella data.

Gli ultimi commi dell'articolo 35, in relazione ai quali **sono state apportate, nel corso dell'esame in sede referente, alcune modifiche formali**, apportano modifiche all'art. 196-*quater* disp. att. c.p.c., relativo all'**obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti**, che apre il Capo I del Titolo V-*ter*, dedicato alla giustizia digitale, introdotto dall'art. 4, comma 12, D.Lgs. n. 149 del 2022.

È opportuno ricordare che il summenzionato Capo I (*Degli atti e dei provvedimenti*) dà attuazione ai principi di delega (legge n. 206 del 2021) che impongono nei procedimenti civili il **deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici**. La riforma riconduce alle disposizioni di attuazione del codice le previsioni sul processo telematico contenute negli artt.16-*bis* ss. del decreto-legge n. 179 del 2012, contestualmente abrogato.

Il citato art. 196-*quater*, in particolare, dispone che il **deposito di tutti gli atti e i documenti delle parti**, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, abbia luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, riservando la facoltà per il giudice di ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti al ricorrere di ragioni specifiche, e al capo dell'ufficio di autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data adeguata e tempestiva conoscenza del malfunzionamento e dell'avvenuta riattivazione del sistema.

Con la **lettera a)** del **comma 3**, viene **espunto dall'art.196-*quater* disp. att. c.p.c. il riferimento ai processi davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione**, in quanto la disposizione ha carattere generale ed è destinata a trovare applicazione in tutti gli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria, alla luce della portata universale dell'obbligo di depositare tutti i documenti e gli atti di parte esclusivamente con modalità telematiche, e, al contempo, si **provvede ad estendere la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento**, ricomprendendovi **il pubblico ministero** oltre ai difensori e ai soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

La **lettera b)**, coerentemente, introduce l'**obbligo di deposito telematico di provvedimenti e verbali di udienza per i magistrati**, così da realizzare l'obiettivo perseguito dalla digitalizzazione PNRR, che in prevalenza ha lo scopo digitalizzare gli atti cartacei ancora prodotti dai giudici.

La disposizione mira ad estendere l'obbligo per i magistrati, modificando le previsioni del D.Lgs. n. 149 del 2022 nella parte in cui lo limita ai soli procedimenti monitori, come già in precedenza, salva in ogni caso la previsione che consente in talune circostanze di essere autorizzati al deposito cartaceo.

Quanto al **comma 3**, la relazione illustrativa rileva che attualmente nel processo civile è previsto un generalizzato obbligo di deposito telematico per i soggetti qualificati esterni (avvocati e consulenti tecnici), mentre per i magistrati tale obbligo sussiste solo nell'ambito dei procedimenti monitori. Questo frustra in parte l'obiettivo perseguito dalla **digitalizzazione PNRR**, che ha lo scopo di digitalizzare gli atti cartacei ancora prodotti dai giudici. La disposizione proposta mira quindi ad estendere l'obbligo di deposito telematico agli atti e ai documenti prodotti dal pubblico ministero (lettera a) e a tutti i provvedimenti del giudice e ai verbali di udienza (lettera b), modificando l'articolo 196-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte in cui – stante l'assenza di delega in tal senso nella legge 21 novembre 2021, n. 206 – conferma la precedente limitazione ai soli procedimenti monitori.

In tal modo si adempie alla misura M1C1-38, che prevede, tra l'altro, l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e la digitalizzazione integrale dei procedimenti civili entro il 31.12.2023 (*"The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office..."*). Resta comunque la previsione che consente ai magistrati, al ricorrere di determinate circostanze, di essere autorizzati al deposito cartaceo.

Inoltre, in merito alla modifica del dettato normativo per rimuovere il riferimento ai singoli procedimenti nei vari gradi di giudizio (lettera a), si ricorda che l'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 regola modi e tempi di efficacia delle disposizioni di cui si discute davanti a tribunale, corte d'appello e Corte di cassazione (comma 2) e davanti a giudice di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e Tribunale superiore delle acque pubbliche (comma 3), sicché, il riferimento, nelle disposizioni di attuazione del c.p.c., solo ad alcuni uffici giudiziari, era privo di giustificazione e foriero di dubbi interpretativi.

Il **comma 4** prevede che le **disposizioni** di cui al precedente **comma 3** abbiano **effetto** a decorrere dal **1° marzo 2023** e si applichino **anche ai procedimenti pendenti** a quella data, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 149 del 2022.

Si ricorda che, per effetto del citato art. 35, comma 2, la norma così modificata dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti dinanzi al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Al fine di evitare tale incongruenza e di consentire a coloro che ancora si avvalgono della facoltà di deposito cartaceo di adottare le necessarie misure organizzative, il comma 4 dell'articolo in esame prevede che la

modifica abbia effetto a decorrere dal 1° marzo 2023, specificando che essa si applicherà anche ai procedimenti già pendenti.

Il medesimo comma 4, inoltre, fa in ogni caso salvo il disposto dell'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in base al quale ai procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche l'articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c. si applica dal 30 giugno 2023.

Articolo 36

(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione)

L'**articolo 36** detta ulteriori disposizioni in materia di **deposito telematico** nei **procedimenti di volontaria giurisdizione**, apportando modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la possibilità di deposito telematico di atti processuali e documenti delle **parti private**, nonché, i relativi interventi connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi.

L'**articolo 36**, al **comma 1** prevede che nei **procedimenti** civili di **volontaria giurisdizione** anche le **persone** fisiche che stanno **in giudizio personalmente** possano **depositare** gli atti processuali e i documenti con **modalità telematiche**, avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche **adottate ai sensi del successivo comma 4 (precisazione introdotta nel corso dell'esame in sede referente)** dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Inoltre, viene stabilito che in tale evenienza il deposito si perfezioni esclusivamente con tali modalità e si specifica che gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale vengano trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a tale scopo predisposto dal Ministero della Giustizia, che non verrà inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici.

Più specificatamente, la disposizione intende estendere **gradualmente** la facoltà (ma non l'obbligo) di deposito digitale di atti processuali, limitatamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, alle persone fisiche che si costituiscono personalmente e che non operano professionalmente quali soggetti "abilitati esterni" all'uso dei servizi di consultazione, di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo, bensì come "utenti privati", secondo la definizione introdotta con l'articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il **comma 2** conferisce alla parte che scelga di avvalersi del portale per effettuare il deposito secondo modalità telematiche, il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulti da pubblici elenchi, la possibilità di manifestare la volontà di ricevere **comunicazioni** e **notificazioni** relative al procedimento **tramite il portale stesso**. Il riferimento è al comma 7 dell'art. 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 (conv. Legge n. 221 del 2012), in virtù del quale la parte, il cui indirizzo PEC non risulti da pubblici elenchi, nei procedimenti civili in cui sta in giudizio personalmente, possa indicare l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

Il **comma 3** demanda ad **uno o più decreti** del Ministro della giustizia l'individuazione dei **procedimenti** e degli **uffici giudiziari** in relazione ai quali sono destinate a trovare applicazione le disposizioni introdotte dal presente articolo.

Per consentire una graduale applicazione delle nuove disposizioni e una opportuna fase di sperimentazione, si prevede l'emanazione di uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia (secondo una prassi già consolidata in materia) ai fini della concreta individuazione degli specifici tipi di procedimento (quale, ad esempio, quello per la nomina di un amministratore di sostegno) e degli uffici giudiziari in cui viene attivato il servizio, nel rispetto di una dead line che, in armonia con gli **obiettivi del PNRR** (milestone con task "normativo" M1C1-38), è stata fissata al 1° gennaio 2025.

È previsto anche il rinvio a specifiche tecniche, stabilite con decreto direttoriale, per delega già contenuta nella norma primaria, che consentirà di emanciparsi, per l'emanazione, dal procedimento aggravato di cui al richiamato decreto ministeriale n. 44 del 2011.

Da ultimo, il **comma 4** dispone che le **specifiche tecniche** di cui al comma 1 siano adottate con decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La disposizione, in definitiva, mira a **ridurre l'accesso fisico** degli utenti privati agli uffici giudiziari e a **strutturare gli atti** da loro depositati, così da renderli lavorabili in modo automatizzato dagli applicativi di registro delle cancellerie, oltre a **standardizzarne la forma espositiva** per facilitarne la lettura da parte dei magistrati e dei componenti dell'ufficio per il processo.

Inoltre, sulla scorta delle prassi in uso presso i tribunali pilota, lo schema di atto prescritto dalle emanande specifiche tecniche permetterà agli utenti privati non assistiti da difensore tecnico di depositare, fin da subito, atti completi degli elementi generalmente richiesti dagli uffici giudiziari, **riducendo** al contempo la necessità di **richieste di integrazione e abbreviando**, conseguentemente, **i tempi procedurali**.

I risultati descritti sono essenziali per facilitare il raggiungimento, secondo la tempistica concordata, degli obiettivi PNRR di riduzione generale dell'arretrato e del *disposition time*.

Articolo 37

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

L'**articolo 37** modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedendo che anche le abrogazioni e modifiche disposte con l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in tema di controversie in materia di condominio, trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.

L'**articolo 37** modifica l'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" (la c.d. riforma Cartabia).

L'articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, come modificato da ultimo dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 380), contiene le disposizioni transitorie al regime della **mediazione** e a quello della **negoziazione assistita**, prevedendo che esse trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023¹⁶.

Nello specifico la modifica apportata all'articolo 41 del decreto legislativo n. 149 è volta ad allineare la data di applicazione delle abrogazioni e modifiche disposte con l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2022, con riguardo all'articolo 71-*quater* delle disp.att. c.c. in tema di controversie in materia di condominio, a quella prevista per l'applicazione delle sole disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale, contenute nell'articolo 7 del decreto stesso, per le quali si è stabilito, come detto, che siano applicabili a decorrere dal 30 giugno 2023.

L'articolo 2, comma 2, ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento all'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile prevedendo, in particolare:

- l'abrogazione del comma secondo (che individua l'organismo di mediazione competente per territorio per le mediazioni presentate dall'amministratore di condominio);
- modifiche al comma terzo, con richiamo all'apposita disciplina contenuta nell'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2001, n.28, per l'individuazione della maggioranza necessaria per la ratifica degli atti posti in essere dall'amministratore in sede di mediazione;

¹⁶ Più precisamente l'articolo 41 stabilisce che le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3) (in tema di accesso alla mediazione), d) (relativo ai casi in cui l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), sempre del decreto legislativo n. 149 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Per la puntuale descrizione dell'articolo 7 si veda il [dossier](#) relativo al decreto legislativo n. 149 del 2022.

- l'abrogazione dei commi quarto (legittimazione dell'amministratore in mediazione), quinto (maggioranza prevista per l'approvazione della proposta di mediazione) e sesto (termini per l'adozione delle delibere che autorizzano l'amministratore a partecipare alla mediazione).

Finalità dell'intervento d'urgenza, come si precisa nella **relazione illustrativa**, è quella di evitare e prevenire problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni adottate dal decreto legislativo medesimo in materia di mediazione civile e commerciale dell'amministratore di condominio.

Tutti gli interventi previsti dal citato articolo 2, comma 2, rappresentano il necessario completamento delle modifiche apportate in tema di mediazione dell'amministratore di condominio nell'ambito del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per le quali il nuovo testo dell'articolo 41, comma 1, dispone che siano applicabili a partire dal 30 giugno 2023.

Il descritto intervento è finalizzato, sottolinea sempre la relazione illustrativa, a evitare che le abrogazioni e le modifiche apportate dall'articolo 2, comma 2 all'articolo 71-*quater* delle disp.att.c.c. acquistino efficacia prima della prevista data di applicazione delle disposizioni ad esso correlate. Diversamente, l'applicazione del più volte richiamato articolo 2, comma 2, farebbe sorgere notevoli problemi di coordinamento in quanto prevedrebbe, per il periodo compreso tra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2010, anteriori alle riforme apportate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e la contemporanea applicazione del novellato testo dell'articolo 71-*quater* delle disp.att.c.c.

Articolo 38 *(Disposizioni in materia di crisi di impresa)*

L'**articolo 38**, al **comma 1**, eleva da 72 a **120** il numero di **rate** attraverso le quali può essere dilazionato il **debito verso l'Agenzia delle entrate** dell'impresa che accede all'istituto **della composizione negoziata della crisi**.

Il **comma 2** consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di **emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva** dalla **data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto** con cui si attesta la **composizione negoziata della crisi**.

Il **comma 3** dispone che, dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame **fino al 31 dicembre 2023**, le **certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi**, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possano essere **sostituite da autodichiarazioni dell'imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima** dalla presentazione **dell'istanza di accesso alla composizione negoziata** della crisi.

Il **comma 4** **rinvia di 18 mesi** l'entrata in vigore della disposizione dell'art. 199 del Codice della crisi d'impresa che prevede **l'attribuzione**, da parte della cancelleria del tribunale, **del domicilio digitale** al momento della pubblicazione della **sentenza di liquidazione giudiziale**.

I primi tre commi dell'articolo 1 – come chiarisce la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento - contengono misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata, preso atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici e alla opportunità di prevedere ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative.

• *La composizione negoziata della crisi*

La composizione negoziata della crisi è disciplinata dal Titolo II del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), come riscritto dal d.lgs. n. 83 del 2022, per inserirvi le disposizioni già in vigore a seguito degli interventi d'urgenza operati nel corso del 2021 (i già citati d.l. n. 118/2021 e d.l. n. 152/2021) al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR.

Obiettivo della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza.

Si tratta di in una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, e prevede il coinvolgimento di un **esperto che affianca l'imprenditore** commerciale (o agricolo) a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. L'esperto, nominato da una apposita commissione, è una figura professionale (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) dotata di precedenti esperienze nel

campo della soluzione di crisi d'impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata e redigere, al termine dell'incarico, una relazione che verrà inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all'imprenditore. Nel corso della procedura è prevista l'applicazione di **agevolazioni fiscali** e di misure protettive **a favore dell'imprenditore** per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza.

Una specifica disciplina è dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese, al fine di consentire che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria, e alle imprese di minori dimensioni.

Nel caso in cui l'esperto attesti che le trattative per la composizione negoziata della crisi si siano svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può accedere all'istituto del **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio, che prevede la presentazione di una proposta di concordato da parte dell'imprenditore stesso che deve essere verificata ed omologata dal tribunale.

È inoltre disciplinato un capillare sistema di segnalazioni per favorire una precoce emersione dello stato di crisi, che vede il coinvolgimento non soltanto gli organi di controllo societari, ma anche i c.d. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL), nonché banche e intermediari finanziari.

In particolare, il **comma 1** eleva da **72 a 120** il **numero di rate** attraverso le quali può essere dilazionato il **debito verso l'Agenzia delle entrate dell'impresa** che accede alle procedure di **composizione negoziata della crisi**, così incrementando il numero di rate previste dall'articolo 25-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Tale piano di rateazione più favorevole può essere concesso dall'Agenzia delle entrate nel caso di **comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa**, che deve essere **rappresentata nell'istanza di rateazione** (ai sensi del medesimo articolo 25-*bis*, comma 4 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e sottoscritta dall'esperto nominato dalla camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa per agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi e insolvenza.

Ai sensi del richiamato articolo 25-*bis*, comma 4 del Codice, nel caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di composizione negoziata della crisi, previa richiesta dell'imprenditore, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, l'Agenzia delle entrate concede un piano di **dilazione** fino ad un massimo di **settantadue rate mensili** delle somme **dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte** operate in qualità di sostituto d'imposta, Iva e Irap **non ancora iscritte a ruolo**, e relativi accessori.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo; la sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

Al riguardo si ricorda che la disciplina generale della dilazione delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, comma 1-quinquies del DPR n. 602 del 1973) prevede una specifica definizione legislativa della “comprovata e grave situazione di difficoltà”, che dà luogo all’innalzamento del piano di rateazione a 120 rate mensili. Tale situazione deve essere ancorata alla congiuntura economica; devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che la mancata riproposizione del requisito congiunturale è legato alla circostanza per cui l’agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa.

Trattandosi di rateazione concessa dall’Agenzia delle entrate, dal tenore letterale delle norme (e considerando il richiamo all’articolo 25, comma 4-*bis* del Codice che consente di dilazionare le somme non ancora iscritte a ruolo) la norma in commento sembra riguardare i soli **debiti tributari erariali** (con esclusione delle somme dovute, per esempio, a titolo di imposte locali).

Il **comma 2** intende agevolare i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti.

Tali creditori possono **emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva** (prevista dall’articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento, dalla **data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto** con cui si attesta la **composizione negoziata della crisi**.

• **La disciplina delle variazioni dell'imponibile IVA o dell'imposta**

La disciplina relativa alle note di credito IVA, contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata modificata diverse volte nel tempo.

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127 della legge n. 208 del 2015) aveva novellato l’articolo 26 allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, dunque, portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione per l’esercizio del relativo diritto.

Successivamente, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 567 della legge n. 232 del 2016) ha ripristinato la regola secondo cui l’emissione di nota di credito IVA e,

dunque, la possibilità di portare in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell'imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come chiarito dalla [Corte di Giustizia \(causa C-246/16\)](#), tale facoltà si fonda sull'assunto che, in presenza di talune circostanze e in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno tuttavia precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell'imposta.

L'articolo 18 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. *Sostegni-bis*), per le **procedure concorsuali**, ha ripristinato la **possibilità di esercitare il diritto alla detrazione** da mancato pagamento - emettendo **nota di credito IVA** - già a **partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura** concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di **infruttuosità della procedura**, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, **permane per le procedure esecutive individuali**.

L'applicazione della disposizione viene dunque ancorata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi con i quali si concludono le trattative per la composizione negoziata della crisi (articolo 23, comma 1, lettere *a*) e *c*) del D. Lgs. n. 14 del 2019) ovvero alla **domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione** dei debiti, nel caso di esperimento infruttuoso delle trattative.

Il Governo, nella Relazione illustrativa, chiarisce che la scelta di non ancorare la nota Iva all'omologazione da parte del tribunale è giustificata dalla circostanza per cui gli accordi e i contratti legati alla composizione negoziata (due dei tre esiti richiamati dalla norma in esame) non vi è omologazione alla quale collegare il suo effetto; rispetto agli accordi di ristrutturazione, a parere dell'esecutivo, il collegamento con la composizione ne giustifica un trattamento migliore rispetto agli accordi che non sono preceduti dalla composizione stessa (per i quali resta ferma la data di omologazione e non la pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese).

Sempre nell'ottica di favorire l'accesso degli imprenditori alla procedura di composizione negoziata della crisi si collocano le disposizioni contenute al **comma 3**, che sono volte alla **semplificazione degli obblighi documentali** cui deve adempiere l'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza per la nomina dell'esperto indipendente che fungerà da mediatore tra l'imprenditore e i creditori per agevolare il superamento della situazione di crisi.

Per la presentazione di tale istanza è richiesto l'inserimento, sulla piattaforma telematica appositamente istituita, di una serie di documenti, indicati in modo particolareggiato all'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi

d'impresa e dell'insolvenza). Alcuni di questi **documenti** sono nella diretta disponibilità dell'imprenditore (come ad es. i bilanci degli ultimi tre esercizi o l'elenco dei creditori), mentre altri sono **rilasciati da enti terzi**; per questi ultimi il comma 3 in commento dispone che possano essere sostituiti da **un'autodichiarazione** rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445/2000), **attraverso cui l'imprenditore attesti di averne fatto tempestiva richiesta** (ovvero almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza).

L'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 prevede che possano essere comprovati attraverso dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, anziché tramite la produzione di certificati rilasciati dagli enti competenti, alcuni fatti e qualità personali riguardanti una pluralità di condizioni, per lo più anagrafiche (nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia), di studio o professionali (titoli di studio, qualifiche e attestati professionali), ma anche reddituali (per l'accesso a determinati benefici), contributive e giudiziali (non aver riportato condanne penali, non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento).

Tali autodichiarazioni sostitutive hanno lo stesso valore dei certificati dei quali tengono luogo.

Si tratta, in particolare, delle seguenti certificazioni, previste rispettivamente dalle lettere e), f) e g) del citato art. 17, comma 3:

- il **certificato unico dei debiti tributari** di cui all'articolo 364, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019, rilasciato dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite;
- la **situazione debitoria complessiva** richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- il **certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi** di cui all'articolo 363, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019 con cui Inps e Inail comunicano congiuntamente i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi.

I citati articoli 363 e 364 del Codice non prevedono una tempistica definita per il rilascio delle suddette certificazioni, limitandosi l'art. 364 a stabilirne "la tempestività", mentre l'art. 363 demanda ad un apposito provvedimento di Inps e Inail la definizione dei "tempi per il rilascio del certificato unico". A tale proposito, si veda la [determinazione Inail n. 30 del 4 luglio 2019](#) che stabilisce un termine di 45 giorni dalla richiesta per rilasciare il certificato unico debiti per premi assicurativi.

L'art. 17, comma 3, lett. d), peraltro, prevede già che all'atto della presentazione dell'istanza alcune situazioni possano essere attestate tramite dichiarazioni sostitutive rese dall'imprenditore ai sensi del citato art. 46 del d.P.R. n. 445/2000; in particolare esse concernono la pendenza di eventuali ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e il deposito

di ricorsi per l'accesso agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Gli altri documenti richiesti dall'art. 17, comma 3, per l'istanza di nomina dell'esperto, che dà l'avvio alla procedura di composizione negoziata della crisi, sono:

- i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza (lettera a);
- un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare (lettera b);
- l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia (lettera c);
- un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza (lettera h).

Il secondo periodo del comma 3 circoscrive temporalmente **la possibilità di presentare tali autocertificazioni** in luogo dei certificati rilasciati dagli enti competenti, limitandola alle istanze avanzate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (24 febbraio 2023) e il **31 dicembre 2023**.

Come evidenzia la relazione illustrativa, tale disposizione si è resa necessaria per sbloccare le numerose istanze pendenti a causa dei tempi ad oggi necessari per il rilascio delle sopra richiamate certificazioni. La situazione attuale di blocco dell'accesso alla composizione negoziata sarebbe motivata dalla recente entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio 2022) e dovrebbe quindi essere riassorbita, secondo il Governo, in tempi ragionevoli: da qui la limitazione temporale dell'applicabilità della norma fino al 31 dicembre 2023.

Nella relazione si sottolinea, altresì, che nel periodo di vigenza della misura semplificativa prevista dal comma 3 dell'articolo 38, l'assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni di Agenzia delle entrate, Inps e Inail non creerà all'esperto problemi di valutazione circa la perseguibilità del risanamento, in quanto "l'interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall'articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l'estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell'impresa che ha chiesto l'avvio delle trattative".

Infine, **il comma 4**, nell'ambito del procedimento di liquidazione giudiziale, **rinvia di 18 mesi** dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (24 febbraio 2023) **l'attribuzione**, da parte della cancelleria del tribunale, **del domicilio digitale** che, ai sensi dell'art. 199, comma 1, del Codice dovrebbe essere assegnato contestualmente alla **pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale** ed alla formazione del fascicolo informatico

della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione richiamata “non appare allo stato realizzabile senza creare discrasie nelle attività degli uffici giudiziari non essendo le cancellerie in grado di provvedere, allo stato, a tale adempimento” ed è pertanto opportuno un rinvio al fine di completare gli interventi già in atto di implementazione delle risorse strumentali a disposizione. Nelle more dell’entrata in vigore del citato articolo 199 continuerà ad operare la disciplina vigente secondo la quale è il curatore a provvedere all’apertura di una PEC dedicata alla procedura di liquidazione, ponendo la relativa spesa a carico della massa attiva della procedura.

Articolo 39

(Modifiche all'art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di personale tecnico per la documentazione degli atti)

L'**articolo 39** modifica l'art. 51 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271) in materia di **personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti**, abrogando il limite di durata biennale dei contratti con le imprese e cooperative esterne e attribuendo al Ministero della giustizia, in luogo del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, la competenza all'individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle prestazioni.

L'**articolo 39** modifica il comma 2 e il comma 3-*bis* dell'art. 51 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

L'art. 51 disp. att. c.p.p. prevede, al comma 1 (che non è oggetto di modifica), che quando vi sia necessità di ricorrere a personale esterno per la documentazione degli atti nei casi previsti dagli artt. del c.p.p. 135, comma 2 (verbale redatto con la stenotipia), 138, comma 2 (trascrizione del verbale redatto con la stenotipia), e 139, comma 4 (trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva), l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al presidente della corte d'appello.

Il comma 2, nel testo previgente, prevedeva che ai fini di cui al comma 1 il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse disponibili, stipulasse contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.

Le relative procedure, secondo quanto previsto dal comma 3 (che non è oggetto di modifica), possono essere delegate al presidente della corte d'appello.

Il comma 3-*bis*, nel testo previgente, prevedeva che, ai fini dell'attuazione della delega di cui al comma 2, gli schemi di contratto nonché – previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti – la tipologia e il costo medio delle prestazioni fossero individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentito il direttore generale della giustizia penale.

In particolare, la **lettera a)** interviene sul comma 2 dell'art. 51 disp. att. c.p.p. **abrogando la previsione** per cui i contratti con imprese o cooperative di servizi specialistici finalizzati al reperimento del personale tecnico esterno di cui avvalersi per la documentazione degli atti debbano avere durata biennale.

Nella Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica si precisa come tale intervento risponda a esigenze di efficientamento e semplificazione, in quanto, considerati i tempi necessari per la definizione della gara, la durata biennale è inadeguata e il Ministero è costantemente obbligato a prorogare il contratto alla società aggiudicataria in attesa del completamento delle procedure della nuova gara.

La **lettera b)** interviene sul comma *3-bis* dell'art. 51 disp. att. c.p.p. prevedendo che la **competenza all'individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle prestazioni** sia attribuita al **Ministero della giustizia**, senza ulteriori specificazioni.

Nella Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica si precisa come anche tale intervento risponda a esigenze di semplificazione, consentendo di avvalersi della più ampia flessibilità organizzativa interna al Ministero della giustizia.

Articolo 40 *(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)*

L'**articolo 40** reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. Il **comma 1** interviene sulla legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il **comma 2** modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. I **commi 3-5** recano infine disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo **all'Agenzia delle entrate** il compito di depositare **appositi elenchi** delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti. **Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto un nuovo comma 4-bis**, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.

Più nel dettaglio il **comma 1, dell'articolo 40**, apporta modifiche alla legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

La **lettera a)**, modificando il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 130 del 2022, con finalità di accelerazione delle procedure, anticipa al **15 marzo 2023** la data entro la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria deve pubblicare la graduatoria finale della procedura di interpello (il termine di presentazione delle domande è scaduto il 14 febbraio 2023) per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni.

Con il **bando n. 9/2022 del 16 novembre 2022**, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha indetto [l'interpello](#) per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari. Nella formulazione originaria della norma, la pubblicazione della graduatoria finale era prevista entro sei mesi dalla pubblicazione del bando per l'interpello (dunque entro il 16 maggio 2023).

Il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 130 del 2022 ha previsto che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, dovesse bandire l'interpello per la copertura degli stessi. Come anticipato *supra*, il comma 7 ha previsto un termine di chiusura della

procedura di interpello: nella formulazione originaria della norma, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria era tenuto a pubblicare la graduatoria finale redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza.

La **lettera b)**, come riscritta nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022.

Il comma 5 dell'articolo 8, nella formulazione in vigore prima del decreto-legge in conversione, stabiliva che, **in sede di prima applicazione** della legge n. 130, ai fini della sua migliore implementazione, **entro sessanta giorni** dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, dovessero essere indette le **elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria**.

La lett. b) interviene quindi sulla **procedura per l'indizione** delle elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevedendo che le **elezioni** debbano essere **indette entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale** di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 130 del 2022 (vedi *supra*) e che debbano comunque avere luogo **non oltre il 31 maggio 2023**.

In seguito alle modifiche apportate in Commissione **la lett.b) prevede la soppressione** della previsione contemplata dal comma 5 dell'articolo 8, della legge n. 130, per la quale nell'ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la **rappresentanza in Consiglio di almeno** un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria. La disposizione sopprime altresì la previsione per la quale il **corpo elettorale** deve essere formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura.

Il comma 2, al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito, **modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado** dall'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. Si dispone altresì che il nuovo valore del giudizio monocratico nel processo tributario di primo grado si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

La legge n. 130 del 2022 ha attribuito alla competenza del **giudice monocratico** in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l'obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.

Il **comma 3**, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 “Giustizia tributaria” della Missione 1, Componente 2, Asse 2, del PNRR, reca disposizioni finalizzate ad **accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità** ai sensi dell’articolo 1, **comma 198**, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), e dell’articolo 291 c.p.c.¹⁷(che prevede la cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal giudice). A tal fine si prevede che l’**Agenzia delle entrate depositi**, entro il **31 luglio 2023**, presso la cancelleria della Corte di cassazione un **elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione**, con l’indicazione dei **versamenti dovuti**.

L'obiettivo della riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, da raggiungere entro la fine del 2022 (M1C1-35), è stato assunto dal nostro Paese in sede di Unione europea nell'ambito delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, l'intervento sulla giustizia tributaria è volto a ridurre il numero di ricorsi che giungono dinanzi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita. Ciò attraverso la riforma delle commissioni tributarie e:

- un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico;
- l'introduzione del rinvio pregiudiziale alla Cassazione, per risolvere dubbi interpretativi e per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte;
- il rafforzamento delle dotazioni di personale e l'intervento, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario.

Agli obiettivi previsti dal PNRR, si è dato attuazione con la legge n.130 del 2022, che ha introdotto, fra le altre, misure *ad hoc* per la Corte di Cassazione che hanno inciso sia sul piano strettamente organizzativo (reclutamento dei nuovi giudici tributari, elezioni componenti CPTG, nuovo assetto organizzativo della sezione tributaria della Corte di Cassazione), sia su quello *extra* processuale, disciplinando una procedura di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione (art. 5 della legge n. 130).

Nello specifico l’articolo 5 della legge n. 130 prevede la possibilità di **definire le controversie tributarie pendenti** alla data del 16 settembre 2022 per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore - determinato ai sensi dell'articolo 16, co. 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - non sia superiore a 100.000 euro, mediante il pagamento di un importo pari al 5% di detto valore. Quando invece l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della lite non sia superiore a 50.000 euro, ai fini della definizione è dovuto il pagamento di un importo pari al 20% del suo valore. Ai fini della definizione, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in

¹⁷ Tale disposizione è stata oggetto di modifica da parte del decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia).

pendenza di giudizio; comunque la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Quasi contestualmente a tale procedura deflattiva, come ricorda la relazione illustrativa, la legge di bilancio del 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto (articolo 1, commi da 186 a 205), ulteriori misure deflattive delle controversie tributarie e, in particolare, ha consentito di **definire** con modalità **agevolate** le **controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il **ricorso pendente è iscritto in primo grado**, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il **pagamento del 40%** del valore della controversia, in caso di **soccombenza** dell’Agenzia nella pronuncia di **primo grado** e **del 15%** del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di **secondo grado**. Con riferimento agli **effetti della definizione agevolata** delle controversie **sul processo tributario**, si prevede la **sospensione della controversia** fino al 10 luglio 2023 (termine portato al 10 ottobre 2023 dall’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2023), condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, ponendo in **capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data**, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata. **Al deposito della documentazione richiesta** dalle norme il processo è dichiarato **estinto** (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado. Si prevede inoltre che l’eventuale **diniego della definizione** sia **impugnabile** dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione; che il predetto **diniego** sia motivo di **revocazione** del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata; che la **revocazione** sia chiesta **congiuntamente all’impugnazione del diniego**. Il **comma 204** dispone in particolare in ordine al **rapporto tra la definizione agevolata prevista dalle norme in parola** e quella **disposta dalla riforma della giustizia tributaria**. Si chiarisce che la definizione della legge n. 130 del 2022 resta ferma ed è **alternativa** a quella prevista dalle norme in commento.

Le modifiche introdotte dalle norme in esame, come evidenzia sempre la relazione illustrativa, sono volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione del giudizio di competenza che compete alla Corte di Cassazione. Tale obiettivo è raggiunto attraverso la previsione, concretamente, di un sistema di un raccordo telematico tra gli Uffici dell’Agenzia delle entrate e la Corte di Cassazione in relazione alle domande di condono presentate agli Uffici.

In particolare, il comma 197 della legge di bilancio 2023 prevede che le controversie definibili con modalità agevolate siano sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento e in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 (termine portato al 10 ottobre 2023 dall’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto-

legge n. 34 del 2023). Entro la stessa data del 10 luglio 2023 (termine conseguentemente portato al 10 ottobre 2023 dall'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2023), il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la documentazione sopra menzionata (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).

Ai sensi del **comma 198**, nelle **controversie pendenti in ogni stato e grado**, se avviene il deposito tempestivo della predetta documentazione il **processo è dichiarato estinto**, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Si tratta di una misura che, come ricorda ancora una volta la relazione illustrativa non è una novità per l'ordinamento italiano, considerato che già il comma 8 dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, proprio al fine di raccordare gli Uffici fiscali con la Corte di Cassazione per la celere definizione delle liti fiscali, aveva previsto la trasmissione da parte degli Uffici "alle commissioni tributarie, ai tribunali ed alle corti di appello", di un elenco (cartaceo, non essendo in uso il processo civile telematico) delle liti pendenti per le quali era stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi della legge. E tale trasmissione, come è noto, alla sezione tributaria della Corte di Cassazione, facilitò in larga parte le dichiarazioni di estinzione del giudizio.

Sempre al fine di accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, questa volta ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 130 del 2022 (vedi *supra*) e dell'articolo 391 c.p.c. (*Pronuncia sulla rinuncia*)¹⁸, si prevede, poi al **comma 4**, che l'**Agenzia delle entrate depositi** presso la cancelleria della Corte, entro il 31 marzo 2023, un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonché dell'assenza di provvedimento di diniego.

Come sottolinea la relazione illustrativa il termine del 31 marzo 2023 è il limite massimo in considerazione dei tempi di sospensione del processo (120 giorni) e dell'eventuale diniego (entro 60 giorni dalla presentazione della domanda).

Si segnala che l'articolo 20, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 interviene sul citato comma 3 prevedendo il posticipo dal 31 luglio **al 31 ottobre 2023 del termine per l'adempimento dell'obbligo**, posto in capo all'**Agenzia delle entrate**, di depositare in Cassazione **l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione**, con **l'indicazione dei versamenti dovuti**.

¹⁸ L'articolo 391 c.p.c. prevede che sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione. Il rinunciante può essere condannato al pagamento delle spese, salvo che le altre parti abbiano aderito alla rinuncia. Il decreto di estinzione emesso dal presidente ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Viene inoltre modificato il riferimento normativo relativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità. Invece dell'articolo 291 del codice di procedura civile si fa riferimento all'articolo 391 del codice di procedura civile, allineando pertanto tale disposizione a quanto previsto al comma 4.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 41 *(Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile)*

L'**articolo 41** reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale – VIA degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.

Il **comma 1, lettera a)**, modificando l'articolo 8, comma 1, del Codice in materia ambientale ([decreto legislativo n. 152 del 2006](#)), inserisce i progetti relativi a **impianti “integrati” di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile** tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) aventi **priorità**, relativamente alle procedure di **valutazione ambientale di competenza statale**.

Si tratta, nello specifico, di “Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro”, voce recata dal punto 6-bis) dell'Allegato II alla Parte Seconda del medesimo Codice ambientale, **introdotta dalla lettera b) del comma 1 in esame**.

Con la predetta integrazione dell'Allegato II alla Parte Seconda del Codice, si rimette esclusivamente alla **VIA di competenza statale** la valutazione dei progetti concernenti gli impianti chimici in parola, volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile.

Si tratta in ogni caso di impianti chimici “**integrati**”, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro.

A tale riguardo, si deve rammentare che il punto n. 6) dell'Allegato II alla Parte Seconda del Codice ambientale indica le soglie di capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto (espressa in Gg, milioni di chilogrammi) al di sopra della quale gli impianti chimici integrati ricadono nella competenza statale.

Per **soglie inferiori**, gli impianti sono sottoposti a **VIA di competenza delle Regioni e della Province Autonome di Trento e Bolzano**, ai sensi dell'Allegato III della citata Parte Seconda del Codice ambientale.

Introducendo il nuovo punto *6-bis*), pertanto, **gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde e rinnovabile, sono sottoposti a VIA statale, indipendentemente dalla capacità produttiva complessiva dell'impianto**.

Si segnala che l'Allegato II rimette alla competenza statale gli impianti chimici integrati con capacità produttiva complessiva annua superiore a 200 milioni di chilogrammi di idrocarburi semplici o ossigenati, di 100 milioni di chilogrammi per gli altri prodotti chimici, organici o inorganici, di base.

Per gli impianti di produzione di gas (ivi compreso l'**idrogeno**), **secondo la normativa vigente fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, gli impianti con capacità produttiva complessiva minore di 100 Gg annui ricadevano nella VIA di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.**

Lo sviluppo dell'**idrogeno verde** è correlato a più misure nell'ambito della Missione 2, Componente 2, del **PNRR**, dedicata a “Transizione energetica e mobilità sostenibile”. In particolare, nell'ambito della citata componente, le riforme 3 e 4 sono rubricate, rispettivamente, a “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno” e “Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno”.

Rileva, in particolare, il traguardo, con scadenza primo trimestre 2023, **M2C2-20** - Riforma 3.1: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno.

Articolo 42
(Interventi di rinaturazione dell'area del Po e altre misure per l'approvvigionamento idrico)

L'articolo 42, modificato in sede referente, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell'area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d'azione concluso per il governo degli interventi. **In sede referente, è stato introdotto il comma 1-bis** che proroga il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico effettuate dall'Autorità di bacino distrettuale dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.

L'articolo 42, comma 1, dichiara di **pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell'area del fiume Po**, previsti nella Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, compresi nel Programma d'azione, approvato con [decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 2 agosto 2022, n. 96](#).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il Programma d'azione mira in particolare a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, garantendo il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse idriche, attraverso interventi di riqualificazione consistenti nella riattivazione e riapertura di lanche e rami abbandonati, nella riduzione dell'artificialità dell'alveo con particolare riferimento all'adeguamento dei "pennelli di navigazione", nella riforestazione diffusa naturalistica e nel contenimento di specie vegetali alloctone invasive.

La M2C4, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici, e la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, comprende azioni volte a rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici e a proteggere la natura e le biodiversità. In tale Missione è prevista la Linea di intervento 3 "Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine" e, in essa, l'[Investimento 3.3](#) "Rinaturazione dell'area del Po", che, in coerenza con le strategie nazionali e comunitarie, prevede di intervenire su un'area caratterizzata da pressioni antropiche che hanno inciso negativamente su alcuni *habitat* presenti e hanno aumentato il rischio idrogeologico. In sintesi, si prevede un investimento di 357 milioni di euro per riqualificare più di 1.500 ettari; riattivare 51 milioni di metri cubi di lanche e rami abbandonati; e ridurre l'artificialità dell'alveo di almeno 13 (secondo trimestre del 2024) e di almeno 37 km (primo trimestre 2026).

Il **comma 1-bis, aggiunto in sede referente**, modifica l'articolo 21-bis, comma 1, del D.L. 21/2022, al fine di prorogare il **completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico** effettuate dall'Autorità di bacino distrettuale dal 31 dicembre 2024 al **30 giugno 2025**.

Si specifica che la proroga in questione è volta a contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica previsti dal comma 1 della norma in esame.

Il comma 1 dell'art. 21-bis del D.L. 21/2022 stabilisce, nel testo vigente, che le autorità distrettuali di bacino procedono con il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 (il cui termine è ora prorogato al 30 giugno 2025),

finalizzato all'aggiornamento dei flussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

Si indica il fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche alla luce delle emergenze ambientali dovute agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane.

Il **Deflusso Ecologico** (DE) è definito come il volume d'acqua utile affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari. Il deflusso ecologico prevede che in ogni sezione di un corso d'acqua naturale la portata che transita abbia caratteristiche di naturalità, mantenendo valori non inferiori a quanto il fiume necessita per assicurare buone caratteristiche ecologiche.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente [scheda](#) sull'art. 21-bis del D.L. 21/2022.

Articolo 43

(Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC)

L'**articolo 43** consente l'**utilizzo** delle **risorse** destinate alla realizzazione degli **interventi** di cui al Programma di Riqualficazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (**PREPAC**) per la **copertura** dei **maggiori costi** che le stazioni appaltanti sopportano - in considerazione dell'aumento dei prezzi delle *commodity* energetiche e dei materiali da costruzione - limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi.

Quanto sopra disposto **non si applica** agli **interventi che hanno già beneficiato** dell'assegnazione delle risorse per far fronte al caro prezzi di cui all'articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).

La **relazione illustrativa**, a motivazione dell'intervento, afferma che "i recenti avvenimenti, che hanno determinato un significativo incremento dei costi di produzione e una variazione percentuale dei prezzi, stanno incidendo anche sugli originari importi di lavori contenuti nei Quadri Economici degli interventi (..) del PREPAC (..). In particolare, a seguito degli aggiornamenti dei prezzari regionali di cui all'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91/2022, ne è derivato, per le stazioni appaltanti, un rilevante aumento dei costi da sostenere e per tali ragioni non coperti dalle risorse impegnate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di soggetto erogatore, con un significativo rallentamento rispetto all'attuazione delle varie fasi previste nei cronoprogrammi".

L'**articolo 44**, composto da un unico comma, dispone che - per **fronteggiare** gli **aumenti eccezionali dei prezzi** delle *commodity* energetiche e dei materiali da costruzione **in relazione agli appalti pubblici** per il miglioramento della **prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione** - le risorse, di cui all'articolo 5, comma 13, del D.lgs. n. 102/2014, destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualficazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (**PREPAC**), limitatamente agli **interventi di completamento e attuazione** dei programmi stessi, di cui al citato articolo 5, comma 2, **possono essere** altresì **destinate** alla **copertura dei maggiori costi** che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione dell'aumento dei prezzi.

L'**articolo 5, comma 2** del **decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102**, da ultimo modificato dall'articolo 19 del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022), ha previsto che l'allora Ministero dello Sviluppo Economico - ora, per competenza, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - di concerto con le Amministrazioni competenti, e in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, predisponga, entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un **Programma per la Riqualficazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale - PREPAC** - in grado di conseguire la **riqualificazione** energetica

almeno pari, secondo quanto dispone il comma 1, al **3% annuo** della superficie coperta utile climatizzata. Al fine di elaborare il programma, le P.A. centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014, e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione degli immobili dalle stesse occupati e le trasmettono, nei 15 giorni successivi, al Ministero dell'ambiente (comma 3)¹⁹.

Alla realizzazione del Programma sono destinate le **risorse** di cui all'**articolo 5, commi 12 e 13**, del D.lgs. n. 102/2014, nei limiti delle effettive disponibilità. Si tratta delle risorse dell'*ex* Fondo per le reti di teleriscaldamento e delle risorse che traggono origine dal pagamento delle quote "*Emission Trading System* (Eu- ETS)" da parte delle grandi imprese che operano all'interno dell'Ue. Il **comma 12** ha infatti disposto il trasferimento all'entrata del bilancio statale delle risorse del Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento²⁰, per l'importo di 5 milioni nel 2014 e di 25 milioni nel 2015, per la loro successiva riassegnazione alla spesa.

Il comma 12 ha disposto che il finanziamento suddetto può essere integrato:

- **fino a 25 milioni** di euro annui per il **periodo 2015-2030**, a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo fondo per le reti di teleriscaldamento;
- fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e **fino a 50 milioni** di euro annui per il **periodo 2021-2030** a valere sulla quota dei **proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂**, di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, destinate ai progetti energetico-ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A seguito del **trasferimento delle competenze in materia di energia al MASE**, disposto dal D.L. n. 22/2021, i capitoli in questione sono allocati, dall'anno 2022, nello stato di previsione del MASE²¹.

Ai sensi del **comma 13**, le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con risorse comunitarie, nazionali e locali dedicate all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e dei Ministeri interessati, **sono utilizzate anche per la copertura delle spese** derivanti dalla realizzazione di **diagnosi energetiche** finalizzate all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 in commento, quindi di cui al PREPAC, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE.

¹⁹ Il coordinamento e monitoraggio dell'avanzamento del Programma è demandato alla **Cabina di Regia per l'efficienza energetica**, presso il Ministero dell'Ambiente, che si avvale del Gruppo di Lavoro ENEA – GSE per il supporto tecnico (comma 1). Le modalità per l'esecuzione del programma sono state definite con **D.M. 16 settembre 2016**. La normativa prevede poi l'esclusione dal programma di talune tipologie di immobili, tra i quali quelli tutelati dai beni culturali, a determinate condizioni e modalità (comma 6).

²⁰ Tale Fondo, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, è stato istituito presso la CSEA.

²¹ Come evidenzia la Corte dei Conti, fino al 2021, il **cap. 7660/pg. 1- 3/MISE** è stato il capitolo su cui sono confluite tutte le risorse del **Fondo** da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla **promozione** ed al **miglioramento dell'efficienza energetica** del **PREPAC**.

La tabella che segue, tratta dall'ultima [Relazione](#) del luglio 2021 della Corte dei Conti, *Interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A centrale (2015-2020)*, riporta il dettaglio delle fonti di finanziamento del PREPAC per il periodo 2014 – 2020:

Tabella n. 1 - Fondo nazionale per il Prepac, art. 5, c. 12, del d.lgs. 102/2014

E. F.	Ministero per lo sviluppo economico		Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare
	Quote ETS	Ex Teleriscaldamento	Quote ETS
2014	10.000.000	5.000.000	10.000.000
2015	15.000.000	25.000.000	15.000.000
2016	15.000.000	25.000.000	15.000.000
2017	15.000.000	25.000.000	15.000.000
2018	15.000.000	25.000.000	15.000.000
2019	15.000.000	25.000.000	15.000.000
2020	15.000.000	25.000.000	15.000.000
Totale	100.000.000	155.000.000	100.000.000

Fonte: Mise e Mattm.

La Corte dei Conti evidenzia che, fino al 2021, il **cap. 7660/pg. 1-3/MISE** è il capitolo su cui sono confluite tutte le risorse del **Fondo** da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla **promozione** ed al **miglioramento dell'efficienza energetica** del **PREPAC**. Dall'anno 2022, il **cap. 7660 è allocato sul MASE**.

Al riguardo, sulla base delle **informazioni** fornite dalla competente Direzione generale del MASE e dalla ragioneria generale dello Stato **RGS** presso il MEF, si evidenzia, con riferimento al **capitolo 7660/MASE**, che i piani gestionali interessati dal PREPAC sono prevalentemente il pg. 2 denominato "*Interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale*" istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 102/2014. Il pg. 4 denominato "*Potenziamento e accelerazione del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale*" istituito ai sensi dell'art. 1, comma 232 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018). Il pg. 4 ha avuto uno stanziamento per gli effetti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 232, pari a 25 milioni di euro per il 2019, e ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022²².

²² In data 4 dicembre 2020, coerentemente con quanto disposto all'articolo 9, comma 3 del DM PREPAC, il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Agenzia del demanio mediante la stipula di apposita convenzione l'esecuzione di 16 interventi relativi all'annualità 2019 del programma, che insistono su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. Le risorse per la realizzazione degli interventi oggetto della Convenzione ammontanti complessivamente a 17.247.922 euro e sono state trasferite nel 2021 dal capitolo 7660 pg 2/MISE al capitolo 7753 pg 1/MEF mediante variazione compensativa ai sensi dell'articolo 19, comma 24 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In data 17 giugno 2021, coerentemente con quanto disposto all'articolo 9, comma 4 del DM PREPAC, il Ministero dell'ambiente ha affidato con la stipula di apposita convenzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esecuzione degli interventi relativi alle annualità 2018 e 2019 del programma,

Si evidenzia che, nell'anno 2023, il cap. 7660/MASE, al **pg. 2**, reca **79,4 milioni** di euro (risorse del fondo ex teleriscaldamento) quali residui di *lett. f* (somme ancora da impegnare) provenienti dall'anno 2022; al **pg. 4** reca **5,9 milioni** di euro circa quali residui di *lett. f* (somme ancora da impegnare) provenienti dall'anno 2021 e **40 milioni** quali residui di *lett. f*) provenienti dall'anno 2022. La competenza 2023 del pg. 4 espone 25 milioni di euro.

L'articolo qui in esame dispone altresì che **quanto ivi previsto non si applica agli interventi già beneficiari** dell'assegnazione delle **risorse** dei fondi di cui all'articolo 26 del **D.L. n. 50/2022** (L. n. 91/2022).

L'art. 26 del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ha introdotto disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare il comma 4 di tale articolo stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri nei casi di insufficienza delle risorse a disposizione della stazione appaltante (indicate nei periodi quarto e quinto del comma 1 del medesimo articolo). In tali casi viene disciplinato il **ricorso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** di cui all'art. 7 del D.L. 76/2020 o del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-*septies* del D.L. 73/2021. Per le finalità indicate viene previsto un consistente rifinanziamento di entrambi i fondi citati. Si fa notare che il rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è destinato (ai sensi della lettera a) del comma 4) agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, nonché agli interventi per i quali sono stati nominati commissari straordinari dal decreto-legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019). Agli interventi diversi da quelli testé menzionati (lettera b) del comma 4) è destinato il rifinanziamento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi.

Il comma 7 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 prevede - **in caso di insufficienza delle risorse a disposizione**, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (vale a dire il 18 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, dal PNRR – l'istituzione, nello stato di

che non ricadono su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle Manutenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo. Le risorse per la realizzazione degli interventi oggetto della convenzione ammontano complessivamente a 28.481.374,67 euro. Nel 2022 26.191.635,00 euro sono stati trasferiti dal capitolo 7660 pg 4 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ai capitoli 7471 pg 1 e 7554 pg 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante variazione compensativa ai sensi dell'articolo 20, comma 23 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In data 5 dicembre 2022, il Ministero dell'ambiente ha affidato all'Agenzia del demanio mediante la stipula di apposita convenzione l'esecuzione di otto interventi relativi all'annualità 2020 del programma, che insistono su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. Le risorse per la realizzazione degli interventi oggetto della Convenzione ammontanti complessivamente a 7.954.824,00 euro sono state trasferite dal capitolo 7660 pg 4 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente al capitolo 7753 pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mediante variazione compensativa ai sensi dell'articolo 20, comma 23 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del "**Fondo per l'avvio di opere indifferibili**". A tale fondo possono altresì accedere gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al PNC e quelli in relazione ai quali siano stati nominati commissari straordinari dal decreto-legge "sblocca cantieri", nonché ulteriori opere indicate nel medesimo comma (tra cui quelle per il Giubileo 2025 e per le olimpiadi Milano-Cortina del 2026).

Articolo 44

(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR)

L'articolo 44 reca disposizioni finalizzate a garantire un'**adeguata copertura finanziaria** anche per le annualità **2025 e 2026** per l'attivazione di misure di **assistenza tecnica** al **Dipartimento PNRR** e ai **soggetti attuatori** per gli **interventi PNRR** di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'intervento normativo di cui all'articolo in commento si rende necessario al fine di garantire un'**adeguata copertura finanziaria** del **Piano** per l'attivazione di **misure di assistenza tecnica** al **Dipartimento PNRR** e ai **soggetti attuatori** per gli **interventi PNRR** di competenza **del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** (già Ministero della transizione ecologica-MiTE) anche per le annualità 2025 e 2026, pertanto, fino alla sua conclusione, in quanto fuori dal campo di ammissibilità della spesa.

In proposito, [l'articolo 26 del decreto-legge n. 36 del 2022](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, ha previsto per il Dipartimento PNRR del MASE **risorse** finalizzate a garantire il **supporto tecnico-operativo** per le **misure attuative del PNRR di competenza del MASE**.

Lo stanziamento in parola è stato previsto sul capitolo n. 1055, Piano di Gestione n. 3, relativo alle "Spese per il supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR". Nello specifico, il comma 2 del citato articolo 26 prevede stanziamento di CP e di CS pari a 5 milioni di euro per le annualità 2022-2023-2024.

In risposta al **D.P.C.M.** per la **definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025**, che ha previsto per il Ministero di Transizione Ecologica (MiTE) un risparmio di spesa pari, rispettivamente, a 3,8 milioni di euro per il 2023, 5,2 milioni di euro per il 2024 e 6,5 milioni di euro per il 2025, sono stati previsti **risparmi di spesa**, a valere sul cap. di bilancio di nuova istituzione n. 1055, "Spese per lo svolgimento delle attività in attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR", pari a 0,5 milioni per l'annualità 2023 e 2024.

Conseguentemente, dall'articolo in esame (comma 1), l'**importo** viene **ridotto a 4,5 milioni** di euro per le predette annualità (gli anni 2025 e 2026).

Articolo 45, commi 1-2-ter
(Utilizzo dei proventi delle aste CO2 e disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico)

L'articolo 45, comma 1, prevede che – nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *Made in Italy* – un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato a particolari spese per il supporto tecnico-operativo. Il comma 2 prevede che la gestione del Fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) può essere affidata direttamente a società *in house* del Ministero dell'ambiente.

Il **comma 2-bis**, introdotto **in sede referente**, stabilisce l'impignorabilità delle risorse del "Fondo italiano per il clima".

Il **comma 2-ter**, anch'esso introdotto **in sede referente**, prevede un incremento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana.

Utilizzo dei proventi delle aste di CO2 (comma 1)

Il **comma 1** prevede che – nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del *Made in Italy* – un importo fino al **limite massimo annuo di 3 milioni di euro** può essere destinato alle **spese per il supporto tecnico-operativo** assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione di una serie di attività (elencate dal comma 7 dell'art. 47 del D.Lgs. 47/2020) volte principalmente alla riduzione delle emissioni di gas serra.

L'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 47/2020 (di recepimento della normativa europea in materia di Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE recata dalla direttiva 2003/87/CE s.m.i.) prevede, tra l'altro, che il 50% dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) e al Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del *Made in Italy* in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e del 30% al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Il successivo comma 7 dispone che le citate risorse assegnate sono destinate ad una serie di attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 47/2020. In sintesi, l'elenco delle attività recato dal comma citato comprende, tra le altre, le seguenti:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra;

- b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) sviluppare le energie rinnovabili e altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e a incrementare l'efficienza energetica;
- d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo;
- e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
- f) favorire il sequestro di CO₂ mediante silvicoltura;
- g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
- h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂;
- i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
- l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite;
- m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni;
- n) coprire una serie di spese, tra le quali quelle amministrative connesse alla gestione del sistema ETS.

La relazione illustrativa sottolinea che il comma in esame prevede “una modifica del comma 7, lettera n), al fine di destinare una quota delle risorse in parola alla copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l’efficace attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle attività di cui al suddetto comma, quali il supporto alla definizione delle politiche nazionali in tema di energia e clima volte alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, nonché all’attuazione, gestione e monitoraggio di programmi, misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, che coincidono con gli obiettivi specifici del PNRR”. Tali finalità non sono tuttavia menzionate nel testo della disposizione in esame.

Gestione del Fondo per l’attuazione delle misure del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (comma 2)

Il **comma 2** dell’articolo in esame reca una disposizione volta a disciplinare la gestione delle risorse del **Fondo per il finanziamento dell’attuazione delle misure del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (PNCIA)**.

Il comma 498 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) – al fine di assicurare l’efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall’Italia – ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), un apposito Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023, 100 milioni di euro per l’anno 2024, 150 milioni di euro per l’anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Una riduzione di tali risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, è stata operata dall’art. 11, comma 5-*decies*, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228.

Il comma 498 ha inoltre demandato ad appositi **decreti ministeriali** (adottati dal “Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza”) la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in questione, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Si ricorda che l'art. 4 del D.Lgs. 81/2018 prevede che il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA):

- è lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni;
- è elaborato dal Ministero dell'ambiente;
- è predisposto entro il 30 settembre 2018 ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere della Conferenza unificata. L'adozione di tale programma è stata prevista dal PNRR come obiettivo da raggiungere entro il 31 dicembre 2021. Tale traguardo (identificato dalla sigla M2C4.3-R.3.1-7) è stato conseguito con l'emanazione del [D.P.C.M. 23 dicembre 2021](#).

Il comma in esame prevede che con i citati decreti può essere altresì previsto che la **gestione del Fondo** in questione sia **affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente** e della sicurezza energetica e che i relativi **oneri di gestione** siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel **limite** del 2% delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'1% per gli anni successivi.

Impignorabilità delle risorse del “Fondo italiano per il clima” (comma 2-bis)

Il **comma 2-bis, introdotto in sede referente**, prevede l'impignorabilità delle risorse del “Fondo italiano per il clima” – istituito e disciplinato dall'articolo 1, commi 488-497, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) (v. *infra*) – e dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile.

Si ricorda che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi è disciplinato dalla sezione I del capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile e si esegue, ai sensi dell'art. 543, primo comma, mediante atto notificato al terzo e al debitore.

In particolare, l'art. 547 c.p.c. (Dichiarazione del terzo) prevede che il terzo, con dichiarazione inviata mediante raccomandata o PEC al creditore procedente, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, specifichi di quali somme è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento, e specifichi altresì i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o ha accettato.

• *Il Fondo italiano per il Clima*

Il Fondo italiano per il Clima – istituito e disciplinato dall'articolo 1, commi 488-497, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) – è un fondo rotativo destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale, dei quali l'Italia è parte. La dotazione del fondo per il clima è pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il comma 497 prevede che la dotazione del Fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali.

Il comma 488 ha demandato a uno o più decreti ministeriali la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [D.M. 21 ottobre 2022](#).

Il Fondo (in base al disposto del comma 489) può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione europea, attraverso: l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento; la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie; il rilascio di garanzie, anche di portafoglio.

La gestione del Fondo è affidata (dal comma 493) alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. sulla base di apposita convenzione con il Ministero dell'ambiente, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo medesimo.

Il comma 496 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Comitato di indirizzo (a cui spetta la definizione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento del Fondo) e di un Comitato direttivo del Fondo (a cui spetta deliberare in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa). In attuazione del medesimo comma – che ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e delle modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo – è stato emanato il [D.M. 21 ottobre 2022](#).

Finanziamento del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana (comma 2-ter)

Il **comma 2-ter**, introdotto in **sede referente**, prevede un **incremento complessivo di 90 milioni di euro** (30 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana istituito dall'art. 30, comma 14-ter, primo periodo, del D.L. 34/2019.

Tale primo periodo – così come riscritto dall'art. 51, comma 1, lett. b), del D.L. 104/2020 – ha previsto, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, l'istituzione di un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Tale lettera d) prevede, quale criterio di delega da seguire nel recepimento della direttiva 2008/50/CE che, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, si promuova l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.

Le risorse previste dal primo periodo del comma 14-ter dell'art. 30 del D.L. 34/2019 sono state incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022 dal comma 829 dell'art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, dall'art. 42, comma 5-ter, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

Il secondo periodo del comma 14-ter ha previsto che in sede di Conferenza Stato-Regioni è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010.

A causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico previste dalla direttiva sono state avviate nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione (v. *infra*).

Il comma in esame indica le **finalità dello stanziamento** in questione, precisando che lo stesso è volto:

- ad accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE;
- al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- a sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura.

È altresì disciplinata la **copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo, stabilendo che agli stessi si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo** previsto dal comma 498 dell'art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) e destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal **Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico** (v. *supra*).

• **Le procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria**
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'UE)

A causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico previste dalla direttiva 2008/50/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010, sono state avviate nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione:

1) per la procedura di infrazione 2014/2147 ("Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle PM10 in determinate zone e agglomerati italiani"), il 10 novembre 2020 è già stata adottata una [sentenza di condanna](#) da parte della Corte di giustizia europea ([causa 644/18](#)). Secondo la Commissione, dal 2008 l'Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. La [sentenza](#) condanna alle spese la Repubblica italiana.

2) il 7 marzo 2019, con la procedura di infrazione 2015/2043, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte europea di giustizia ([causa 573/19](#)) per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. I valori limite di NO2 stabiliti dalla legislazione dell'Ue in materia di qualità dell'aria ambiente, di cui alla direttiva 2008/50/CE, avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010.

La Corte di Giustizia si è pronunciata con [sentenza](#) il 12 maggio 2022 riconoscendo l'inadempimento dell'Italia e condannandola alle spese.

3) il [30 ottobre 2020](#) la Commissione ha avviato la procedura di infrazione 2020/2299 invitando l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato (PM2,5). La Commissione afferma che i dati disponibili per l'Italia dimostrano che dal 2015 il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po (fra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano). Inoltre le misure previste dall'Italia non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Articolo 45, commi 2-quater-2-octies
(Pratiche agricole sostenibili per aumentare l'assorbimento di carbonio)

L'**articolo 45, comma 2-quater** istituisce presso il CREA il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. Tali crediti **non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA** (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*) e **rilevano**, ai fini dell'impiego su base volontaria, **esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile (comma 2-quinquies)**. Le modalità di certificazione dei crediti ai fini dell'iscrizione nel Registro e la gestione del Registro stesso sono definite da **linee guida** adottate con decreto interministeriale previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (commi 2-sexies e 2-septies). Infine è prevista la clausola di invarianza finanziaria (2-octies)

Il **comma 2-quater** istituisce il **Registro pubblico dei crediti di carbonio** generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria **CREA**, al fine di valorizzare le **pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili**, in grado di migliorare le capacità di **assorbimento del carbonio atmosferico**, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali. Il comma in esame dispone inoltre che i **crediti** in questione sono **utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale**, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al D.M. Ambiente 1 aprile 2008.

CREA- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Si ricorda che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (**CREA**) - ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (MASAF) - nasce dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). L'unione deriva dall'esigenza di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli *spin off* tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica (articolo 1, comma 381, della [L.n.190/2014](#), come modificato dall'articolo 1, comma 668, della [L.n.208/2015](#)).

L'ente è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria; persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l'attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell'attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del proprio Statuto e

dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità. Inoltre, fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN). Il Consiglio predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni

Con un Comunicato del 5/08/2022 il Ministero ha reso nota l'approvazione del nuovo [Statuto del CREA](#).

Le pratiche in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico

Al fine di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici il [Piano strategico nazionale della PAC](#) comprende una serie di interventi e azioni volti a ridurre le emissioni di gas climalteranti e ad aumentare le capacità di sequestro del carbonio del settore agricolo e forestale, nonché a ridurre le emissioni di metano e protossido di azoto connesse alla gestione degli allevamenti zootecnici e all'impiego di fertilizzanti azotati di sintesi. Infatti, tra le norme della condizionalità ritroviamo:

- il mantenimento dei prati permanenti e il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000;
- la protezione adeguata di zone umide e torbiere;
- la rotazione delle colture;
- la copertura del suolo.

Nell'ambito del primo Pilastro, l'Eco-schema 2 "Inerbimento delle colture arboree" e l'Eco-schema 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" contribuiscono sia a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra che a incrementare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli ed a favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo.

Sebbene gli interventi del primo Pilastro siano quelli maggiormente connessi alla riduzione delle emissioni, anche il secondo Pilastro, tra gli interventi dello sviluppo rurale, include una serie di misure utili ad aumentare la capacità di sequestro del carbonio del suolo e tra queste ritroviamo: la copertura del suolo (incluso l'inerbimento delle superfici arboree e delle colture intercalari), la lavorazione ridotta, la permanenza dei residui colturali sulla superficie del suolo o il loro interrimento, la gestione sostenibile degli apporti di sostanza organica, la conversione dei seminativi in prati e pascoli, il mantenimento dei prati permanenti, i terreni a riposo, l'agro-forestazione, l'agricoltura biologica, la produzione integrata, l'agricoltura di precisione, le infrastrutture ecologiche (ad es. fasce tampone, fasce erbacee, boschetti, prati umidi e zone umide, ecc.) e gli investimenti per la promozione delle energie rinnovabili e la copertura degli stoccaggi [\[PianetaPSR\]](#).

Il **comma 2-quinquies** dispone che i crediti di cui trattasi:

- **non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA** (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*);
- pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, **rilevano**, ai fini dell'impiego su base volontaria, **esclusivamente**

per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal successivo comma 2-*sexies*, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).

Si può affermare, in estrema sintesi, che attualmente esistono due tipologie di *carbon offset markets*, all’interno dei quali si possono comprare o vendere i c.d. crediti di carbonio, vale a dire crediti corrispondenti ad attività di riduzione delle emissioni di CO₂ che possono essere acquistati per compensare l’eccesso di emissioni. Tali due tipologie sono:

- i mercati regolamentati, cioè i mercati creati e regolati da regimi di riduzione dell’anidride carbonica, solitamente istituiti a livello nazionale e sovranazionale; celebre è quello previsto all’interno del Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’Unione Europea (EU-ETS) avviato con la direttiva 2003/87/CE (le cui norme di recepimento nell’ordinamento nazionale sono contenute nel D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47): in estrema sintesi, l’EU-ETS prevede un meccanismo di *cap and trade*, attraverso cui ogni Stato fissa una soglia (*cap*) alla quantità di emissioni che possono essere generate dalle imprese coperte dal sistema. All’interno del tetto massimo, le imprese ricevono o acquistano quote di emissioni di riduzione di emissioni (CER) che possono scambiare (*trade*) tra loro a seconda delle necessità.
- i mercati volontari, che consentono alle imprese di acquistare crediti di carbonio emessi da enti accreditati che certificano la riduzione di emissioni di CO₂ a partire da progetti di carattere volontario.

Per quanto riguarda il succitato CORSIA, esso – come ricordato nella [sezione “CORSIA” del sito web del Ministero dell’ambiente](#) – è “uno schema internazionale di regolazione delle emissioni di CO₂ derivanti dall’Aviazione Civile previsto dalla Risoluzione ICAO A39-3 adottata dalla 39^a Assemblea Generale ad ottobre 2016”. Tale Schema, che diverrà obbligatorio a partire dal 2027 per tutti gli Stati partecipanti, salvo esenzioni, mira a stabilizzare le emissioni dell’aviazione al 2020, richiedendo agli operatori di linee aeree di acquistare crediti di compensazione per compensare le emissioni di CO₂ in eccedenza rispetto allo scenario di riferimento. Nella citata sezione viene inoltre ricordato che “il CORSIA si inserisce nel contesto europeo di regolazione delle emissioni aeree disciplinato dal sistema di scambio *Emissions Trading*, al quale diversi operatori aerei europei ed internazionali sono già soggetti. A tal fine è stato approvato il Regolamento (UE) 2392/2017, il quale ha avviato il processo di integrazione del sistema CORSIA in Europa, con il sistema *Emission Trading System* (ETS) già disciplinato dalla Direttiva CE 2003/87. In sostanza, nell’Unione Europea, il CORSIA si attua per mezzo dell’ETS. Questo al fine di evitare un eccessivo carico amministrativo per gli operatori aerei”.

Si osserva che la disposizione in esame appare in linea con le finalità perseguite dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti di carbonio ([COM\(2022\) 672 final](#)), c.d. regolamento *carbon farming*, che ha l’obiettivo – come evidenziato nella [sezione “Certificazione degli assorbimenti di carbonio” del sito web della Commissione europea](#) – di “espandere l’assorbimento sostenibile del carbonio e incoraggiare l’uso di soluzioni innovative per la cattura, il riciclaggio e lo stoccaggio di CO₂ da parte di agricoltori, silvicoltori e industrie. Si tratta di un passo necessario e significativo verso l’integrazione dell’assorbimento del carbonio nelle politiche climatiche dell’UE”. Si ricorda che, come precisato dall’art. 1 della proposta di regolamento in questione, il quadro volontario

dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio non si applica alle emissioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

Si fa tuttavia notare che, nella [nota inviata dall'ISPRA alla 5^a Commissione](#), viene criticata la disposizione in esame sostenendo, tra l'altro, che la materia in essa trattata (definizione e regolamentazione dei mercati volontari) "è in via di definizione a livello internazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi (articolo 6) e comunitario. È stata infatti presentata nel mese di dicembre 2022 una proposta di introduzione di una specifica regolamentazione dei mercati volontari che comunque non saranno oggetto di contabilizzazione a livello UE fino al 2030 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7156)".

In relazione al succitato Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al [D.M. Ambiente 1 aprile 2008](#), si evidenzia che lo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2 di tale decreto, ha il compito di quantificare "il bilancio netto di gas ad effetto serra generato dalla superficie nazionale, in conseguenza di attività di Uso delle Terre, Variazione di Uso delle Terre e Selvicoltura (LULUCF - *Land Use, Land Use Change and Forestry*)".

Come ricordato nella [sezione "LULUCF" del sito web del Ministero dell'ambiente](#), il Regolamento (UE) 2018/841, c.d. regolamento LULUCF (oggetto di revisione da parte del c.d. pacchetto *fit for 55%*), relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura è finalizzato a garantire che anche il settore dell'uso del suolo contribuisca all'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione al 2030. In particolare "all'interno del Regolamento è sancito il principio denominato *no-debit rule* il quale prevede che gli Stati membri si impegnano a garantire che le emissioni contabilizzate di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo siano interamente compensate da una rimozione equivalente di CO₂ attraverso le azioni messe in atto nel settore".

In relazione all'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC), si ricorda che lo stesso – in base al disposto dell'art. 3 del succitato D.M. 1 aprile 2008 – è strumento permanente di monitoraggio delle foreste e parte integrante del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali.

Tale inventario, come evidenziato nel sito internet del CREA è "un'indagine campionaria periodica finalizzata alla conoscenza della qualità e quantità delle risorse forestali del Paese, fonte di statistiche forestali a livello nazionale e regionale. INFC è uno strumento di monitoraggio che produce conoscenza concreta a supporto della politica forestale e ambientale realizzato dall'Arma dei Carabinieri tramite il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari in collaborazione con partner scientifico il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi per l'economia agraria) e il contributo dei Corpi Forestali delle Regioni e Province Autonome".

Ciò premesso si valuti l'opportunità di chiarire quali siano le attività dell'ISPRA connesse all'INFC a cui fa riferimento la norma in esame.

Il **comma 2-sexies** prevede che il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati secondo le modalità stabilite dalle **linee guida** di cui al comma 2-septies, su richiesta dei **soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali**, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della

Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano **attività di imboscamento, rimboscamento e gestione sostenibile agricola e forestale**, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-*quinquies* e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

Il Decreto legislativo n. 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (TUFF) delinea l'assetto generale per garantire che le foreste possano svolgere molteplici funzioni, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze tra l'Unione europea, lo Stato e le regioni e può essere considerato la legge quadro nazionale per il settore forestale e le sue filiere.

Con riferimento alla **definizione di superfici agroforestali** si ricorda che l'articolo 3, comma 3 del citato decreto prevede che per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto sono assimilati a bosco:

- a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscamento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo;
- d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
- f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

Il [Piano Strategico della Politica agricola comune](#) di cui al [regolamento \(UE\) 2021/2115](#) comprende una serie di interventi e azioni volte a ridurre le emissioni di gas climalteranti

in atmosfera e aumentare le capacità di sequestro del carbonio del settore agricolo e forestale, nonché ridurre le emissioni di metano e ammoniaca legate alla gestione degli allevamenti zootecnici, all'impiego di fertilizzanti azotati e alla distribuzione delle deiezioni.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP intende sostenere:

- la diffusione di pratiche agro-silvo-ecologiche che favoriscano sistemi colturali più estensivi e un più ampio apporto di matrici organiche al suolo, anche in ottica di riciclo di materie di scarto e sottoprodotti;
- l'ammodernamento strutturale nel settore zootecnico, favorendo la diffusione di innovazioni nel settore con riferimento alle pratiche di allevamento, di gestione degli effluenti e nel campo dell'alimentazione animale;
- azioni finalizzate alla prevenzione dai disturbi naturali e da eventi climatici estremi (fitopatie, schianti da vento, siccità, alluvioni, ecc.) e dagli incendi boschivi; - lo sviluppo e l'impiego delle energie rinnovabili, dei prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale e l'efficienza energetica, incentivandone la produzione all'interno delle aziende, favorendo il raggiungimento di bilanci territoriali ambientali neutri o positivi e lo sviluppo di comunità energetiche;
- azioni di tutela del territorio e del paesaggio per contenere fenomeni di dissesto e degrado, inclusi quelli derivati dagli eventi estremi;
- investimenti nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali nonché investimenti infrastrutturali.

Con riferimento al sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali, si segnala che l'intervento mira, tra l'altro, a conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale e favorisce la diffusione di sistemi di mercato volontario di servizi ecosistemici.

Altri atti nazionali e unionali rilevanti in materia di foreste

La **strategia forestale nazionale** che definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale. Anche le regioni adottano **Programmi forestali regionali** e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.

Gli accordi di foresta sono previsti dall'articolo 35-*bis*, D.L. n.77/2021 in materia di misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno. Essi rappresentano strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

Essi sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali. Inoltre possono:

- a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari pubbliche e private, singole e associate;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale.

Nella **Strategia forestale unionale** ([COM 2021/572 final](#)) è dato rilievo all'importanza delle foreste e le altre superfici boschive - che coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'UE - per la salute e il benessere di tutti gli europei. Infatti, è dalle foreste che dipende la qualità dell'aria e la maggior parte delle specie animali e vegetali che popolano la terra trovano in esse il rifugio e l'habitat ideali, grazie alla ricca biodiversità e al sistema naturale unico che rappresentano. Inoltre, le foreste svolgono anche un ruolo estremamente importante nella nostra economia e società, creando posti di lavoro e fornendo cibo, medicinali, materie prime, acqua pulita.

Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

L'[Intergovernmental Panel on Climate Change \(IPCC\)](#) è il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici.

L'IPCC è stato istituito nel 1988 dalla *World Meteorological Organization* (WMO) e dallo *United Nations Environment Programme* (UNEP) allo scopo di fornire al mondo una visione chiara e scientificamente fondata dello stato attuale delle conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro potenziali impatti ambientali e socio-economici. Nello stesso anno, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha avallato l'azione di WMO e UNEP, istituendo l'IPCC.

L'IPCC esamina e valuta le più recenti informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche prodotte in tutto il mondo, e importanti per la comprensione dei cambiamenti climatici. Non fa ricerca né realizza il monitoraggio di dati e parametri correlati al clima.

Migliaia di ricercatori provenienti da tutto il mondo contribuiscono al lavoro dell'IPCC su base volontaria. Il processo di revisione è un elemento fondamentale delle procedure IPCC per assicurare una valutazione completa e obiettiva delle informazioni attualmente disponibili. L'IPCC aspira a riflettere una varietà di punti di vista e competenze diverse.

Il **comma 2-septies** prevede che **le linee guida** - adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto interministeriale (MASAF e MASE) previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – sono volte a:

-individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-*quater* (Istituzione del registro dei crediti di carbonio) e 2-*quinqes* (esclusione dei crediti dal mercato EU-ETS e dal mercato CORSIA);

-definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema.

Inoltre, le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro ulteriori **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto che prevede le linee guida di cui al presente comma.

Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN

Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

Il **comma 2-octies** prevede la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni in esame.

Articolo 45-bis

(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)

L'**articolo 45-bis**, in primo luogo, prevede che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** possa avvalersi del **Gestore dei servizi energetici (GSE)** per l'espletamento di **attività ad alto contenuto specialistico** afferenti alla gestione degli interventi della **Missione 2 del PNRR** mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Inoltre, il **Ministero e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** vengono investiti delle prerogative riservate al Ministero e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della disciplina relativa al **Comitato ETS**.

La novella in esame, al **comma 1**, prevede che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** possa avvalersi del **Gestore dei servizi energetici (GSE)** per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla **gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR**, mediante la sottoscrizione di appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Salva, in ogni caso, l'attribuzione in capo al Ministero di qualsiasi **responsabilità** derivante **all'attuazione degli investimenti** e dello svolgimento delle **attività** di cui all'**articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108.**

Si ricorda che il suddetto articolo 8, al comma 2, prevede che la struttura di livello dirigenziale generale di ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR rappresenti il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La struttura provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 2** apporta modifiche all'**articolo 4** del **D.Lgs. 47/2020** (di recepimento della normativa europea in materia di Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE recata dalla direttiva 2003/87/CE s.m.i.), recante la disciplina relativa al **Comitato ETS**, autorità nazionale competente per l'*emission trading*, in primo luogo, al fine di investire il **Ministero e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** delle prerogative riservate al Ministero e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Inoltre, si ricorda che, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei, la preliminare attività istruttoria viene affidata ad una segreteria tecnica istituita nell'ambito della Direzione Generale del Ministero competente per materia, composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, prevedendosi altresì la possibilità per il Ministero di avvalersi un **adeguato supporto specialistico** da parte delle proprie società *in house* e di ISPR.

Con la modifica in esame si **estende** la platea dei soggetti **a tal fine** coinvolti anche al **GSE**.

Articolo 46
*(Semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria
sui beni culturali e paesaggistici)*

L'articolo 46, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione.

L'intervento di cui ai commi 1-4 dell'art. 46 è volto a realizzare una parziale liberalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria sui beni culturali interessati dal PNRR e dal PNC, riconducendoli al regime della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA).

In materia, la **disposizione di riferimento**, rispetto alla quale quelle qui in commento istituiscono una deroga, è **l'art. 21, comma 4, del Codice dei beni culturali (D.LGS. 42/2004), ai sensi del quale**, fatta eccezione per interventi più significativi sottoposti a regimi speciali, **«l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente»**. In base al successivo comma 5 «l'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione». Con il **regime SCIA**, disciplinato in via generale dall'art. 19 della L. 241/1990, invece, **l'attività può essere avviata al momento stesso in cui la segnalazione viene presentata all'autorità competente, e già nelle more dell'effettuazione dei controlli.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, la **segnalazione è corredata** dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti prescritti; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La

segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che con riferimento **agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei beni culturali, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC**, le **opere di manutenzione ordinaria** come definite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. 380/2001 e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, **sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente.**

Le opere di manutenzione ordinaria ex D.P.R. 380/2001 sono «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti».

Il **comma 2** – sempre in coerenza con il generale regime SCIA – prevede che la soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

In base al **comma 3**, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. 241/1990 in materia di annullamento d'ufficio.

In base all'art. **21-nonies**, il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi per silenzio assenso, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

In base al **comma 4**, nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché

delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comma 5, invece, opera alcuni interventi novellistici sul Codice dei beni culturali. In particolare:

i) all'art. 3, comma 2 («L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale») è aggiunto infine un periodo secondo cui «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero»;

ii) all'articolo 12: a) al comma 10, si riduce da centoventi giorni a novanta giorni il termine ultimo per la conclusione del procedimento di verifica dell'interesse artistico; **b)** dopo il comma 10, è aggiunto un ulteriore comma 10-bis, secondo cui, «in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento [finale sulla verifica dell'interesse artistico] è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni». In sede referente al Senato, è stata aggiunta un'ulteriore previsione secondo cui il mancato rispetto dei termini suddetti di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990.

Articolo 47, commi 1, lett. a)-d) e da 2 a 6
(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

L'**articolo 47** prevede che l'individuazione definitiva delle aree idonee avvenga tenendo conto della classificazione già operata in via transitoria dall'articolo 20, comma 8 (comma 1, let. *Ob*)); quest'ultima disposizione è per altro modificata per **ampliare** il novero delle **aree idonee** alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti dove vengono realizzate **modifiche sostanziali** agli impianti di produzione esistenti, ai siti e agli impianti all'interno di tutti i **sedimi aeroportuali** e con riguardo ai siti che distino da **beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale** più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici (comma 1, let. *a*). Si dispone, inoltre, che le **semplificazioni** previste per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in **aree idonee** si applichino **anche alle infrastrutture elettriche interrato di connessione** degli impianti, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 1, let. *a-bis*). Riguardo ai siti e agli impianti nella disponibilità di società **concessionarie autostradali**, qualificate come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, si prevede il loro **affidamento in concessione** mediante procedura competitiva. Qualora non siano state presentate offerte adeguate, dette aree possono essere affidate a società collegate o controllate (comma 1, let. *a-bis*).

L'**articolo 47** prevede inoltre che la realizzazione di **impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali**, in **discariche** o in **cave** non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti (comma 1, let. *b*). Con riguardo alle **comunità energetiche rinnovabili**, la novella favorisce la partecipazione ad esse delle **associazioni** con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, let. *c*) e introduce modalità semplificate per la **concessione di aree** per la realizzazione degli **impianti** a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5).

Si prevede poi che con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla **Piattaforma unica nazionale** sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (comma 1, let. *d*). La disciplina del **procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili** è modificata per prevedere la **partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate** e non nel caso di progetti che interessi aree contermini (comma 2 e comma 3, let. *b*). Inoltre, si prevede che l'autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda i **provvedimenti** di verifica di assoggettabilità a VIA e di **VIA** (comma 3, let. *c*) e, nel caso di pompaggi, il rilascio della **concessione** ai fini dell'uso delle acque (comma 3, let. *a*). Il **termine** di conclusione del procedimento è stabilito in **novanta giorni**

qualora il progetto insista su aree sottoposte a **vincolo culturale o paesaggistico** e in **sessanta giorni**, al netto dei tempi necessari per le valutazioni ambientali, **negli altri casi** (comma 3, let. c)). Il comma 6, infine, fissa un termine di **quarantacinque giorni** per il rilascio dell'**autorizzazione paesaggistica** sui progetti di **impianti solari fotovoltaici e termici** su ville, giardini, parchi o complessi di cose **immobili di notevole interesse pubblico; decorso tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata.**

L'articolo 47, comma 1, lettera 0a) modifica l'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 prevedendo che **l'individuazione definitiva delle aree idonee** con leggi regionali, da operarsi sulla base dei criteri indicati dai decreti attuativi adottati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e le foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, **debba tener conto delle aree già classificate come idonee in via transitoria dall'articolo 20, comma 8.**

Si rammenta, a tal proposito, che ai sensi del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, le superfici e le aree idonee saranno individuate con leggi regionali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi adottati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e le foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tali decreti stabiliranno principi e criteri omogenei a cui le Regioni si dovranno conformare per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il successivo articolo 22 prevede le seguenti semplificazioni per l'autorizzazione di impianti quando ricadono in aree idonee: 1) la riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione; 2) il carattere obbligatorio e non vincolante del parere espresso dall'autorità competente in materia paesaggistica; 3) l'obbligo per l'amministrazione competente di provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione se l'autorità competente in materia paesaggistica non si esprime nei termini.

L'articolo 20, comma 8, oggetto di numerose modifiche ad opera delle norme in commento, reca una classificazione transitoria delle aree idonee, nelle more della loro individuazione con leggi regionali.

L'articolo 47, comma 1, alla lettera a), modifica l'articolo 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 che individua, per l'appunto, le aree da considerare idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione da parte delle Regioni.

In particolare, la commissione in sede referente ha approvato l'inserimento nel testo del decreto-legge di un nuovo numero 01) per prevedere che siano considerati idonei i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di **modifica, anche sostanziale**, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, **eventualmente abbinati a sistemi di accumulo.** Viene comunque previsto, per gli impianti diversi dagli impianti

fotovoltaici, un **limite alla variazione dell'area occupata** che le modifiche possono comportare, pari al **20 per cento**. Detto limite non si applica agli **impianti fotovoltaici**, in relazione ai quali è, invece, fatto salvo il limite posto alla lettera *c-ter*, numero 1). Detta disposizione prevede siano ritenute idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere.

Rispetto a quanto prevede la norma vigente, quindi:

- sono considerate aree idonee anche i siti dove vengono realizzate **modifiche sostanziali** ad impianti esistenti, anche se **diversi dagli impianti fotovoltaici**, per rifacimento, potenziamento o integrale sostituzione;
- a tali interventi possono essere **abbinati sistemi di accumulo, senza limiti alla loro capacità**;
- tali modifiche, nel caso di impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, possono comportare una **variazione dell'area occupata** non superiore al **20 per cento**;
- riguardo agli **impianti fotovoltaici**, le modifiche sostanziali possono comportare una **variazione** dell'area occupata - **anche superiore** al 20 per cento - e sono rimossi i limiti alla capacità dei sistemi di accumulo abbinabili affinché il sito sia considerabile area idonea.

Si osserva che la lettera c-ter, numero 1) non indica limiti alla variazione dell'area occupata dagli impianti fotovoltaici in caso di loro modifica. Si valuti, pertanto, l'opportunità di chiarire gli effetti del richiamo a tale disposizione.

La medesima lettera *a)*, prevede, al **punto numero 1)** che si considerino tali i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno di tutti i **sedimi aeroportuali**, ivi inclusi, ma non esclusivamente, quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (già classificati come aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, alla lettera *c-bis.1)* inserita dall'articolo 6, comma 3-*bis* del D.L. n. 68/2022).

Il successivo **punto numero 2)**, modifica la disposizione che prevede siano da considerare idonee le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che non ricadono nella **fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela** ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, un'integrazione al testo approvata in commissione in sede referente (**numero 02.1)** precisa che siano classificate idonee le aree non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n., 42, includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h)*, del medesimo decreto.

Si ricorda che l'articolo 142, comma 1, lettera *h*), richiamato dalla disposizione in commento, definisce di interesse paesaggistico le zone gravate da usi civici.

L'inciso sembra finalizzato a includere tra le aree idonee quelle gravate da usi civici, ma potrebbe essere interpretato come una specificazione volta a includere tra le aree sottoposte a tutela, non classificabili come idonee, proprio le zone gravate da usi civici. *Si valuti, dunque, l'opportunità di chiarire gli effetti della norma.*

Il **numero 2.1**), invece, riduce il perimetro della **fascia di rispetto** dai beni sottoposti a tutela da sette a tre chilometri nel caso di impianti eolici e da mille a 500 metri nel caso di impianti fotovoltaici. Il punto **numero 2.2**, infine, precisa che resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura ad esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, prevista dall'articolo 12, comma 3-*bis*, nel testo modificato dal successivo comma 3, let. *b*) (vedi *infra*).

L'articolo 47, comma 1, lettera a-bis), introdotto nel corso dell'esame in commissione in sede referente, prevede che **le società concessionarie autostradali affidino la concessione dei siti e degli impianti nella loro disponibilità classificati come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili** dall'articolo 20, comma 8, let. *c-bis*), sulla base di **procedure ad evidenza pubblica**, previa determinazione dei relativi canoni.

Tali procedure sono avviate, anche a istanza di parte, con la pubblicazione di un **avviso**, che definisca i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande. Detto avviso stabilisce, inoltre, la durata massima delle subconcessioni, in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di sub-concessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

Qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, le società concessionarie possono affidare le aree idonee, mediante subconcessione, a **società controllate o collegate** in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

L'articolo 47, comma 1, lettera a-ter), introdotto nel corso dell'esame in commissione in sede referente, reca una modifica all'articolo 22 del D.Lgs. n. 199/2021, che disciplina le semplificazioni autorizzative applicabili alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee.

Tali semplificazioni, si ricorda, consistono nella riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione e nel carattere obbligatorio non vincolante del parere espresso dall'autorità competente in materia paesaggistica. L'articolo 22, comma 1,

lettera a) prevede, inoltre, che, decorso inutilmente il termine per la sua espressione, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. La novella, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le **medesime semplificazioni si applichino, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione** degli impianti.

L'articolo 47, comma 1, alla successiva lettera b), come modificata nel corso dell'esame in commissione in sede referente, inserisce **l'articolo 22-bis** nel testo del D.Lgs. n. 199/2021 per introdurre procedure semplificate per l'installazione di **impianti fotovoltaici**. In particolare, si prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti **su terra** e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e **nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche** o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di **cave** non suscettibili di ulteriore sfruttamento, sia considerata attività di **manutenzione ordinaria** e non **sia subordinata** all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o **atti di assenso** comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale). Nel caso l'intervento ricada in zona sottoposta a **vincolo paesaggistico**, il relativo progetto è previamente **comunicato alla competente soprintendenza**, che – accertata la carenza requisiti di compatibilità – adotta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di **diniego** alla realizzazione dell'intervento. Nella relazione tecnica si precisa che è fatto comunque salvo l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio.

L'articolo 47, comma 1, lettera c) interviene a modifica dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021, in tema di comunità energetiche rinnovabili. Include, in particolare, tra i soggetti a cui fa capo l'esercizio dei poteri di controllo, le **associazioni con personalità giuridica di diritto privato** situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili.

L'articolo 31, si ricorda, già prevede che l'esercizio di tali poteri faccia capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali.

L'articolo 47, comma 1, lettera d) prevede, al punto 1, che con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative **modalità di alimentazione**.

L'adozione di tale decreto da parte del Ministro, si ricorda, è prevista dall'articolo 45, comma 3 del D.Lgs. n. 199/2021, al fine di dare piena operatività alla Piattaforma unica nazionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di GSE e RSE.

La medesima lettera *d*) dispone, al successivo punto 2, per la realizzazione di detta Piattaforma, l'utilizzo di risorse a valere sul fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 95 della legge n. 145/2018, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anziché l'utilizzo delle risorse stabilite dall'articolo 4, comma 7-*bis* del D.L. n. 32/2019, che prevede l'individuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti degli interventi per la realizzare la Piattaforma unica nazionale e per gli investimenti per la realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica – Pnire 3 (il successivo comma 7-*bis* quantificava i conseguenti oneri in 10 milioni di euro per il 2019).

L'articolo 1, comma 95, in particolare, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

L'articolo 47, comma 2 e il successivo comma 3, lettera b), come modificati nel corso dell'esame in commissione in sede referente, dettano nuove disposizioni in relazione alla **partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico di autorizzazione** degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. n. 387/2003.

In particolare, il **comma 3, lettera b)** prevede la partecipazione di detto Ministro solo in relazione a **progetti localizzati in aree sottoposte a tutela**, anche *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Impatto Ambientale).

Nel caso in cui il progetto sia localizzato **in aree contermini** a tali beni o comunque laddove il progetto sia sottoposto valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA), **non è più prevista** la partecipazione del Ministro della cultura.

Coerentemente, il precedente comma 2 abroga le disposizioni incompatibili contenute all'articolo 30, comma 2 del D.L. n. 77/2021, nelle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e nei relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale.

Il richiamato articolo 30, comma 2 del D.L. n. 77/2021, abrogato dalla disposizione in commento, prevede che, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica:

- il Ministero della cultura si esprima nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante;
- decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provveda comunque sulla domanda di autorizzazione;

- il rappresentante del Ministero della cultura non possa attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali rimedi, si rammenta, prevedono l'indizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di una riunione con le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi per il raggiungimento di una nuova intesa sulla base della quale l'amministrazione precedente possa adottare una nuova determinazione di conclusione della conferenza di servizi; in caso di mancata intesa, si prevede la rimessione della questione al Consiglio dei ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate.

Ad un primo esame, con riferimento alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010, può dirsi incompatibile con la nuova formulazione dell'articolo 12, comma 3-*bis*, il punto 14.9, let. c) delle citate Linee guida, laddove prevede la partecipazione del Ministro della cultura al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela.

L'articolo 47, comma 3, come modificato nel corso dell'esame in commissione in sede referente, dispone ulteriori modifiche all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, che disciplina il **procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**, volte a:

- prevedere che il provvedimento di autorizzazione degli **impianti** di accumulo idroelettrico attraverso **pompaggio puro comprenda anche il rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque** (let. a));
Si segnala l'incoerenza nella formulazione della norma risultante dalla modifica, nella misura in cui si prevede che l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento di cui al comma 4 (ossia nell'ambito della stessa autorizzazione): "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque". *Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione limitandosi ad aggiungere che l'autorizzazione comprende, in tal caso, la concessione ai fini dell'uso delle acque.*
- prevedere che il **procedimento unico sia comprensivo**, ove previste, **delle valutazioni ambientali** di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA) e che il rilascio dell'autorizzazione unica comprenda, quindi, i conseguenti provvedimenti di valutazione ambientale.
- Prevedere che il termine massimo di conclusione sia pari a
 - o **novanta giorni**, in caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali e ricadenti **in aree sottoposte a tutela**, anche *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (let. c, paragrafo comma 4, terzo periodo);

- **sessanta giorni**, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale, se occorrenti, negli altri casi (let. c, paragrafo comma 4, quarto periodo);
- prevedere, infine, che, per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, il procedimento unico, come disciplinato dalla novella, possa essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA (let. c, paragrafo comma 4, quinto periodo).

L'**articolo 47, comma 3-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica la disciplina di cui all'**articolo 1, comma 2-quater, del D.L. n. 7/2002**, che stabilisce le **procedure di autorizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico** funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria.

In particolare, si prevede che l'**autorizzazione unica** a cui è soggetta la realizzazione di **impianti di accumulo elettrochimico** ubicati all'interno di aree già occupate da **impianti di produzione** di energia elettrica alimentati **da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW** termici in servizio, nonché di impianti "*stand-alone*" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sia rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica secondo le **modalità previste dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili**, anziché nelle modalità previste per l'autorizzazione degli impianti non rinnovabili di potenza superiore a 300 MW (comma 3-bis, let. a)). Si chiarisce poi che è competenza del medesimo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico di potenza superiore a 300 MW quali opere connesse di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili da realizzare (comma 3-bis, let. b)). Infine, trascrivendo nell'articolo 47 in commento quanto precedentemente previsto dall'articolo 49, comma 2 del D.L. n. 13/2023, si prevede che gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da **fonti rinnovabili** siano autorizzati, quali opere connesse ai predetti impianti, mediante **procedura abilitativa semplificata**, sia qualora **l'impianto** di produzione da fonti rinnovabili sia **in esercizio**, sia qualora esso sia **autorizzato** ma non ancora in esercizio.

L'**articolo 47, comma 4**, prevede che, fino al 31 dicembre 2025, gli **enti locali** nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, possano affidare in **concessione aree o superfici** nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli **impianti** volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle **comunità energetiche rinnovabili in deroga** all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs.

n. 28/2011, che prevede l'obbligo di rilasciarle nel rispetto della normativa sugli appalti e le concessioni (ora contenuta nel **D.Lgs. n. 50/2016**). È richiesto, in ogni caso, il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

Si ricorda che nell'ambito della Missione 2, Componente 2, l'Investimento 1.2 del PNRR stanZIA 2,2 miliardi di euro per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo. L'investimento si concentra sul sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione; l'obiettivo è estendere la sperimentazione già avviata con l'anticipato recepimento della Direttiva RED II ad una dimensione più significativa e focalizzarsi sulle aree in cui si prevede il maggior impatto socio-territoriale.

L'investimento, infatti, si rivolge a Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale. In particolare, l'investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto-consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.

La realizzazione di questi interventi, ipotizzando che riguardino impianti fotovoltaici con una produzione annua di 1.250 kWh per kW, produrrà circa 2.500 GWh annui e contribuirà a una riduzione delle emissioni di gas serra stimata in circa 1,5 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno. Per ottenere quote più elevate di autoconsumo energetico, queste configurazioni possono anche essere combinate con sistemi di accumulo di energia. Al successivo **comma 5**, si precisa che detti enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'ANAC, provvedono alla pubblicazione di appositi **avvisi** recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della **durata minima e massima della concessione** e **dell'importo del canone** di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora **più comunità** energetiche rinnovabili **richiedano la concessione** della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del **numero dei soggetti partecipanti** a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'**entità del canone** di concessione **offerto**.

Il **comma 6** fissa un termine di **quarantacinque giorni** per il rilascio dell'**autorizzazione paesaggistica** sui progetti di **impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico** ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)* del D.Lgs. n. 42/2004. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. **Decorso il termine di quarantacinque giorni**, eventualmente sospeso nei modi indicati, senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, **l'autorizzazione si intende rilasciata** ed è immediatamente efficace.

Si rammenta che la classificazione dell'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici come attività di manutenzione ordinaria, non subordinata al rilascio di atti di assenso diversi, nel caso di ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)* del D.Lgs. n. 42/2004, dall'autorizzazione paesaggistica, è prevista all'articolo *7-bis*, comma 5 del D.lgs. n. 28/11, inserito dall'articolo 30 del D.L. n. 91/2014 e oggetto di modifiche da parte della disposizione in commento.

Articolo 47, comma 1, let. 0a)
(Disposizioni in materia di incentivi alla produzione di biometano)

L'**articolo 47, comma 1, let. 0a)**, introdotto con un emendamento approvato in commissione in sede referente, prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **l'incentivo tariffario** previsto per la produzione e l'immissione in rete di biometano possa essere esteso anche alla **produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse**.

L'**articolo 11 del D.Lgs. n. 199/2021**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, **prevede che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale sia incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa**, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi.

Il comma 2 fissa al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro della transizione ecologica di definizione delle tariffe incentivanti e della durata dell'agevolazione.

La norma ha trovato attuazione con il **D.M. 15 settembre 2023**, che ha disciplinato il riconoscimento di una tariffa incentivante **alla produzione netta di biometano** per una durata di quindici anni applicata dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Le tariffe incentivanti sono riconosciute tramite **procedure competitive** (aste al ribasso), nel limite dei seguenti **contingenti di capacità produttiva** annualmente resi disponibili: 67.000 Smc/h nel 2022, 95.000 Smc/h nel 2023, 95.000 Smc/h nel 2024. Le tariffe di riferimento, su cui gli operatori, in sede di partecipazione alle procedure competitive, applicano una riduzione percentuale, sono pari a:

- 115 €/MWh, in caso di **impianti agricoli di piccole dimensioni** (con capacità produttiva di biometano fino a 100 Smc/h)
- 110 €/MWh, in caso di **altri impianti agricoli** (con capacità produttiva di biometano superiore a 100 Smc/h)
- 62 €/MWh, in caso di **impianti alimentati da rifiuti organici**.

L'articolo 11, comma 2 prevede che, sempre con decreti del Ministro della transizione ecologica, il predetto **incentivo tariffario** possa essere esteso anche **alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse**.

L'articolo 47, comma 1, let. 0a) precisa che l'incentivo tariffario può essere esteso, con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, anche alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse.

Articolo 47, commi 1-bis-1-quater
(Esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per progetti di impianti di energia rinnovabile)

L'articolo 47, commi da 1-bis a 1-quater, introdotti in sede referente, prevedono – alle condizioni indicate – l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico.

Progetti esentati dalla VIA (comma 1-bis)

Il comma 1-bis elenca una serie di progetti che sono esentati dalla VIA, precisando che tale esenzione:

- è disposta **in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577** (v. *infra*);
Si ricorda che la disciplina della valutazione d'impatto ambientale (VIA) è contenuta nelle disposizioni del titolo III della parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).
- opera a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e **fino al 30 giugno 2024**.
Tale data coincide con quella prevista dall'art. 10 del regolamento (UE) 2022/2577 (v. *infra*).

I progetti esentati dalla VIA fino alla data testé indicata, elencati dal comma in esame, sono:

- a) progetti di **impianti fotovoltaici** con potenza complessiva **sino a 30 MW**, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi;
- b) progetti di **impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili**, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi;
- c) progetti di **rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici** già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, **sino a 50 MW**;
- d) progetti di **repowering di impianti eolici** già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, **sino a 50 MW**;
- e) progetti di **impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore** di potenza complessiva **fino a 50 MW**.

Condizioni per l'esenzione (comma 1-bis)

I **progetti elencati alle lettere da a) a d)** del comma in esame sono esentati dalla VIA a condizione che i progetti stessi siano **ricadenti nelle aree idonee** ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, **contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS**.

Si ricorda che la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) è contenuta nelle disposizioni del titolo II della parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

In relazione alle aree idonee, si rammenta, che ai sensi del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, le superfici e le aree idonee saranno individuate con leggi regionali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi adottati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e le foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tali decreti stabiliranno principi e criteri omogenei a cui le Regioni si dovranno conformare per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Nelle more dell'individuazione di dette aree con leggi regionali, il medesimo articolo 20, al comma 8, indica quali aree possono considerarsi idonee. La norma è oggetto di modifiche da parte dell'articolo 47, comma 1 del decreto-legge in commento, alla cui scheda si rinvia.

I **progetti indicati alla lettera e)** sono invece esentati dalla VIA se ricadono, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 199/2021, **nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a VAS**.

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 199/2021 dispone che – nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio – nell'ambito della completa individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile *off-shore*, sono considerate tali le aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del [D.P.C.M. 1 dicembre 2017](#), recante "Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo".

L'art. 5 del D.Lgs. 201/2016 (recante "Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo") dispone che la pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere, tra l'altro, "impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili" (lettera c) del comma 1). Per ogni area marittima individuata nelle linee guida succitate "viene redatto un piano di gestione dello spazio marittimo che include la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove previste".

Nelle linee guida succitate viene evidenziato che, ai fini della pianificazione, sono state individuate "tre aree marittime di riferimento, riconducibili alle tre sottoregioni di cui alla strategia marina (art. 4 della direttiva 2008/56/UE): il Mare Mediterraneo occidentale; il

Mare Adriatico; il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale. Tale soluzione permetterà di mettere a fattor comune il lavoro già svolto nell'ambito della strategia marina”.

Sul sito del Ministero dell'ambiente è disponibile tutta la documentazione relativa alle procedure di VAS dei seguenti piani di gestione dello spazio marittimo italiano (PGSMI):

- [PGSMI - Area marittima Adriatico](#);
- [PGSMI - Area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale](#);
- [PGSMI - Area marittima Ionio e Mediterraneo centrale](#).

Ulteriori progetti esentati e relative condizioni di esenzione (comma 1-ter)

In base al comma 1-ter, l'esenzione prevista dal comma precedente si applica anche:

- ai progetti di **infrastrutture elettriche di connessione** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, **necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico**;
- nonché ai progetti di **impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili** ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale predisposto almeno ogni due anni da Terna ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 93/2011, già sottoposto positivamente a VAS.

Applicazione dell'esenzione anche ai procedimenti di VIA in corso (comma 1-quater)

Il comma 1-quater dispone che le esenzioni previste dai precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano, **a scelta del proponente**, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di VIA.

• *Gli articoli 6 e 10 del regolamento (UE) 2022/2577*

Il Regolamento (UE) n. 2022/2577, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, stabilisce “norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione” (art. 1).

L'articolo 6 di tale regolamento (rubricato “Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema”) dispone che “gli Stati membri possono esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale ..., a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, se

gli Stati membri hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, e che la zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica”.

L’art. 10 del regolamento ne dispone l’applicazione “per un periodo di 18 mesi dall’entrata in vigore”, vale a dire fino al 30 giugno 2024. Tale regolamento è infatti entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per espressa previsione contenuta nel citato articolo 10), avvenuta in data 29 dicembre 2022.

Articolo 47, comma 6-bis
(Biometano)

L'**articolo 47, comma 6-bis**, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione di merito, reca alcune disposizioni volte ad aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al biometano.

A tale riguardo il comma in questione prevede che le disposizioni di cui al [decreto n. 65 del 2018 del Ministro dello sviluppo economico](#), (recante la disciplina tecnica e la normativa incentivante per gli impianti di biometano) continuino ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali:

- alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale;
- sia stato rilasciato il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura;
- qualora siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, alla data del 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 47, commi 7-9
(Disposizioni in materia di reti elettriche)

L'**articolo 47** reca alcune disposizioni in materia di reti elettriche. In particolare, si **consente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di utilizzare le sbarre di alta tensione** delle stazioni elettriche ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali all'alimentazione della rete ferroviaria **per la connessione di impianti da fonti rinnovabili** nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo (comma 7).

Si prevede poi che, **ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA)** da svolgersi sugli **interventi** previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti gli **elementi** valutati in sede di **VAS** o comunque desumibili dal suddetto **Piano** (comma 8).

Infine, si sottopongono a **procedura semplificata** (denuncia di inizio attività) gli **interventi sulle stazioni elettriche** che comportino un **aumento della cubatura** anche superiore del 30%, se riguardano edifici destinati in via esclusiva alla **collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici** al servizio delle stesse stazioni elettriche (comma 9).

L'**articolo 47, comma 7** prevede che le **sbarre di alta tensione** nelle porzioni delle stazioni elettriche già di proprietà delle società gruppo **Ferrovie dello Stato Italiane (FSI)**, inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ma direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, **possano essere utilizzate** dalle medesime società per la **connessione di impianti** di produzione di energia elettrica da **fonti rinnovabili** nell'ambito di **sistemi semplici di produzione e consumo**.

Per sistemi semplici produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 210/2021, si intendono i sistemi in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche del medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche del medesimo gruppo societario.

• *La definizione del perimetro della rete di trasmissione nazionale*

L'ambito della rete di trasmissione nazionale (RTN), gestita dal gruppo Terna ai sensi della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale rilasciata dall'allora Ministero delle attività produttive del 20 aprile 2005, è definito con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. n. 79/1999. Essa comprende le reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e le parti di rete di tensione inferiore ma funzionali al servizio di trasmissione nazionale. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 25 giugno 1999 ha dato una prima attuazione al citato articolo 3, comma 7 ed è stato più volte integrato e aggiornato da successivi provvedimenti.

L'articolo 36 del D.Lgs. n. 93/2011 ha previsto la determinazione da parte dell'Arera di meccanismi idonei a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale al fine di migliorarne la sicurezza e l'efficiente funzionamento. Una parte, benché percentualmente minoritaria, della rete di trasmissione nazionale è, infatti, gestita da Terna mediante apposite convenzioni, ma di proprietà di altri soggetti. Tra questi, il gruppo Ferrovie dello Stato, le cui infrastrutture elettriche sono per lo più connesse all'esercizio della rete ferroviaria.

L'articolo 1, comma 193 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), oggetto di modifiche da parte della norma in esame, ha previsto l'inserimento delle reti elettriche in alta e altissima tensione e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di società dalla stessa controllate nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o di una società da quest'ultimo controllata.

In data 9 dicembre 2015, Terna S.p.A., nell'ottica dell'unificazione e dell'ampliamento della RTN, ha acquisito da FSI l'intero capitale della Società Elettrica Ferroviaria S.r.l., proprietaria di 350 stazioni elettriche e 8.379 km, di una parte (869 km) già facenti parte della rete di trasmissione nazionale.

L'articolo 47, comma 8 prevede che, **ai fini dello svolgimento della valutazione di impatto ambientale (VIA) degli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica** di trasmissione nazionale, **costituiscano dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano di sviluppo.**

Si rammenta che Terna, in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, predispone almeno ogni due anni, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 93/2011, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, che individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi. Detto piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006 per poi essere approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Gli interventi previsti dal Piano di sviluppo, ove superino le soglie indicate agli allegati II e II-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, sono soggetti a VIA statale, ai sensi del medesimo decreto. Con la novella contenuta al comma 8, si propone un raccordo tra, da un lato, la VAS e la fase di approvazione del Piano e, dall'altro, la VIA svolta sui singoli progetti, prevedendo che i dati acquisiti sui medesimi interventi in sede di VAS si considerino acquisiti nell'ambito della successiva valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 47, comma 9 modifica l'articolo 1-sexies, comma 4-sexies del D.L. n. 239/2003 che prevede possano essere realizzate mediante una procedura semplificata (la cd **denuncia di inizio attività**, o DIA) alcuni progetti di modifica (cd **varianti**) **all'interno delle stazioni elettriche**. Attualmente la norma consente di effettuare con DIA tali varianti qualora non comportino aumenti di cubatura o comportino aumenti di cubatura, comunque non superiori al 30 per cento, necessari per lo svolgimento di attività o la collocazione di apparecchiature o impianti

tecnologici al servizio delle stazioni stesse. La novella prevede che tali varianti siano sottoposte a DIA anche se comportino **aumenti di cubatura superiori al 30 per cento**, purché interessino **edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche**.

Si rammenta che la denuncia di inizio attività è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e ai comuni interessati, accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Il comune interessato, ove entro trenta giorni riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico che può notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

Articolo 47, comma 9-bis
(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

L'**articolo 47, comma 9-bis**, introdotto nel corso dell'esame in commissione in sede referente, ridetermina gli **impegni massimi di spesa annua cumulata** per il riconoscimento degli **incentivi** alla realizzazione di interventi per l'incremento dell'**efficienza energetica** e la produzione di **energia termica da fonti rinnovabili** previsti dal D.M. 16 febbraio 2016. L'impegno massimo di spesa annua cumulata è aumentato **da 200 a 400 milioni di euro** in relazione ai benefici riconosciuti alle pubbliche **amministrazioni** e ridotto **da 700 a 500 milioni di euro** in relazione ai benefici riconosciuti ai soggetti **privati**.

Il D.M. 16 febbraio 2016 ha aggiornato la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento **dell'efficienza energetica** e per la produzione di **energia termica da fonti rinnovabili**, precedentemente stabilita dal D.M. 28 dicembre 2012.

Gli incentivi possono essere richiesti presentando domanda al GSE; essi sono riconosciuti in una o più rate annuali e calcolati in **percentuale alla spesa sostenuta, entro i massimali stabiliti** per ciascuna delle tipologie di intervento individuate dal decreto.

Le risorse per l'erogazione degli incentivi riconosciuti trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle **tariffe del gas naturale** (art. 28, comma 4 del D.Lgs. n. 28/2011).

L'articolo 1, ai commi 3 e 4, del D.M. 16 febbraio 2016 prevede che l'impegno massimo di spesa annua cumulata sia pari a 200 milioni di euro per gli incentivi riconosciuti alle amministrazioni pubbliche ed a 700 milioni di euro per gli incentivi riconosciuti a soggetti privati. Raggiunti tali limiti di spesa, non possono essere accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi.

L'**articolo 47, comma 9-bis**, introdotto nel corso dell'esame in commissione in sede referente, **aumenta da 200 a 400 milioni** di euro l'impegno massimo di spesa cumulata **annua** degli incentivi riconosciuti alle pubbliche **amministrazioni** e **riduce da 700 a 500 milioni** di euro l'impegno massimo di spesa cumulata annua degli incentivi riconosciuti ai soggetti **privati**.

Ciò, precisa la norma, a decorrere **dal 2023, nelle more** dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di **aggiornamento del meccanismo di incentivazione**, già prevista dal D.Lgs. n. 199/2021.

In particolare, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 199/2021 prevede l'aggiornamento del meccanismo di incentivazione degli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica

e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in base ai seguenti criteri:

- a) si applica anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
- b) sono ammesse all'incentivazione le comunità di energia rinnovabili nonché le configurazioni di autoconsumo collettivo per il tramite dei rispettivi soggetti rappresentanti;
- c) sono promosse soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzazione integrata di più strumenti, per garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la massimizzazione dell'autoconsumo di energia rinnovabile prodotta negli edifici stessi, con particolare riferimento ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Articolo 47, commi da 9-ter a 9-sexies
(Disposizioni per favorire la realizzazione dell'Einstein Telescope)

I commi da 9-ter a 9-sexies - inseriti in sede referente - dell'articolo 47 recano alcune modifiche alla disciplina sui procedimenti di autorizzazione di **impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili**, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi **aree** interessate da **progetti di infrastrutture di ricerca**. Inoltre, vengono introdotte previsioni specifiche circa il rilascio di ulteriori **titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche** ai fine della realizzazione e del funzionamento dell'infrastruttura di ricerca "**Einstein Telescope**".

La novella di cui al presente **comma 9-ter**, in particolare, introduce un **nuovo comma 1-bis** all'articolo 7 del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91](#), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

La finalità è di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'**investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2, del PNRR**, concernente il **fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione**.

Il fondo mira a facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualità e il settore economico, favorendo l'innovazione. La misura sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico. Viene finanziata la creazione o il rafforzamento di infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati.

Si ricorda che il citato articolo 7, al comma 1, stabilisce che per i procedimenti di autorizzazione di **impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili**, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali **deliberazioni del Consiglio dei ministri** sostituiscano ad ogni effetto il **provvedimento di VIA**.

Il nuovo comma 1-bis introduce una **deroga** a tale previsione, per gli impianti la cui realizzazione sia prevista in **aree** interessate da **progetti di infrastrutture di ricerca** indicate nella **Tabella 7** del [Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca \(PNIR\) 2021-2027](#), finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, e che richiedano, per la realizzazione o il corretto funzionamento delle infrastrutture stesse, la preservazione ambientale delle aree e dei territori circostanti.

Il successivo **comma 9-quater** dispone la **nullità** e la conseguente inefficacia delle **autorizzazioni** relative agli impianti che insistano sulle aree di cui al comma precedente, ove alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto esse siano già state **rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis)**, [della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

Il **comma 9-quinquies** prevede, conformemente agli obiettivi di cui al **comma 9-ter**, che al fine di consentire la **realizzazione** e il **pieno funzionamento** dell'infrastruttura di ricerca denominata "**Einstein Telescope**", gli ulteriori **titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche** definite, in sede di prima applicazione, dall'**Allegato 1**, nell'ambito dei Comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'**Allegato 2**, siano rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Per quanto concerne il contenuto degli allegati, v. *infra*. Si specifica che tale infrastruttura di ricerca, nel PNIR 2021-2027, è inclusa tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e che la sua collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel [conceptual design study](#) del febbraio 2011, finanziato con *grant agreement* n. 211743 nell'ambito del [Settimo programma quadro di ricerca e innovazione \(7° PQ\)](#). Lo studio includeva la miniera di Sos Enattos di **Lula, in Sardegna**, in quanto luogo poco antropizzato e a basso rischio sismico, tra le aree idonee in Europa per la realizzazione della struttura sotterranea dell'*Einstein Telescope*. Le disposizioni in esame mirano quindi a rivalutare la realizzazione di altre infrastrutture nella zona interessata che potrebbe interferire con il buon funzionamento del Telescopio.

Da ultimo, il **comma 9-sexies**, al ricorrere di esigenze oggettivamente connesse alla preservazione della funzionalità dell'infrastruttura e all'esigenza di ridurre le potenziali interferenze, consente di **modificare** le **attività economiche** e i **territori comunali** di cui al comma precedente mediante **decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentito l'INFN.

Allegato 1

Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

- B Estrazione di minerali da cave e miniere
- 23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
- 23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
- 23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
- D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 35.11 Produzione di energia elettrica
- F Costruzioni
- 42.1 Costruzione di strade e ferrovie

Allegato 2

Comuni interessati

Alà dei sardi; Benetutti; Bitti; Buddusò; Dorgali; Galtelli; Irgoli; Loculi; Lodè; Lula; Nule; Nuoro; Oliena; Onanì; Orune; Osidda; Padru; Pattada; Siniscola; Torpé.

Secondo il [comunicato stampa](#) del MUR del 22 dicembre 2022, l'Italia si candida ad ospitare l'*Einstein Telescope*. L'altro paese europeo candidato sono i Paesi Bassi.

• *Telescopio "Einstein" a onde gravitazionali*

Il progetto, attinente all'ambito dell'astronomia delle onde gravitazionali, ha l'ambizione di condurre l'Europa in prima linea nel campo della ricerca sulla storia e sul futuro dell'universo. In particolare, il progetto riguarda lo studio e la progettazione di una nuova infrastruttura europea, ossia un osservatorio GW, in grado di coprire l'intera gamma di frequenze da circa 1 Hz a 10 kHz potenzialmente osservabili dalla terra. L'obiettivo è identificare le tecnologie e le caratteristiche progettuali che consentirebbero di ottenere una sensibilità fino a cento volte superiore rispetto quella dei dispositivi di prima generazione. Così facendo, verrebbe ampliato il volume osservabile dell'universo e, di conseguenza, il tasso di prevedibilità degli eventi. Questo formidabile risultato potrà essere raggiunto grazie alla "condensazione" in un unico osservatorio di tutte le scoperte di misurazione scientifica. Infatti, per realizzare un tale rivelatore ad onde gravitazionali, di terza generazione, è necessario un eccezionale progresso nella "luce non classica" (non rilevabile attraverso il classico elettromagnetismo), laser avanzati che emettano centinaia di Watt di potenza continua, nuove tecniche di potenziamento del segnale, ricorrere all'interferometria utilizzando l'ottica diffrattiva, il raffreddamento criogenico di componenti ottici, tecniche di isolamento dalle vibrazioni e sospensioni monolitiche per i componenti ottici.

Articolo 47, commi 10-11
*(Disposizioni in materia di comunità energetiche
nel settore agricolo)*

L'**articolo 47** reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di **operatori** del settore **agricolo** l'accesso agli **incentivi** previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di **potenza superiore a 1 MW** e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze **non connesse sotto la stessa cabina primaria**, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

L'**articolo 47, comma 10** rimuove alcuni limiti previsti dai meccanismi di **incentivazione** previsti dall'articolo 8 del D.lgs. n. 199/2021 a favore degli **impianti a fonti rinnovabili, inseriti in comunità energetiche rinnovabili**, laddove i poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da:

- **piccole e medie imprese agricole**, anche tramite le loro organizzazioni di categoria,
- **cooperative agricole** dedite alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali o ad attività connesse,
- **cooperative di imprenditori agricoli o loro consorzi**.

In particolare, si prevede che detti incentivi siano riconosciuti

- anche in relazione ad **impianti**, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, **di potenza superiore a 1 MW**;

- anche per la quota di energia condivisa da **impianti e utenze** di consumo **non connesse sotto la stessa cabina** primaria;

L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche si precisa, rimane nella loro disponibilità. È comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

Il successivo **comma 11** estende l'applicazione delle medesime previsioni e deroghe alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili realizzate da:

- imprenditori agricoli,
- industrie agroindustriali operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero,
- cooperative agricole.

Le configurazioni di autoconsumo diffuso sono disciplinate all'articolo 30 del D.Lgs. n. 199/2021 e dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato con [delibera n. 727/2022/R/eel](#). L'articolo 30, a cui rinvia la norma in commento, indica i requisiti in costanza dei quali:

- un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:
- più clienti finali divengono autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

• *Gli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche*

Attualmente gli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità energetiche rinnovabili sono previsti dal D.M. 16 settembre 2020. Tale decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 42-*bis* del D.L. n. 162/2019, che ha dettato, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, una prima disciplina dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 16 settembre 2020, l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

- a) 100 Euro/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- b) 110 Euro/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

L'articolo 8 del D.Lgs. n. 199/2021, oltre a recepire compiutamente la citata direttiva, dettando una nuova e più articolata disciplina dell'autoconsumo, delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di rete, prevede l'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a **1 MW** e che entrano in esercizio dopo il 15 dicembre 2021;
- b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse **sotto la stessa cabina primaria**;
- c) l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;
- d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio;
- e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
- f) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti su base quinquennale.

La novella in commento prevede, dunque, in relazione ad alcune configurazioni di rete costituite da soggetti operanti nel settore agricolo, alcune deroghe ai limiti previsti alle lettere a) e b).

Giovedì 23 febbraio 2022, il Ministro Pichetto Fratin, rispondendo ad un'interrogazione presentata alla Camera dei Deputati, ha annunciato che la proposta di decreto di attuazione dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 199/2021, che disciplina gli incentivi

riconosciuti alle comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili è pronta ed ha ricordato che la sua entrata in vigore è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea.

Articolo 47, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater
(Modifiche alle soglie per l'assoggettamento a VIA di particolari impianti fotovoltaici e idroelettrici)

L'articolo 47, **commi da 11-bis a 11-quater**, introdotti in sede referente, provvedono, in particolare, alle condizioni indicate, ad incrementare le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (c.d. screening di VIA regionale), nonché ad elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell'assoggettamento allo screening regionale di VIA per impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti.

Il **comma 11-bis**, introdotto in sede referente, **incrementa le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici**, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di **VIA statale** o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (c.d. **screening di VIA regionale**). Tali incrementi operano tuttavia al ricorrere delle condizioni previste dal comma in esame (v. *infra*).

Nello specifico la norma prevede le seguenti modifiche:

- per gli **impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica** di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte II del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) la soglia minima di potenza viene elevata **da 10 MW a 20 MW**.

In base al punto 2) del citato allegato II sono assoggettati a **VIA statale** i progetti di "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale".

- per gli **impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica** di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II del Codice, la soglia minima di potenza viene elevata **da 1 MW a 10 MW**.

In base alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte II del Codice sono assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (c.d. **screening di VIA regionale**) i progetti di "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW".

Come già anticipato, le modifiche illustrate operano solamente al ricorrere delle **condizioni** previste dal comma in esame.

Viene infatti previsto che le soglie siano incrementate purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20 (per le modifiche previste all'articolo 20, comma 8 del

D.Lgs. n. 199/2021, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 47, comma 1 e da 2 a 6);

b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. 199/2021 (ossia in zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento);

c) fuori dai casi precedenti, l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui D.M. sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;

Le aree specificatamente individuate alla lettera f) dell'allegato 3 alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili comprendono:

- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- le aree naturali protette;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000;
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le fasce di rispetto o le aree contigue delle aree naturali protette;
- le istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali);
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Il **comma 11-ter**, introdotto in **sede referente**, prevede la soppressione, a fini di **coordinamento**, di una disposizione analoga a quella recata dal comma precedente e che si trova contenuta nel testo vigente del **terzo periodo del comma 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011**.

La disposizione vigente prevede infatti che i limiti minimi di potenza relativi agli impianti fotovoltaici, considerati dal comma 11-bis testé commentato, siano tutti elevati a 20 MW, purché il proponente presenti un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U. n. 219 del 18 settembre 2010 (v. *supra*).

Il **comma 11-quater**, introdotto in **sede referente**, integra il testo della lettera h) del punto 2) dell'allegato IV alla parte II del Codice dell'ambiente al fine di

elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione **ai fini dell'assoggettamento allo screening regionale di VIA** per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.

Il testo vigente della lettera h) assoggetta a screening di VIA regionale i progetti di “impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW”.

Si ricorda che l'art. 166 del Codice prevede che i consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

Gli impianti idroelettrici di cui all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, sono impianti di potenza fino a 250 kW, realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata.

Articolo 47-bis
(Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)

L'**articolo 47-bis**, introdotto nel corso dell'esame da parte della Commissione in sede referente, introduce alcune disposizioni in merito alla determinazione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento.

In particolare l'articolo in questione reca delle modifiche al [decreto legislativo n. 102 del 2014](#) affidando all'Autorità di regolazione energia reti e ambiente il compito di stabilire le tariffe di cessione del calore in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Articolo 48, commi 1-3
(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo)

I **commi 1-3 dell'articolo 48**, modificati nel corso dell'esame **in sede referente**, prevedono l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Il **comma 1** – al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica – prevede l'**emanazione, entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale avente a oggetto la **disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo**, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-*bis* del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

L'art. 184-*bis* del Codice dell'ambiente individua le condizioni, in linea con la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), che devono essere soddisfatte affinché una sostanza od oggetto sia qualificata come un sottoprodotto e non un rifiuto.

b) ai casi di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del Codice dell'ambiente, di esclusione dalla disciplina di cui alla Parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

L'art. 185, comma 1, lett. c), del Codice dell'ambiente, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE, esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti (recata dalla citata parte IV del Codice) "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato".

c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;

d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
e-*bis*) a ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi (lettera inserita in **sede referente**);

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

Il comma 1 disciplina altresì le **modalità di emanazione del decreto ministeriale** succitato, disponendo che lo stesso è adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- sentito il Ministro della salute;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400/1988.

Il **comma 2** precisa inoltre che il decreto ministeriale in questione – in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) – disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, **assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci**, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

Il **comma 3** prevede l'**abrogazione della disciplina attualmente vigente** in materia di terre e rocce da scavo (recata dall'art. 8 del D.L. 133/2014 e dal D.P.R. 120/2017) a partire dall'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione.

• *La disciplina vigente in materia di gestione di terre e rocce da scavo*

L'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i principi e criteri direttivi dettati dalle lettere da a) a d-ter) del comma 1 del medesimo articolo.

Tra i citati criteri si ricordano, in particolare, quello dettato dalla lettera a-bis), che prevede l'individuazione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, nonché quello di cui alla lettera d-bis), che richiede la razionalizzazione e la semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati. La lettera d-ter) richiede invece livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli precedentemente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il [D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120](#) (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).

Articolo 48, comma 3-bis
(Modifica della disposizione sul collegamento ferroviario Biella-Novara)

L'articolo **48**, comma **3-bis**, **aggiunto in sede referente**, stabilisce che il **finanziamento** già previsto nella legge di bilancio per il 2019 può essere impiegato, oltre che per l'elettrificazione, anche per l'**ammodernamento** della linea ferroviaria **Biella-Novara**.

La linea è una ferrovia a binario semplice non elettrificato e ordinario lunga complessivamente 50,8 chilometri gestita da Rete ferroviaria italiana, che la qualifica come "linea complementare". Nel contratto di programma (parte servizi) tra MIT e RFI 2022-2026 è individuata come linea che porta meno di 40 treni al giorno.

Con la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 128) era stato concesso un finanziamento alla **regione Piemonte** di 5 milioni di euro – per il solo anno di competenza 2019 – per l'**elettrificazione** della ferrovia Biella-Novara.

In occasione della successiva sessione di bilancio (9 dicembre 2019) era stato approvato nella Commissione Bilancio del Senato l'ordine del giorno Pirro e altri 1586/115/05 che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il finanziamento dei lavori di completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara. Dalle premesse dell'ordine del giorno si evinceva che i lavori di avvio dell'elettrificazione sarebbero consistiti nella rimozione dei passaggi a livello.

Con il comma aggiuntivo approvato in sede referente – con riformulazione proposta dal Governo – si consente alla regione Piemonte di **destinare** la medesima **somma di 5 milioni** già stanziata per l'anno 2019 anche al **più generico ammodernamento** della tratta.

Articolo 49, commi da 1 a 3
(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici)

L'articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle **procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili**. Si segnala che nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione di merito è stato soppresso il comma 2.

In particolare l'articolo in esame, al **comma 1**, apporta modifiche puntuali agli [articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Nello specifico il **comma 1, lettera a)** inserisce, all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 28/2011, il comma *7-bis* stabilendo che **l'interessato, una volta decorso il termine inutilmente il termine previsto**, trasmetta la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

La **lettera b)** inserisce nell'articolo *7-bis* del richiamato decreto legislativo n. 28 del 2011, il nuovo comma 5- bis, in base al quale anche **l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW** e anche con altezza superiore a 5 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, **è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati**, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui [all'articolo 136, comma 1, lettere b\) e c\), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, si prevede che la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il

quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi [dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Infine, si precisa che la nuova disciplina si applica anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

Si segnala che, come evidenziato inizialmente, il **comma 2** del provvedimento d'urgenza è stato soppresso nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito.

Per completezza si ricorda che il soppresso comma 2 sostituiva [il numero 3-bis\) dell'articolo 1, comma 2-quater, lettera c\), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7](#), prevedendo che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.

Il **comma 3** interviene [sull'articolo 11, del decreto-legge n. 17 del 2022](#), disponendo che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili, qualora:

- sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;
- i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
- le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio,

da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

Da ultimo il comma in esame prevede che l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.

Articolo 49, commi 4-6 (Garanzie SACE)

L'**articolo 49**, ai **commi 4 e 5**, interviene sull'articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022, il quale consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Il **comma 5** **interviene** su tale norma **rimuovendo il limite dell'importo massimo** di finanziamento **garantito** (25 milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro temporaneo).

Il **comma 4** estende l'ambito di applicazione dell'articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'**impresa Sideralloys Italia s.p.a.**, relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis, **nonché**, secondo quanto aggiunto **in sede referente**, all'impresa **Portovesme s.r.l.**, quale **unico produttore nazionale di zinco e piombo primari**.

Il **comma 6** subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alla **previa autorizzazione della Commissione europea**.

L'articolo 49, ai commi 4 e 5, interviene sull'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 144/2022. Tale norma consente, per le **imprese a forte consumo di energia**²³ colpite dagli effetti economici negativi del conflitto russo ucraino, che l'**ammontare di finanziamento garantito da SACE** (ai sensi di quanto consentito dall'articolo 15, comma 5 del D.L. n. 50/2022) **possa coprire il fabbisogno di liquidità**, per i successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese.

Il **comma 5** modifica testualmente l'articolo 3, comma 2, **sopprimendo** l'inciso che prevede che l'ammontare garantito di finanziamento deve essere in ogni caso entro un **importo non superiore a 25 milioni** di euro.

Il medesimo comma 5 dispone che rimane **fermo il rispetto** delle condizioni di cui alla **disciplina europea sugli aiuti di Stato**, di cui al "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", **Sezione 2.4.** La Sezione 2.4 concerne gli «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica».

Si segnala che il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" è stato recentemente sostituito dal **nuovo Quadro temporaneo di crisi e Transizione** – approvato dalla Commissione UE il **9 marzo 2023** (**[qui il testo](#)**) –

²³ Imprese qualificate come energivore, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, i cui costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi quelli diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo.

il quale comunque conferma l'ammissibilità, fino al 31 dicembre 2023, degli aiuti «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica» (disciplinandoli sempre nella Sezione 2.4 (punti 71-74), per una descrizione della quale si rinvia [qui](#))²⁴.

L'**articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (L. n. 91/2022)**, a cui rinvia l'articolo 3, comma 2 del D.L. n. 144/2022, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, ha autorizzato **SACE S.p.A.** a concedere **garanzie fino al 31 dicembre 2023**, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per **finanziamenti sotto qualsiasi forma** alle suddette imprese e in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato di cui alla Sezione 2.4 del sopra citato "*Quadro temporaneo*". Il **comma 5 dell'articolo 15** ha di conseguenza fissato una serie di **condizioni per il rilascio della garanzia temporanea SACE**, tra i quali, i seguenti:

- la garanzia deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
- b) l'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi);
 - 2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

Il successivo **articolo 3, comma 2 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144**, convertito con modificazioni in L. n. 175/2022, ha disposto che **l'ammontare garantito del finanziamento garantito da SACE**, di cui al citato articolo 15, comma 5, del D.L. n. 50/2022 possa essere **elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità** per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro (limite qui soppresso), a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi della direttiva 2003/96/CE (art. 17, par. 1, lett. a)), e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

Il **comma 4**, estende l'ambito di applicazione dell'articolo 3 comma 2 del D.L. 144/2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni

²⁴Cfr. anche il [tema dell'attività parlamentare sugli aiuti di Stato](#).

ivi previste, anche all'**impresa Sideralloys Italia s.p.a.**, relativamente al sito di **Portovesme-Portoscuso**, nel Sulcis, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale, **nonché**, secondo quanto aggiunto **in sede referente**, all'impresa **Portovesme s.r.l.**, quale **unico produttore nazionale di zinco e piombo primari**, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese²⁵.

Si rammenta, infine, che l'**articolo 30, comma 2-bis del D.L. n. 115/2022 (L. n. 142/2022)**, richiamato nel testo del comma 4 dell'articolo qui in esame, ha disposto che all'impresa *Sideralloys Italia s.p.a* si applichi la disciplina del Tavolo di coordinamento interministeriale per la continuità aziendale, partecipato dal Ministro delle imprese e del *made in italy*, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dai rappresentanti dell'azienda. Qui i più recenti verbali di incontro del tavolo, pubblicati sul sito del Ministero delle imprese (verbale del [6 ottobre 2022](#)).

La **relazione tecnica** evidenzia che le norme introdotte con l'art. 49, commi 4-5, in esame, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto vi è sufficiente copertura nelle risorse disponibili a valere sul Fondo istituito ex art.1, comma 14, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

Gli impegni della SACE S.p.A. sono infatti assunti a valere sulle risorse nella disponibilità del **Fondo a copertura delle garanzie concesse** dalla medesima Società **per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese conseguente alla pandemia da COVID -19**, di cui al citato art. 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020)), entro il limite, già fissato dal comma 1 del medesimo art. 1, di 200 miliardi di euro

A tal riguardo la relazione tecnica segnala che, sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, le **risorse residue sul Fondo ammontano a circa 20 miliardi di euro** (rispetto ai 31,5 miliardi di euro stanziati per legge e incrementati per via dei premi), al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti da SACE, al 31 dicembre 2022.

Il **comma 6** subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 all'autorizzazione della Commissione europea.

²⁵ *SiderAlloys Italia S.p.A.*, con sede a Portoscuso (SU), è una società controllata dalla *SiderAlloys Holding Italia S.r.l.* (78,67%), riconducibile al gruppo industriale svizzero *SiderAlloys*, attivo nel trading di metalli ferrosi e non, fondato nel 2010 a Lugano e controllato al 100% da Giuseppe Mannina. *SiderAlloys Italia* ha firmato un **Contratto di sviluppo** per la **riattivazione dell'impianto ex Alcoa**, finanziato grazie ad un [Accordo di programma](#) tra l'allora Ministero dello Sviluppo economico e la Regione Sardegna. A dicembre 2018, Invitalia, con una quota del 20,33%, è entrata nel capitale di *SyderAlloys Italia Spa* ([qui il comunicato](#)).

Articolo 49, comma 6-bis
(Garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE)

L'**articolo 49, comma 6-bis**, introdotto in **sede referente**, integra la disciplina relativa alla gestione e allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (recata dal D.Lgs. 49/2014), precisando le modalità di versamento della garanzia finanziaria da versare nel *trust* dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti dal Ministero dell'ambiente.

Prima di illustrare nel dettaglio la disposizione in esame appare utile richiamare, in estrema sintesi, la disciplina vigente.

L'**articolo 24-bis, comma 1, del D.Lgs. 49/2014** (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118, dispone, tra l'altro, che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (AEE) di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, nonché che "per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ... è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi".

L'**art. 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014**, dispone, tra l'altro, che per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti "al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici".

In attuazione di tale disposizione il [decreto direttoriale 8 agosto 2022, n. 54](#), con cui sono state approvate le "[Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati](#)".

Il comma in esame introduce un nuovo comma 1-*bis* nell'art. 24-*bis* del D.Lgs. 49/2014 al fine di stabilire che:

- la **garanzia finanziaria da versare nel trust**, pari all'importo determinato secondo quanto previsto dal comma 1 (v. *supra*), per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, **può essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni** dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale.
- **alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE** mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE emanate in attuazione dell'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 49/2014 (v. *supra*).

Articolo 49-bis ***(Impianti alimentati a biomassa solida)***

L'**articolo 49-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il **programma di massimizzazione dell'impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale**, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, **possa comprendere anche l'utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida**.

L'articolo 49-bis modifica l'articolo 5-bis del D.L. n. 14/2022, recante disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Detto articolo prevede che, in caso di adozione di **misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale** nel settore termoelettrico con **provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della transizione ecologica**, Terna Spa predisponga un **programma di massimizzazione** dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. La norma affida all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente la definizione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.

Il programma può comprendere, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4 del D.L. n. 14/2022, l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale.

La novella in commento prevede che il programma possa altresì comprendere l'utilizzo di impianti alimentati da biomassa solida. Per i soli impianti alimentati da bioliquidi combustibili, si continua a prevedere che, esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024, sia ammessa anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale.

Si ricorda che, in attuazione dell'articolo 5-bis del D.L. n. 14/2022, il 1° settembre 2022 l'allora Ministro della transizione ecologica ha adottato un atto di indirizzo chiedendo a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione ivi previsto. A tale atto ha fatto seguito la predisposizione di un programma di massimizzazione efficace fino al 31 marzo 2022 e l'adozione delle deliberazioni Arera per la definizione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dagli impianti interessati (Del. 13/09/2022, n. 430/2022/R/eel, Del. 15 novembre 2022, n. 575/2022/R/eel, Del. 20 dicembre 2022, n. 701/2022/R/eel, Del. 27 dicembre 2022, n. 725/2022/R/eel).

Il 1° aprile 2023, Terna [comunicava](#) di aver ricevuto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica un altro atto di indirizzo con cui richiedeva: 1) di continuare il programma di massimizzazione, stabilendo come obiettivo un risparmio di 0,7 miliardi

di smc di gas naturale, con la possibilità di elevarlo fino a 1 mld di smc in caso di peggioramento dello scenario; 2) che il profilo del programma preveda una prevalenza delle ore a maggior criticità per la copertura della domanda attesa; 3) di concentrare maggiormente il programma nel periodo tra giugno e settembre 2023; 4) di dare priorità agli impianti non rilevanti.

Articolo 50

(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

L'articolo 50, modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, interviene sul sistema di **governance delle politiche di coesione**, disponendo la **soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale** ed il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al **Dipartimento per le politiche di coesione** della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con DPCM. (commi 1-9).

Viene conseguentemente **soppresso** il "Nucleo di verifica e controllo" (NUVEC), le cui funzioni sono trasferite al "Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione" (NUVAP), che viene ridenominato "Nucleo per le politiche di coesione" (NUPC) e anch'esso disciplinato con DPCM (commi 10-).

Ai sensi del **comma 1**, a decorrere dalla **data** che sarà stabilita da un **apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro l'11 aprile 2023** (45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), l'**Agenzia per la coesione territoriale è soppressa** e l'esercizio delle relative **funzioni** è attribuito al **Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe)** della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all'Agenzia e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale operazione è volta ad assicurare un **più efficace perseguimento** delle **finalità** di cui all'**articolo 119, quinto comma, della Costituzione**²⁶, a **rafforzare** le attività di **programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione** e al sostegno delle **politiche di coesione**, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, e a favorire l'**integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR**.

L'**articolo 50** in esame indica gli **adempimenti normativi** da adottare e la relativa tempistica, che di seguito si ripercorre in sintesi:

- con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro l'11 aprile 2023** (45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) si provvede, oltre alla indicazione della **data** a decorrere dalla quale l'**Agenzia per la coesione territoriale è soppressa**, alla **individuazione delle relative risorse** umane, finanziarie

²⁶ Art. 119 Cost., quinto comma: "Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni."

e strumentali, alla **definizione della disciplina per il trasferimento** di tali risorse al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla **individuazione** della data di transito dei rapporti giuridici attivi e passivi nelle funzioni già di titolarità dell’Agenzia, nonché alla conseguente **riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione (comma 2)**;

- con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** (su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy*, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura) da adottare entro **60 giorni dalla data di adozione** del menzionato DPCM di cui al comma 2, si procede alla **individuazione delle unità di personale** di livello **non dirigenziale**, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, **da distaccare**, nel numero **massimo** complessivo di **30 unità**, presso le **Amministrazioni centrali** per il **rafforzamento delle strutture ministeriali** incaricate dello svolgimento delle funzioni di **Autorità responsabile del PSC**, fermo restando il relativo trattamento economico a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (**comma 3**);
- con **decreto del Ministro dell’economia e delle finanze**, da adottare entro i **60 giorni successivi** all’adozione del DPCM di cui al comma 2, sono effettuate le occorrenti **variazioni di bilancio** in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi (**comma 5**);
- a decorrere dalla data di **entrata in vigore della legge di conversione** del decreto-legge in esame (**26 aprile 2023**), gli **organi dell’Agenzia** per la coesione territoriale, ad esclusione del **Collegio dei revisori**, **decadono (comma 7)**;
- con **decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**, si procede alla **individuazione di un dirigente di livello generale dell’Agenzia per la coesione territoriale** a cui **assegnare** – fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia, indicata nel DPCM di cui al precedente comma 2 – le **funzioni** attribuite dalle vigenti disposizioni al **direttore** dell’Agenzia; le **funzioni** attribuite al **Comitato direttivo dell’Agenzia** sono invece svolte, fino alla medesima data di cessazione delle attività dell’Agenzia, dal **Capo del Dipartimento per le politiche di coesione (comma 7)**;
- **entro 90 giorni** dalla data di **entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2023)** gli **organi di amministrazione** in carica deliberano il **bilancio di chiusura** dell’Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti; il bilancio di chiusura e la relazione sono trasmessi al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione e la destinazione dell’eventuale avanzo di gestione (**comma 7**);
- sono **mantenuti**, fino alla data di **cessazione** delle attività dell’**Agenzia** – ovvero fino alla loro **naturale scadenza, se anteriore** – gli **incarichi** conferiti, a qualsiasi titolo, ai **componenti del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC)** di cui all’**art. 4 del DPCM 19 novembre 2014 (comma 8)**;
- con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottato **entro 90 giorni** dalla data di **entrata in vigore del decreto-legge in esame (26 maggio 2023)** si provvede alla **riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, del **Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP)**, che viene **ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC)** e al quale sono

- trasferite le funzioni e le attività** attribuite dalle vigenti disposizioni al **Nucleo di verifica e controllo** (NUVEC) (**comma 10**);
- più specificamente, il **DPCM di cui al comma 10** provvede a disciplinare: la **composizione** e le **modalità di individuazione** dei **componenti** del **Nucleo**; le relative **fasce retributive**, in un massimo di quattro; le **modalità organizzative e di funzionamento** del **Nucleo**; gli **ambiti** e le **attività** del **Nucleo di supporto** alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione (**comma 13**);
 - con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** si procede alla nomina dei **componenti** del **Nucleo** per le politiche di coesione – NUPC; in alternativa, questi possono essere nominati con decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione (**comma 11**);
 - entro il **26 maggio 2023** (90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) il **Dipartimento per le politiche di coesione** stipula un apposito **accordo di collaborazione** con il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del MEF per la definizione delle **modalità di utilizzazione** del sistema informatico “**ReGiS**”, nonché di **implementazione, estensione e sviluppo** dello stesso per rafforzare e **razionalizzare le attività** di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione (**comma 18**).

In dettaglio, il **comma 1**, nel **sopprimere l’Agenzia per la coesione territoriale** e nell’**attribuire** le relative **funzioni** al **Dipartimento per le politiche di coesione** della Presidenza del Consiglio dei ministri – che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all’Agenzia e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri – precisa che le **risorse umane** includono il **personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale**, nonché il **personale con contratto di lavoro a tempo determinato** che risulta in servizio presso l’Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L’Agenzia per la coesione territoriale

All’Agenzia per la coesione territoriale, istituita dall’**articolo 10 del D.L. n. 101/2013**, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio (o del Ministro delegato), è affidata l’azione di programmazione coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione.

L’Agenzia è dotata di uno Statuto, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2014, che ne disciplina l’articolazione, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori. Con due successivi D.P.C.M., sono stati approvati il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (D.P.C.M. 7 agosto 2015) e il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per la coesione territoriale (D.P.C.M. 7 agosto 2015).

Per quel che concerne le **competenze** – a seguito del riordino operato con il D.L. n. 86/2018 (articolo 4-ter, co. 3) - l’Agenzia, con riferimento sia ai Fondi strutturali europei che al Fondo per lo sviluppo e la coesione, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti

di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel rispetto delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- assicura, in raccordo con le amministrazioni competenti, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, vigilando altresì sull'attuazione dei programmi medesimi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano risorse della politica di coesione;
- assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali, anche con riferimento alla formazione del personale delle amministrazioni interessate;
- sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, in qualità di centrale di committenza;
- propone, ai fini dell'adozione da parte della Presidenza del Consiglio, le necessarie misure di accelerazione degli interventi e dà esecuzione alle determinazioni assunte ai fini dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, per evitare il disimpegno dei fondi europei, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 88/2011.
- promuove, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;
- può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti avvalendosi a tal fine di Invitalia Spa,

Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati, nonché di accelerarne la spesa, l'Agenzia per la coesione territoriale ha proceduto, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione degli strumenti di intervento finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 (quali patti territoriali, programmi operativi, ecc), al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ciascuna amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», caratterizzato da modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

I Piani di Sviluppo e Coesione per ciascuna delle Amministrazioni centrali e regionali titolari delle risorse del FSC sono stati approvati nel corso del 2021.

Da ultimo, è intervenuto l'articolo 60 del D.L. n. 77 del 2021, che, al fine di rafforzare il ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale, ha modificato l'art. 12 del D.L. n. 133 del 2014 prevedendo che:

- per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato dei programmi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il Sud e la coesione territoriale, possa avvalersi dell'Agenzia per la coesione territoriale (oltre che delle amministrazioni centrali);
- i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, inoltre, può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi.

Il **comma 2** prevede, entro l'**11 aprile 2023 (45 giorni)** dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), l'adozione di un **DPCM** per l'**individuazione delle risorse** umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia da trasferire al Dipartimento per le politiche di coesione, per la **definizione della disciplina per il trasferimento** di tali risorse, con l'individuazione della data di transito dei rapporti giuridici attivi e passivi nelle funzioni già di titolarità dell'Agenzia e delle unità di personale da trasferire.

Il DPCM provvederà altresì alla **riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione** ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri

Ai fini della definizione del nuovo quadro di *governance* per le politiche di coesione 2014-2020, con il **decreto-legge n. 101 del 2013** è stato disposto il trasferimento delle competenze dell'allora **Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS)** del **Ministero dello sviluppo economico** alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**. Il trasferimento si è completato a **dicembre 2014**, con l'istituzione nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio del **Dipartimento per le politiche di coesione**, responsabile del coordinamento e della programmazione della politica di coesione, e con il trasferimento dal Dipartimento delle politiche di sviluppo del MISE delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il Dipartimento per le politiche di coesione, struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, cura il raccordo con le istituzioni dell'Unione europea e le Amministrazioni statali e regionali, per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e la destinazione territoriale delle risorse, con riferimento all'impiego dei fondi dell'Unione europea per la coesione e delle risorse nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

Il Dipartimento promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati con tali strumenti, raccoglie ed elabora le informazioni e i dati relativi alla loro attuazione, coordina le connesse attività di valutazione, elabora proposte di atti deliberativi al CIPE per le attività di competenza. Svolge, inoltre, attività di sorveglianza sull'attuazione delle politiche di coesione e vigila sull'Agenzia per la coesione territoriale. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse, cura l'istruttoria per l'esercizio dei poteri sostitutivi (art. 12 D.L. n. 133 del 2014). Spetta, infine, a tale struttura il coordinamento e l'attivazione dello strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS).

Il Dipartimento risulta organizzato in un unico Ufficio di livello dirigenziale generale (Ufficio per le politiche di coesione), articolato a sua volta in due servizi: il Servizio Analisi, definizione delle politiche e della programmazione ed il Servizio Rilevazioni informative, *open coesione*, misure straordinarie per l'attuazione, nonché supporto giuridico e gestione strumenti normativi.

Il **comma 3** prevede l'adozione – entro i **60 giorni successivi** alla data di entrata in vigore del **DPCM di cui al comma 2** – di un **ulteriore DPCM**, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti il

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, al fine di **individuare** le unità di **personale** di livello **non dirigenziale** dell'Agenzia, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da **distaccare**, nel numero massimo complessivo di **30 unità**, presso le **Amministrazioni centrali** per il **rafforzamento delle strutture ministeriali** incaricate dello svolgimento delle funzioni di **Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione** (PSC) di ciascuna amministrazione. Il trattamento economico di tale personale resta comunque a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi del **comma 4**, al **personale non dirigenziale** dell'Agenzia trasferito al Dipartimento si applica il **trattamento economico**, compreso quello accessorio, previsto presso la **Presidenza del Consiglio dei ministri** e viene corrisposto un **assegno ad personam** riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguiti a qualsiasi titolo, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In attesa dell'adozione del DPCM di cui al comma 2, al **personale dirigenziale trasferito** dall'Agenzia continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Successivamente all'adozione del decreto di indicato al comma 2 e per gli **anni 2023, 2024 e 2025**, il **conferimento** degli **incarichi dirigenziali** può avvenire in **deroga alle percentuali** indicate all'articolo 19, comma 5-*bis* e comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ai sensi del **comma 5**, con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** adottato **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del **DPCM di cui al comma 2**, sono effettuate le occorrenti **variazioni di bilancio**, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.

Il **comma 6** interviene in merito ai **contratti di lavoro autonomo** e ai **contratti di collaborazione** in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilendo che il **Dipartimento per le politiche di coesione** della Presidenza del Consiglio dei ministri **subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza**, se confermati **entro 30 giorni** dalla data di soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Il **comma 7** precisa che gli **organi dell'Agenzia**, ad esclusione del Collegio dei revisori, **decadono** a decorrere dalla data di **entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto-legge.

Tuttavia, fino alla data di cessazione delle attività dell’Agenzia per la coesione territoriale, le **funzioni** attribuite dalle vigenti disposizioni al **Direttore** dell’Agenzia sono svolte da un **dirigente di livello generale dell’Agenzia** che viene **individuato con decreto del Ministro** per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, mentre le **funzioni** attribuite al **Comitato Direttivo dell’Agenzia** sono svolte dal **Capo del Dipartimento per le politiche di coesione** della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli **organi di amministrazione** in carica **deliberano**, entro il **26 maggio 2023 (90 giorni)** dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), il **bilancio di chiusura** dell’Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti.

Il bilancio di chiusura è **trasmesso** al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione e la destinazione dell’eventuale avanzo di gestione. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma 7.

Una **disposizione transitoria** è altresì contenuta al **comma 8**, il quale stabilisce che gli **incarichi** conferiti, a qualsiasi titolo, ai **componenti del Nucleo di verifica e controllo**, di cui all’articolo 4 del DPCM 19 novembre 2014 (pubblicato nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014), sono **mantenuti** fino alla data di **cessazione delle attività dell’Agenzia** per la coesione territoriale, ovvero fino alla loro **naturale scadenza, se anteriore**.

Con una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente, è stato previsto, **limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti** – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – allo svolgimento delle **attività di controllo** di programmi e progetti di investimento pubblici e di **Autorità di audit**, che i relativi **incarichi** siano **mantenuti fino** alla data di **conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi**, in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal successivo comma 10, ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.

Il **comma 9** quantifica gli **oneri** derivanti dai commi da 1 a 8 (*rectius commi da 1 a 7*), che vengono indicati in **24.302.914 euro** per il 2023 e in **28.702.914 euro** a **decorrere dal 2024**, disponendo che ad essi si provvede con le risorse già destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell’Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto ministeriale previsto dal comma 5.

Nel bilancio dello Stato 2023-2025 le risorse per le attività dell’Agenzia per la coesione territoriale sono così esposte nello stato di previsione del MEF:

<i>cap.</i>		2023	2024	2025
2500	Spese dell'Agenzia per la coesione territoriale	24.302.914	28.702.914	28.702.914
2502	Somma da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale per la retribuzione ai membri del nucleo di verifica e controllo (NUVEC)	3.965.061	3.965.061	3.965.061
2503	Somma da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale per il funzionamento del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC)	100.000	100.000	100.000
	TOTALE	28.367.975	32.767.975	32.767.975

Emerge in modo evidente, dalla suddetta tabella, una **riduzione delle spese** totali in conseguenza della **soppressione del NUVEC**, le cui funzioni sono attribuite al “Nucleo per le politiche di coesione” (NUPC), con la conseguente riduzione del numero dei componenti (*vedi commi 10 e 11*), nonché del **venir meno degli organi di vertice dell'Agenzia** (Direttore generale, Collegio dei revisori dei conti, Organismo indipendente di valutazione).

Il **comma 10** prevede che entro il **26 maggio 2023 (90 giorni)** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) con **DPCM** si provvederà alla **riorganizzazione** del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che verrà **ridenominato “Nucleo per le politiche di coesione”** (NUPC) e al quale sono **trasferite le funzioni** e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).

Il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione – NUVAP

In attuazione dell'art. 10, comma 9, del D.L. n. 101 del 2013, con **DPCM 19 novembre 2014** è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP).

Ai sensi dell'**art. 2**, il NUVAP è costituito da non più di 32 componenti (quota così indicata dal DPCM 20 ottobre 2017) e può essere articolato in aree che sono individuate con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Segretario generale sono altresì individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire.

I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata.

Con il decreto di nomina, in relazione alle responsabilità attribuite e alle competenze possedute, è attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata.

Il **NUVAP** interviene in ordine alle attività di valutazione delle politiche e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale, di coordinamento del Sistema nazionale di valutazione della politica regionale e di verifica e monitoraggio del rispetto del principio di addizionalità comunitaria. Effettua inoltre analisi e supporto tecnico finalizzati all'implementazione di indicatori e meccanismi premiali nonché un supporto alle

amministrazioni nei rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali in tema di valutazione e analisi statistica delle politiche di sviluppo territoriali (**art. 3**).

Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – NUVEC

In attuazione dell'art. 10, comma 9, del D.L. n. 101 del 2013, con **DPCM 19 novembre 2014** è stato costituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).

Ai sensi dell'**art. 4**, il NUVEC è costituito da non più di 30 componenti e può essere articolato in aree di attività, individuate con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia.

Il **NUVEC** ha funzioni in tema di verifiche, anche con successiva emissione di rapporti ed eventuali proposte di revoca del finanziamento, sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico; esercita inoltre funzioni di audit al fine della correttezza e regolarità della spesa e di proposta delle iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione ed all'accelerazione della spesa (**art. 3**).

Il Regolamento, (più volte modificato, da ultimo, con provvedimento del Direttore n. 302/2022) disciplina le aree di attività e l'organizzazione interna del NUVEC, che risulta così articolato:

- Area di attività 1: Sostegno e accompagnamento per l'accelerazione di programmi e interventi della politica di coesione comunitaria e nazionale e verifica di efficacia;
- Area di attività 2: Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit;
- Area di attività 3: Monitoraggio dell'attuazione della politica di coesione e sistema dei Conti Pubblici Territoriali;
- Area di attività 4: Monitoraggio dell'attuazione ed integrazione delle banche dati;
- Area di attività 5: Attuazione di investimenti diretti dell'Agenzia;
- Area di attività 6: Supporto all'attività dei Commissari ZES.

Ai sensi del **comma 11**, il nuovo **Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)** è **costituito** da un numero massimo di **quaranta componenti**, determinando una **riduzione complessiva di 22 componenti** rispetto alla situazione precedente (NUVAP: massimo 32 componenti; NUVEC: massimo 30 componenti).

Riprendendo sostanzialmente quanto **già previsto** attualmente dal **DPCM 19 novembre 2014**, i **componenti** del Nucleo sono **nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** ovvero dell'**Autorità politica delegata** per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità indicate all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, fra:

- dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- personale degli enti pubblici economici;
- esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e

gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico.

L'**incarico** è **esclusivo** per un **periodo di tre anni, rinnovabile** una sola volta. Qualora i componenti del Nucleo siano **dipendenti** di una **pubblica amministrazione** sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Ai componenti che sono dipendenti della pubblica amministrazione (in un numero non superiore a dieci) possono, tuttavia, essere attribuiti **incarichi** a titolo **non esclusivo** per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli **incarichi dei componenti** del Nucleo **non si applicano** le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge n. 400 del 1988 (relative alla **decadenza** dall'incarico **se non confermati entro 3 mesi dal giuramento di un nuovo governo**).

Il **comma 12** disciplina il **trattamento economico** onnicomprensivo annuo lordo dei **componenti del NUPC** (Nucleo per le politiche di coesione) che viene compreso tra un **minimo di 50.000 euro** e un **massimo di 140.000 euro**, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.

Per i **componenti a titolo non esclusivo** (comma 11, quinto periodo), il compenso annuo lordo è indicato **fino a 30.000 euro**, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.

Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013.

I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico come indicato al primo periodo del presente comma e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

Il **comma 13** definisce il contenuto del **DPCM di riorganizzazione del NUPC**, previsto dal precedente comma 10, il quale deve disciplinare:

- a) la **composizione** e le modalità di **individuazione** dei componenti del Nucleo;
- b) le **fasce retributive**, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Nucleo;
- c) le **modalità organizzative** e di **funzionamento** del Nucleo;
- d) le **attività** del Nucleo di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale;
- approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR;
- supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione e dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;
- svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), **ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati** nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'**articolo 51** del presente decreto-legge ovvero dalle **Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali** titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di *audit* sia in una posizione di **indipendenza funzionale e organizzativa** rispetto all'Autorità di gestione.

Il **comma 14** stabilisce che gli **incarichi già conferiti** a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), diversi da quelli specificamente individuati dall'art. 2, comma 5, del DPCM 19 novembre 2014 (cioè conferiti a un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri), **cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi** in attuazione del DPCM di riorganizzazione del NUPC ai sensi del precedente comma 10.

Ai sensi del **comma 15**, le **denominazioni** «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».

Il **comma 16** precisa che i **compensi per i componenti del NUPC** sono corrisposti **a valere sulle disponibilità finanziarie** allocate nei pertinenti capitoli di spesa della **Presidenza del Consiglio dei ministri**, che sono **integrate con le risorse finanziarie**, già destinate al funzionamento del NUVEC e **trasferite con il decreto del MEF** previsto dal comma 5, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 17** interviene con riguardo alla **stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato** per un periodo non superiore a 36 mesi – ai sensi dell’art. 1, comma 179, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) – dalle **amministrazioni centrali**²⁷ che, nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale.

La cifra considerata dal comma 179 era indicata in **2.800 unità complessive**.

Nello specifico, il **comma 17** dell’articolo in esame precisa che le **amministrazioni centrali possono procedere**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei **limiti dei posti disponibili** della vigente dotazione organica, alla **stabilizzazione** nei propri ruoli di tale **personale**, che abbia prestato **servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi** nella qualifica ricoperta, previo **colloquio selettivo** e all’esito della **valutazione positiva** dell’attività lavorativa svolta.

Le assunzioni di personale in oggetto sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato inserito il **comma 17-bis**, il quale prevede che per le stesse finalità di cui al comma 17 anche le **regioni**, le **province**, le **città metropolitane** e gli **enti locali**, incluse le **unioni di comuni**, assegnatari del **personale assunto** con rapporto di lavoro subordinato **a tempo determinato** – ai sensi del citato art. 1, comma 179 della legge di bilancio 2021 – mediante il **concorso pubblico** bandito ai sensi del successivo comma 181, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla **stabilizzazione**, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale in servizio per **almeno ventiquattro mesi** nella qualifica ricoperta, previo **colloquio selettivo** e all’esito della **valutazione positiva** dell’attività lavorativa svolta.

Ai fini di tali assunzioni, i ventiquattro **mesi di servizio** possono essere **maturati anche computando i periodi di servizio** svolti a tempo determinato **presso amministrazioni diverse** da quella che procede all’assunzione.

Le assunzioni di cui al comma 17-bis sono anch’esse effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione.

Infine, ai sensi del **comma 18**, entro il **26 maggio 2023 (90 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), il **Dipartimento per le politiche di coesione** della Presidenza del Consiglio dei ministri **stipulerà un apposito accordo di collaborazione** con il Dipartimento della **Ragioneria Generale dello Stato**, al fine di definire le **modalità di utilizzazione** del sistema informatico “**ReGiS**”, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e

²⁷ Il citato comma 179 prevedeva tale facoltà di assunzione per le amministrazioni pubbliche, le autorità di gestione, gli organismi intermedi e i soggetti beneficiari delle regioni del Mezzogiorno.

razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione²⁸.

Per tali finalità, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di tale sistema. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

²⁸ Il **sistema ReGiS**, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato – come previsto dalla legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021 – rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione possono adempiere agli obblighi di **monitoraggio, rendicontazione e controllo** delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**). ReGiS è rivolto, pertanto, alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR e mira a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente.

Articolo 51, comma 1
(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei)

L'articolo 51, comma 1, stabilisce che le funzioni di **Autorità di audit** dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dalla **Ragioneria generale dello Stato – IGRUE** ovvero dalle **Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali** titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di *audit* sia in una posizione di **indipendenza funzionale e organizzativa**, rispetto all'Autorità di gestione.

Il comma in esame, nell'aggiungere all'art. 1 della **legge di bilancio 2021** (legge 30 dicembre 2020, n. 178) un **comma 56-bis**, stabilisce che le funzioni di **Autorità di audit** dei **Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei** per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle **Amministrazioni Centrali dello Stato** sono svolte:

- dall'**Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea** (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, oppure;
- dalle **Autorità di audit** individuate dalle **amministrazioni centrali titolari** di ciascun programma, a **condizione** che l'Autorità di *audit* sia in una posizione di **indipendenza funzionale e organizzativa** rispetto all'Autorità di gestione.

Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027

La **legge di bilancio 2021** (legge n. 178/2020), all'articolo 1 – oltre a stabilire le **modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale** degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, per il periodo di programmazione 2021/2027, a valere sulle risorse dei fondi dell'Unione europea (FSE, FESR, FEASR e FEAMP) a titolarità delle Regioni e delle P.A. di Trento e di Bolzano (commi 51 e 52), a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 53) e dei c.d. "interventi complementari" (comma 54) – ha definito le attività di **gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo** dei programmi ed interventi cofinanziati, effettuate per mezzo del sistema informatico della Ragioneria Generale dello Stato (commi 55-57).

In particolare, al **comma 55**, si stabilisce che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il **periodo di programmazione 2021-2027**, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 è assicurato dal **Ministero dell'economia e delle finanze** –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

Conseguentemente, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito **sistema informatico** per il **supporto** nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.

L'Autorità di gestione e l'Autorità di audit nel Regolamento(UE) n. 2021/1060

Con il **Regolamento (UE) 24/06/2021, n. 2021/1060** del Parlamento europeo e del Consiglio sono state approvate le *“Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”*.

In particolare l'**articolo 71 (Autorità di programma)** stabilisce, al paragrafo 1, che lo Stato membro individua per ciascun programma un'**autorità di gestione** e un'**autorità di audit**. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.

Il paragrafo 2 precisa che l'**autorità di audit è un'autorità pubblica**. Le attività di *audit* possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di *audit*, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di *audit* e gli eventuali organismi che svolgono le attività di *audit* sotto la responsabilità dell'autorità di *audit* sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'*audit*.

Inoltre il paragrafo 4 ribadisce che gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della **separazione delle funzioni** tra le autorità del programma e all'interno di queste.

Le Autorità dei programmi saranno l'**Autorità di gestione** e l'**Autorità di audit**. Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di programma, uno o più organismi intermedi dell'Autorità di gestione, di cui all'art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l'organismo preposto alla funzione contabile di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare:

- per i **programmi a titolarità di regioni o province autonome** – programmi regionali, viene istituita un'Autorità di *audit* per ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di

gestione, avuto riguardo alla collocazione dell'Autorità di *audit* nell'organigramma dell'Amministrazione di riferimento;

- per i **programmi a titolarità di amministrazioni centrali** – programmi nazionali, l'autorità di *audit* viene istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, tale che l'Autorità di *audit* non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l'Autorità di gestione, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale, che l'Autorità di *audit* non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l'Autorità di gestione.

Le Autorità dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva procedura di designazione, in quanto la stessa non è contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del sistema nazionale di gestione e controllo anche l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di gestione, istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGRUE.

Le politiche di coesione sono promosse e nel loro complesso coordinate dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24-*bis* del decreto del DPCM 1° ottobre).

Al Ministro per il sud e la coesione territoriale è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno (art. 1, DPCM 26 settembre 2019).

Il successivo punto 4 riguarda le **Autorità di *audit***.

L'Autorità di *audit* è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dagli organismi soggetti all'*audit* ed esercita le funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per quanto riguarda l'istituzione dell'Autorità di *audit* a livello regionale o nazionale, si rimanda a quanto precedentemente indicato nel punto 1.

In ogni caso, l'Autorità di *audit* deve soddisfare i seguenti requisiti:

- indipendenza organizzativa e funzionale²⁹, e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorità di gestione ed all'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito al di fuori dell'Autorità di gestione, dei programmi di riferimento;
- adeguata dotazione di risorse umane e strumentali rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa europea e nazionale applicabile;
- utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con standard qualitativi e quantitativi predefiniti, basati sui principi di *audit* internazionalmente riconosciuti.

Tali requisiti saranno valutati dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al successivo capitolo 6 nell'ambito della valutazione *in itinere*.

Nel caso in cui l'Autorità di *audit* sia individuata dall'Amministrazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione stessa, essa è collocata in una posizione tale da assicurare un diretto riporto ai vertici di riferimento

²⁹ L'indipendenza organizzativa fa riferimento alla collocazione nell'organigramma dell'Amministrazione, mentre l'indipendenza funzionale riguarda lo svolgimento delle proprie attività, secondo procedure operative predefinite, senza condizionamenti di sorta da parte di altri soggetti.

dell'Amministrazione oltre che la netta separazione delle sue funzioni dalle altre Autorità del programma.

Inoltre, l'Autorità di *audit* deve avere professionalità ed esperienza adeguate rispetto alla funzione ed al ruolo da svolgere ed una qualifica funzionale che, in base al sistema di gestione e controllo adottato nel contesto dell'organizzazione dell'Amministrazione, garantisca l'indipendenza della stessa Autorità di *audit*.

La struttura dell'Autorità di *audit* deve avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l'efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all'Autorità di *audit* devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi. L'Autorità di *audit* può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività.

L'Autorità di *audit* predispone, e rende disponibile per le verifiche esterne, un funzionigramma che illustri con chiarezza l'assegnazione delle funzioni e la definizione dei ruoli e delle competenze tra il personale addetto, ivi compreso il ruolo degli *auditor* esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione dei compiti.

Ai fini delle ulteriori condizioni di garanzia per la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria delle Autorità di *audit*, si prevede l'attivazione da parte del MEF-RGS di azioni specifiche all'interno di un Programma nazionale 2021-2027 o di un programma complementare finanziato da risorse nazionali e, nelle more della relativa adozione, del programma complementare MEF-RGS-IGIT vigente per il periodo 2014-2020. Nello specifico, come nel periodo di programmazione 2014-2020, si attivano le seguenti linee di intervento:

- apposita linea finanziaria di assistenza tecnica in favore delle Autorità di *audit*, attuata dal MEF-RGS, attraverso cui si finanziano tutte le azioni di rafforzamento organizzativo, strutturale, metodologico e strumentale delle Autorità di *audit* (acquisizione di consulenza specialistica esterna, stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti esterni, acquisizione di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche, rimborso di spese varie connesse con l'espletamento della funzione di *audit*, costo del personale interno, trattamenti accessori);
- continuo aggiornamento professionale degli *auditor*, attraverso corsi di formazione, *workshop*, seminari direttamente attivati per la singola Autorità o promossi dal MEF-RGS-IGRUE.

L'Autorità di *audit* si avvale di strumenti e procedure idonei per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e rispondenti ai requisiti di adeguata pianificazione delle attività, utilizzo di adeguata strumentazione di supporto e tracciabilità delle relative attività.

Pertanto, le Autorità di *audit* utilizzano e rendono disponibili per tutti gli *auditor* le linee guida, la manualistica e gli altri strumenti operativi necessari all'efficace operatività della funzione di *audit*, sviluppati anche tenendo conto del supporto metodologico fornito dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al punto 6.

In particolare, l'Autorità di *audit* assicura:

- la predisposizione della strategia di *audit*, conformemente a quanto previsto dall'art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060, per la pianificazione delle attività previste dall'art. 77 del medesimo regolamento;

- l’attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di *audit*, sia relativamente alle attività degli *auditors* interni che di quelli esterni di cui l’Autorità di *audit* si avvale (*quality review*);
- la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento delle attività di *audit*, da rendere note alle altre Autorità del programma;
- l’individuazione di specifiche modalità di monitoraggio dei *follow-up* sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l’Autorità di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalità proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060;
- la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell’ambito dell’*audit* unico di cui all’art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli *audit* e di minimizzare i costi degli *audit* e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli *audit* di sistema definitivi (art. 77.5).

L’Autorità di gestione e l’Autorità di *audit* definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l’efficace trattazione delle problematiche riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento e l’attuazione del programma, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l’autonomia di ciascuna Autorità.

L’Autorità di *audit* partecipa alle attività di condivisione e confronto promosse dall’Organismo nazionale di coordinamento ai fini dell’approfondimento delle problematiche di comune interesse riguardanti l’esercizio della funzione di *audit*.

L’Accordo di partenariato 2021-2027 tra l’Unione europea e la Repubblica italiana

Con la **delibera 22 dicembre 2021, n. 78** il CIPRESS ha approvato la proposta di **Accordo di partenariato 2021-2027**³⁰ e definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.

In particolare, al punto 3 della delibera, si specifica che *“l’esecuzione dei programmi e interventi complementari si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio continuo sull’andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi e gli interventi complementari includono la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo. Le amministrazioni titolari dei programmi e interventi complementari assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE secondo le disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027”*.

Al punto 5 si precisa che *“Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 devono assicurare adeguati Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) ai sensi delle disposizioni rilevanti del detto regolamento. Nell’Allegato 2 della delibera sono*

³⁰ L’Accordo di partenariato con la Repubblica italiana è stato poi approvato con la **decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787** final del 15 luglio 2022.

presentante le rilevanti indicazioni per ciascun programma e l'organizzazione complessiva a livello nazionale per l'adeguato e efficace assolvimento delle funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi e alle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 55, della citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla presente delibera”.

L'Allegato 2 alla **delibera CIPESS n. 78 del 2021** reca, pertanto, le “**Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) 2021-2027**”.

1. Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai Fondi FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo Plus), AMIF (Fondo asilo e migrazione), BMVI (Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) e ISF (Fondo per la sicurezza interna) a valere sulla programmazione 2021-2027, è disciplinato dagli articoli da 69 a 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 concernente disposizioni comuni, al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

I principi fondamentali di riferimento di tale sistema sono:

- organizzazione, procedure e strumenti delle Autorità dei programmi ispirati alla semplificazione al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, la legalità e la regolarità nell'attuazione degli interventi;
- separazione delle funzioni tra le Autorità dei programmi e all'interno di queste.

Al fine di un più efficace utilizzo dei fondi sono previsti:

- il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, mediante l'istituzione di organismi nazionali di coordinamento delle Autorità responsabili dei programmi;
- l'istituzione dell'organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di gestione per l'attuazione dei programmi presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- il rafforzamento dell'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, per assicurare l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi, con particolare riferimento alla partecipazione all'*audit* delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione in itinere dell'efficacia delle attività di *audit* e dell'adeguatezza dell'organizzazione e delle risorse delle singole Autorità.

Articolo 51, commi da 1-bis a 1-quater
*(Contributo dei Fondi strutturali europei alla spesa nazionale e al
contrasto della crisi energetica)*

I commi da **1-bis a 1-quater** dell'articolo 51, **introdotti nel corso dell'esame in sede referente**, recano disposizioni in materia di assegnazione dei **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di **spese sostenute con risorse nazionali**, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia energetica, e **rendicontate** nell'ambito dei programmi cofinanziati dai **Fondi strutturali**.

In particolare, i **commi 1-bis e 1-ter** prevedono l'assegnazione dei **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di **spese sostenute con risorse nazionali** e rendicontate nell'ambito dei **programmi nazionali e regionali** (PON e POR) cofinanziati dai **Fondi strutturali 2014-2020 e 2021-2027**, a seguito di **variazioni del tasso di cofinanziamento** dei predetti programmi, a **una o più linee di intervento** finanziate sul conto corrente di tesoreria dedicato agli **Interventi Complementari** alla programmazione comunitaria (POC).

Con delibera del CIPRESS saranno individuati gli **interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale** coerenti con la natura delle risorse utilizzate, cui destinare le somme trasferite sul conto corrente, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse.

Il **comma 1-quater** dispone l'assegnazione dei **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di **spese anticipate dallo Stato** per misure di riduzione dei **costi in materia energetica**, rendicontate nell'ambito dei **programmi nazionali** (PON) cofinanziati dai **Fondi strutturali 2014-2020**, nonché **quelle recuperate** a seguito di **variazioni del tasso di cofinanziamento** dei predetti programmi, alla **Cassa per i servizi energetici e ambientali** per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di **agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas** riconosciute, in particolare, ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** o in **gravi condizioni di salute**.

In particolare, il **comma 1-bis** stabilisce che, **a partire dal periodo contabile 2023-2024**, le **risorse riconosciute dalla Commissione europea a rimborso delle spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate** nell'ambito dei **Programmi operativi Nazionali (PON) e Regionali (POR)** attuativi dei **Fondi strutturali** – cofinanziati sia dal Fondo europeo di sviluppo regionale (**FESR**) e dal Fondo sociale europeo (**FSE**) della programmazione **2014-2020**, sia dal FESR e dal Fondo sociale europeo plus (**FSE+**) della programmazione **2021-2027** – sono **trasferite sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie** (c.d. Fondo IGRUE), relativo agli

“**Interventi Complementari alla programmazione comunitaria**”³¹, in una o più linee specifiche di intervento.

Agli interventi di cui al conto corrente sono **destinate** anche le risorse di **cofinanziamento nazionale** e le somme a carico del Fondo di Rotazione³² che si siano “**rese disponibili**” per effetto di **variazioni del tasso di cofinanziamento** dei suddetti Programmi Operativi.

La norma in esame **semberebbe presupporre**, dunque, l’**autorizzazione** alle Autorità di Gestione di Programmi Operativi attuativi dei Fondi strutturali europei del ciclo 2014-2020 (cofinanziati dal FESR e dal FSE) e del ciclo 2021-2027 (cofinanziati dal FSE+) a **richiedere** alla **Commissione europea** la **riprogrammazione dei PON e dei POR, per le spese sostenute con risorse nazionali** dichiarate nelle domande di rimborso presentate alla Commissione europea a partire **dal periodo contabile 2023-2024**, con una **variazione del tasso di cofinanziamento** dei Programmi Operativi con **percentuali più alte a carico dei Fondi UE**. Da tali variazioni del tasso di cofinanziamento discenderebbe la maggiore disponibilità di risorse del Fondo di rotazione.

Il quadro normativo europeo in materia di tasso di cofinanziamento a carico dei Fondi strutturali e di investimento europei

Il **quadro normativo europeo** che definisce gli obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento per il **ciclo di programmazione 2014-2020** è definito dal **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Consiglio, recante **disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei**. Singoli regolamenti contengono poi disposizioni specifiche per ciascun Fondo.

Il Regolamento stabilisce che la **decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE** conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo. Le **richieste di modifica dei programmi** presentate da uno **Stato membro** devono essere debitamente **motivate ed approvate dalla Commissione europea**. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma

³¹ Tale conto corrente di tesoreria n. 25051 del Fondo IGRUE è stato attivato nel corso dell’anno 2013 per gestire i Programmi Complementari alla programmazione comunitaria 2007-2013, attivati con il c.d. “Piano di Azione Coesione” del 2011, e i successivi interventi complementari attivati, ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013, per la programmazione 2014-2020.

³² Ai fini della politica di coesione, oltre alle risorse comunitarie vanno considerate, per il principio della **addizionalità**, le risorse provenienti dal **cofinanziamento nazionale**, posto a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE). Per i Programmi operativi 2024-2020 gestiti dalle **Amministrazioni centrali** dello Stato (**PON**), la quota di cofinanziamento è posta interamente a carico del Fondo di rotazione nella misura del **100%**; per i Programmi a titolarità delle **regioni (POR)** la quota di cofinanziamento nazionale è invece fissata nella misura massima del **70%** degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli Programmi. La restante quota del **30%** è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi (**cofinanziamento di fonte regionale**).

Nella programmazione 2021-2027, le regioni meno sviluppate potranno beneficiare di tassi di cofinanziamento fino all’85% del costo dei progetti. I tassi di cofinanziamento per le regioni in transizione e per le regioni più sviluppate saranno rispettivamente fino al 60% e al 40%.

operativo è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'[articolo 96](#), paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma (art. 65, par. 9).

Specifiche deroghe sono state introdotte, a seguito delle **modifiche regolamentari** adottate nel **2020** e nel **2022**, al fine di **garantire agli Stati membri** l'immediata **disponibilità di risorse finanziarie** derivanti dai Fondi strutturali per le **spese** necessarie ad affrontare la crisi sanitaria pubblica conseguente **all'epidemia Covid-19**, ammissibili a decorrere dal **1° febbraio 2020** (sulla base delle modifiche apportate con il [Regolamento \(UE\) 2020/460](#) del 30 marzo 2020) e per le spese volte a far fronte alle sfide **migratorie** conseguenti **all'invasione militare** dell'Ucraina da parte della Federazione russa, ammissibili a decorrere dal **24 febbraio 2022** (cfr. [Regolamento \(UE\) 2022/562](#) del 6 aprile 2022).

Sia i **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte delle spese portate a rendicontazione, sia le **risorse di cofinanziamento nazionale "liberate"** per effetto di **variazioni del tasso di cofinanziamento** dei programmi cofinanziati, sono destinate dal **comma 1-bis** al finanziamento degli **interventi** attivati a livello nazionale e **complementari alla programmazione comunitaria**, finanziati con le risorse del Fondo IGRUE, assicurando così la **salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione**.

A tal fine, la norma prevede che, **contestualmente** alla presentazione delle **domande di pagamento** alla Commissione europea, le **Amministrazioni titolari** dei programmi operativi provvedano a **comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze** – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (**IGRUE**), gli **importi riconosciuti** a fronte di spese sostenute con risorse nazionali.

Restano salve le specifiche **destinazioni** delle risorse **stabilite per legge** e le disposizioni previste dal successivo **comma 1-quater**.

Riguardo alla norma in esame, si segnala che risulta indefinita la tipologia delle "spese sostenute con risorse nazionali" che, a partire dal periodo contabile 2023-2024, possono essere dichiarate nelle domande di pagamento alla UE e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, al fine del riconoscimento dei rimborsi da parte della Commissione europea.

Per altro verso, non risultano, al momento, informazioni ufficiali circa il raggiungimento di un accordo con la Commissione europea avente ad oggetto la variazione dei tassi di cofinanziamento dei programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dal FESR, dal FSE e dal FSE+ nell'ambito dei cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

In base alla formulazione della norma, inoltre, si sottolinea che il riconoscimento dei rimborsi "a partire dal periodo contabile 2023-2024" sembrerebbe implicare la rendicontazione delle predette spese sia nell'ambito dei programmi nazionali e regionali attuativi dei **Fondi strutturali 2014-2020**, cofinanziati dal FESR e dal

FSE (la cui **operatività**, per la regola dell'n+3³³, **termina a dicembre 2023**), sia dei Programmi operativi dei Fondi strutturali del nuovo **ciclo 2021-2027** cofinanziati dal FESR e dal FSE+, **la cui adozione** da parte della Commissione europea **si è appena conclusa** a gennaio 2023. Non risulta ancora avviata la fase attuativa.

Riguardo allo **stato di utilizzo dei Fondi strutturali del ciclo 2014-2020**, l'ultimo Bollettino di [Monitoraggio](#) della **Ragioneria generale dello Stato** - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea (IGRUE), rileva che alla data del **31 dicembre 2022**, sul complesso delle risorse programmate (oltre 65,8 miliardi), l'avanzamento finanziario dei Fondi strutturali 2014-2020 si attesta, per ciò che attiene agli impegni, ad un valore pari all'85,25, mentre il livello dei **pagamenti** ha raggiunto circa **38,4 miliardi**, corrispondenti al **58,26%** delle risorse programmate. Come riportato nella [Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - programmazione 2014-2020](#), presentata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Parlamento a febbraio scorso, i dati di monitoraggio indicano un ritardo nell'avanzamento finanziario dei Programmi Operativi, con una spesa ancora da realizzare nel 2023, ultimo anno della programmazione, di circa 28 miliardi di euro.

Per informazioni più dettagliate circa lo **stato di attuazione della programmazione 2014-2020**, con riguardo all'utilizzo sia delle risorse europee dei Fondi SIE, sia delle risorse del cofinanziamento nazionale, sia, infine, delle risorse nazionali destinate alla realizzazione degli interventi afferenti alla politica di coesione, si rinvia al **dossier del Servizio Studi** sulla [politica di coesione in Italia](#), pubblicato in occasione dell'[audizione](#) del **Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto**, svoltasi il **15 marzo 2023** dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato.

Il **comma 1-ter** rinvia ad una apposita **delibera del CIPRESS**, adottata su **proposta dell'Autorità politica delegata** per le politiche di coesione, **l'individuazione degli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale**, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, nel **rispetto della destinazione territoriale** delle stesse.

Con la citata delibera saranno inoltre definite le **modalità di utilizzazione delle risorse** trasferite sul menzionato conto corrente n. 25051 del Fondo IGRUE.

È altresì assicurato il **monitoraggio** degli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 55, della legge, n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito della programmazione 2021-2027.

Il citato **comma 55** definisce le attività di **gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati dei Fondi strutturali 2021-2027** a valere sui **Fondi strutturali (FESR e FSE)**, sul Fondo

³³ I flussi finanziari dall'Europa sono regolati da un meccanismo di **disimpegno automatico** che prevede, per i Fondi UE del ciclo 2014-2020, la perdita delle risorse non utilizzate nei tre anni successivi all'impegno (regola cosiddetta dell'"n+3"), sia per la quota europea, sia per la quota nazionale di cofinanziamento (quest'ultima segue, infatti, le medesime regole europee).

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (**FEASR**), sul Fondo per una transizione giusta (**JTF**), sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (**FEAMP**), nonché sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti la **cooperazione territoriale europea**.

Il monitoraggio riguarda altresì gli interventi **complementari** previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato e quelli del **Fondo Sviluppo e Coesione** della programmazione 2021-2027.

Il monitoraggio è **assicurato** dal Ministero dell'economia e delle finanze – **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE** (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea).

A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza (PON e POR), la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra la Ragioneria generale e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

Il comma 1-quater concerne i **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di **spese anticipate dallo Stato** per **misure di riduzione dei costi in materia energetica**, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (**FESR**) e dal Fondo sociale europeo (**FSE**) per il **periodo di programmazione 2014-2020**, ai sensi **dell'articolo 25-ter** del Regolamento (UE) n. 1303/2013, **introdotto dal Regolamento (UE) n. 2023/435 del 27 febbraio 2023**.

La crisi energetica e l'inserimento di una clausola di flessibilità nell'uso delle risorse dei Fondi SIE 2014-2020 da parte del Regolamento sul REPowerEU

Si rammenta che nel corso del **2023** la Commissione europea ha adottato alcune modifiche regolamentari con le quali ha introdotto misure eccezionali necessarie per affrontare la **crisi energetica derivante dall'impatto della guerra** di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

In particolare, con il **[Regolamento 27 febbraio 2023, n. 2023/435/UE](#)**³⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio, si è provveduto a **modificare il Regolamento (UE) 2021/241**, istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, con l'**inserimento di capitoli** dedicati al **piano REPowerEU** nei **Piani nazionali per la ripresa e la resilienza**, in quanto tali Piani risultavano antecedenti all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa e alle conseguenze che ne sono derivate sul piano energetico.

Nel contesto dell'intervento di emergenza dell'Unione per **far fronte ai prezzi elevati dell'energia**, ulteriormente incrementati a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino, sono state altresì previste **misure eccezionali temporanee**, pienamente in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU, mirate nell'ambito del **quadro per la politica di**

³⁴ Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE.

coesione per il 2014-2020, mediante un **uso flessibile delle risorse** del Fondo europeo di sviluppo regionale (**FESR**), del Fondo sociale europeo (**FSE**) e del Fondo di coesione, a **sostegno delle PMI** particolarmente colpite dagli **aumenti dei prezzi dell'energia** e delle **famiglie vulnerabili**, finalizzato a coprire i costi energetici sostenuti e pagati dal 1° febbraio 2022.

A tal fine, con **l'inserimento dell'articolo 25-ter** nel **Regolamento (UE) n. 1303/2013 sui Fondi SIE**, è stata concessa agli Stati membri, in deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma del Regolamento – la possibilità di beneficiare di un **tasso di cofinanziamento del 100% europeo** da applicare agli **assi prioritari** dedicati dei programmi operativi **del FESR e del FSE** fino alla fine del periodo di programmazione 2014-2020. Le spese per le operazioni a **sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia** e per le operazioni che forniscono **sostegno alle famiglie vulnerabili**, al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, **sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2022**.

Al fine di tenere conto dei vincoli di bilancio dell'Unione, **l'importo massimo dei pagamenti della Commissione** a favore di tali operazioni nell'ambito delle priorità specifiche dovrebbe essere pari a **5 miliardi di euro nel 2023**.

Le **risorse erogate** dall'Unione europea a **rimborso** delle spese per le misure di **riduzione dei costi in materia energetica**, rendicontate nell'ambito dei **programmi nazionali cofinanziati** dai Fondi strutturali (**FESR** e dal **FSE**) del periodo di **programmazione 2014-2020**, sono **trasferite** alla **Cassa per i servizi energetici e ambientali**, unitamente alle **quote di cofinanziamento nazionale** ed alle **risorse del fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie che **si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento**.

Le somme trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali sono **destinate** – nei limiti delle relative risorse disponibili – **al finanziamento di iniziative normative** volte alla previsione di **agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas**, riconosciute in particolare ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) (*bonus sociale elettrico e gas*).

L'**articolo 1, comma 18 della legge di bilancio 2023** ha previsto che, per il **primo trimestre 2023**, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale fossero rideterminate dall'ARERA nel limite di **2,4 miliardi di euro** complessivamente tra elettricità e gas. Il **comma 19** ha disposto che, a tale fine, **entro il 31 marzo 2023**, l'importo venisse trasferito alla Cassa per i servizi e energetici e ambientali CSEA.

• **Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19 e delle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina**

Si rammenta che una **flessibilità eccezionale** nell'utilizzo dei Fondi strutturali europei 2014-2020 è stata concessa dalla Commissione europea anche in occasione della **crisi sanitaria** dovuta al **Covid-19**.

A seguito di specifiche iniziative adottate dalla Commissione europea - denominate "*Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)*" e "*Coronavirus Response Investment Initiative plus (CRII+)*" – è stata introdotta una flessibilità eccezionale nell'impiego dei Fondi SIE, per mobilitare tutto il sostegno finanziario a titolo dei fondi della politica di coesione per affrontare gli effetti negativi gravi della crisi sanitaria sulle economie e sulle società dell'UE.

In particolare, con il [Regolamento \(UE\) 2020/558](#)³⁵ del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 è stato introdotto l'art. 25-*bis* al Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale, in deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante le disposizioni comuni sui fondi europei, ha offerto agli Stati membri la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di **cofinanziamento del 100%** alle spese dichiarate nelle domande di pagamento **nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021** destinate a contrastare gli effetti generati dall'epidemia, per uno o più assi prioritari di un **programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione** (*cf.* [Regolamento \(UE\) 2020/460](#) del 30 marzo 2020 e [Regolamento \(UE\) 2020/558](#) del 23 aprile 2020). La legislazione nazionale si è adeguata alle iniziative europee con l'**articolo 242 del D.L. n. 34/2020**.

La medesima modalità di destinazione delle risorse ai Programmi complementari 2014-2020 è stata prevista **dall'art. 48**, commi 1 e 2, del **D.L. n. 50/2022**, in attuazione del [Regolamento \(UE\) 2022/562](#).

Tale possibilità è stata estesa anche al periodo contabile 2021-2022, ai sensi del [Regolamento \(UE\) 2022/562](#), relativamente alle spese dichiarate nelle domande di pagamento con tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti **alla crisi ucraina** (attuato con l'**art. 48**, commi 1 e 2, del **D.L. n. 50/2022**).

Le risorse erogate dall'UE a **rimborso delle spese rendicontate** per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse Amministrazioni per essere **destinate** alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari (**POC**), vigenti o da adottarsi, assicurando così la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione. Ai POC sono stati altresì destinati gli importi di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di Rotazione che si sono "liberati" per effetto dell'integrazione fino al 100% del tasso di cofinanziamento UE dei Programmi Operativi.

Nel periodo 2020-2021, dunque, le risorse programmate per l'Italia a valere sui fondi strutturali FESR e FSE hanno subito importanti modifiche a seguito delle riprogrammazioni di alcuni Programmi Operativi³⁶, con una riduzione delle risorse complessivamente programmate.

³⁵ Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

³⁶ I Programmi Operativi che hanno subito variazioni a seguito delle riprogrammazioni sono illustrati nei Bollettini Bimestrale IGRUE sul Monitoraggio, a partire dal Bollettino del 30 agosto 2020, pubblicati sul [sito della RGS](#). Si vedano, altresì, le Tavole 2.a., 2.b e 2.c riportate a pag. 25-27 della [Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - programmazione 2014-2020](#).

Nella [Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - programmazione 2014-2020](#), presentata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Parlamento a febbraio scorso,, il quadro complessivo dei **Fondi SIE destinati a finalità emergenziali** nell'ambito degli accordi Covid-19 sottoscritti con le Amministrazioni interessate è pari a circa **12 miliardi di euro**, di cui 5,4 miliardi a valere sui Programmi Operativi Nazionali (PON) e 6,5 sui Programmi Operativi Regionali (POR), con previsioni di **rendicontazione** di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato per oltre 7 miliardi di euro. Gli importi di cofinanziamento nazionale liberati a seguito dell'applicazione del tasso di cofinanziamento europeo al 100% e della rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, hanno integrato la dotazione finanziaria dei Programmi Operativi Complementari.

Articolo 51-bis
(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)

L'**articolo 51-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone la presentazione **nell'esame del disegno di legge di bilancio**, a decorrere dal DDL di Bilancio per il 2024, di **allegati conoscitivi in materia di parità di genere e di bilancio ambientale**. La norma è funzionale all'**attuazione di un traguardo del PNRR** che richiede la **riclassificazione del bilancio generale dello Stato** con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere.

Il **comma 1** prevede che, a decorrere dall'anno **2023** (legge di bilancio per il triennio 2024-2026), il **Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere**, entro **30 giorni** dalla **presentazione del disegno di legge di bilancio**³⁷, appositi **allegati conoscitivi** nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle **spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere** attraverso le politiche pubbliche e delle **spese aventi natura ambientale** riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

Si evidenzia che **la norma dà attuazione al traguardo** previsto nell'ambito della **Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica** (Riforma 1.13 del **PNRR**, traguardo M1C1-110, con **scadenza al 31 dicembre 2023**), il quale richiede che la legge di bilancio per il 2024 fornisca al Parlamento **un bilancio per lo sviluppo sostenibile**, consistente nella **classificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere**. La classificazione deve essere coerente con i criteri alla base della definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e con gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Il **comma 2** dispone che per la **redazione dei due allegati** si applichino le procedure previste dalla **legge di contabilità e finanza pubblica** (legge n. 196 del 2009) per l'**Ecobilancio dello Stato** (art. 36, comma 6) e per il **Bilancio di genere** (art. 38-*septies*, comma 2). La normativa vigente, infatti, prevede che i due citati documenti vengano redatti in sede di rendicontazione.

L'Ecobilancio dello Stato e l'Ecobilancio dello Stato

L'**art. 36, comma 6** stabilisce che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le risultanze delle **spese relative ai programmi aventi natura o**

³⁷ Il disegno di legge di bilancio deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno (art. 7, comma 2, lett. *d*), della legge n. 196 del 2009). L'articolo 21 della stessa legge, citato dalla disposizione in esame, disciplina il contenuto obbligatorio del bilancio di previsione.

contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

L'articolo 36, comma 6 prevede, inoltre, che le **amministrazioni** forniscano le **informazioni sulle risultanze delle spese ambientali** al **Ministero dell'economia e delle finanze**, secondo **schemi** contabili e modalità di rappresentazione individuati con **determina del Ragioniere Generale dello Stato** in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

La [determina](#), adottata il 18 marzo 2011 (n. 39816), individua le **indicazioni tecniche e metodologiche** sulla base delle quali le amministrazioni sono chiamate a fornire le informazioni sulle spese ambientali di propria competenza per la realizzazione dell'allegato al Rendiconto (c.d. **Ecorendiconto**).

Il **primo** Ecorendiconto è stato pubblicato con riferimento all'esercizio finanziario **2010**. Il **più recente** [Ecorendiconto](#) è stato pubblicato a giugno 2022 per l'esercizio finanziario **2021**.

Si segnala che, sebbene la legge n. 196 del 2009 non lo preveda espressamente, già **dal 2011** le **spese ambientali** individuate con le modalità previste per l'Ecorendiconto sono state rappresentate anche nel documento **allegato alla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio**, il c.d. **Ecobilancio dello Stato**.

Nell'[Ecobilancio dello Stato](#) allegato alla relazione illustrativa alla legge di **bilancio 2023-2025** si afferma che le **risorse finanziarie** stanziato dallo Stato per la **spesa primaria per la protezione dell'ambiente** e l'uso e gestione delle risorse naturali ammontano a circa **20,8 miliardi di euro nel 2023**, pari al **2,6%** della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato.

Il Bilancio di genere nell'ordinamento contabile italiano e i dati emergenti dal Bilancio di genere per l'esercizio finanziario 2021

Per quanto riguarda il **Bilancio di genere**, si ricorda che esso è previsto, in **via sperimentale**, dall'**articolo 38-septies** della **legge n. 196 del 2009** (introdotto dall'art. 9 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 per il completamento della riforma del bilancio). Tale disposizione ha previsto la definizione, **in sede di rendicontazione**, di un bilancio di genere, volto a dare evidenza del **diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini**, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

Successivamente, con le modifiche introdotte all'art. 38-septies dal D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116, la funzione del bilancio di genere è stata rafforzata, ponendo l'accento sull'opportunità che tale strumento sia **utilizzato come base informativa per promuovere la parità di genere tramite le politiche pubbliche** – attraverso una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un'analisi degli effetti delle suddette politiche in base al genere – ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse e tenendo conto dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) inseriti nel Documento di Economia e Finanza (DEF).

Il **comma 2** dell'articolo 38-septies (richiamato dalla norma in esame) demanda ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di **definire la metodologia generale del bilancio di genere** ai fini della rendicontazione anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali. I criteri e la metodologia generale per il bilancio

di genere sono indicati dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017](#). Criteri più dettagliati sono individuati, inoltre, con **circolari della Ragioneria generale dello Stato** (si veda, da ultimo, la [circolare](#) 28 aprile 2022, n. 20).

Il **Governmento** ha presentato, a partire dal bilancio 2016 e, nel 2022, per l'esercizio finanziario **2021**, un **bilancio di genere "a consuntivo"**, accompagnato da **periodiche Relazioni al Parlamento** che danno conto dell'istruttoria svolta e dei criteri seguiti ai fini della sperimentazione prevista dalla legge (qui il [link](#) alla documentazione).

La finalità del bilancio di genere è di offrire:

- una rappresentazione delle **spese del bilancio** dello Stato "**riclassificate**" contabilmente in chiave di genere, alla luce di una valutazione del loro diverso impatto su uomini e donne;
- una serie di **indicatori statistici** per **monitorare le azioni** intraprese per incidere sulle disuguaglianze di genere e la loro associazione alla struttura del bilancio;
- un'**analisi dell'impatto sul genere** delle principali **misure di politica tributaria**, sia dal lato delle spese sia dal lato delle entrate del bilancio.

Accanto al bilancio di genere, nella **Relazione al Parlamento** è altresì elaborata una **rassegna normativa** delle disposizioni volte alla riduzione di divari di genere adottate in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi.

Nel **Bilancio di genere** per l'**esercizio finanziario 2021** è presente, inoltre, una **riclassificazione delle spese del Conto del bilancio dello Stato secondo una prospettiva di genere**, unitamente a una **sintesi delle politiche settoriali** messe in atto dalle amministrazioni e ad alcuni approfondimenti su spese fuori bilancio.

Le categorie di riclassificazione sono le seguenti:

- spese "**dirette a ridurre le disuguaglianze di genere**" relative alle misure direttamente riconducibili o mirate a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità;
- spese "**sensibili**" relative a misure che hanno o potrebbero avere un impatto, anche indiretto, sulle disuguaglianze tra uomini e donne;
- spese "**neutrali**" relative alle misure che non hanno impatti diretti o indiretti sul genere.

Dalla [sintesi](#) del bilancio di genere 2021 si evince che la **spesa totale del bilancio dello Stato**, a consuntivo, è risultata essere pari a circa **1.060,0 miliardi di euro di impegni** (-1,5 per cento rispetto al 2020, 1.076,1 miliardi). Al netto delle spese del personale, la spesa impegnata nel 2021 ammonta a 953,2 miliardi (+1,7 per cento rispetto all'esercizio precedente) di cui circa l'**83,5 per cento** (-2,4 punti percentuali rispetto al 2020) è classificato come **neutrale al genere**, il **15,9 per cento** è riconosciuto come **sensibile al genere** (+2,3 punti percentuali rispetto al 2020, era il 13,6 per cento), mentre quella considerata come **diretta a ridurre le disuguaglianze di genere** costituisce **appena lo 0,57 per cento** degli impegni (5,4 miliardi circa e +0,01 punti percentuali rispetto al 2020, era 0,56 per cento).

Nella sesta edizione della Relazione al Parlamento sul bilancio di genere, presentata il 23 febbraio 2023 (Doc. CCXX, n. 1), si evidenzia come la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 concorre a modificare il contesto del bilancio di genere dello Stato. Infatti, il bilancio di genere offre un'ampia scelta di indicatori di monitoraggio a cui attingere per il necessario monitoraggio della Strategia per la parità di genere 2020-2025 adottata dalla Commissione europea.

Si segnala infine il dossier "[Legislazione e politiche di genere](#)" del Servizio Studi della Camera dei deputati (marzo 2023).

L'analisi di impatto di genere nei dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati relativi alle proposte di legge di iniziativa parlamentare

Si segnala, infine, che in sede di discussione del **bilancio 2020 della Camera dei deputati** è stato accolto l'[ordine del giorno 9/Doc.VIII, n. 6/18 Spadoni e altri](#), in cui si è chiesto di “*valutare l'opportunità di prevedere **in via sperimentale e selettiva** nell'ambito dei **dossier di documentazione** predisposti dal Servizio Studi, sui **progetti di legge** in esame presso le Commissioni permanenti, la redazione di un paragrafo dedicato all'**analisi di impatto di genere**”.*

Al fine di dare attuazione dell'ordine del giorno, che attiene dunque alla fase *ex ante* dei testi normativi, relativa all'istruttoria legislativa svolta dalle Commissioni parlamentari nell'ambito dell'esame in sede referente ai sensi dell'art. 79 del Regolamento della Camera, il Servizio Studi ha proceduto alla messa a punto di uno specifico paragrafo dedicato all'*Analisi di impatto di genere* con riguardo alle proposte di legge di iniziativa parlamentare di cui le Commissioni parlamentari hanno avviato l'esame a partire dall'8 marzo 2021.

Articolo 52, commi 1-5 e 5-ter
(Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale)

L'**articolo 52, modificato in sede referente**, prevede interventi sul sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa" in provincia di Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (**comma 1**), interventi per la discarica abusiva di Malagrotta di Roma, per una spesa complessiva di 250 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (**commi 2 e 3**), l'approvazione da parte del Commissario straordinario, anche per stralci o parti funzionali, del programma di rigenerazione urbana a favore di determinate aree di rilevante interesse nazionale (**comma 4**) e la possibilità per la società Arexpo S.p.A. di stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, che sono anche amministrazioni aggiudicatrici, per interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale (**comma 5**). **In sede referente**, è stato consentito alle Regioni di avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali, al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio (**comma 5-ter**).

Sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa"

Il **comma 1 dell'articolo 52** autorizza la spesa complessiva di **35 milioni di euro per il periodo 2023-2027**, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del [sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa"](#).

Nel dettaglio sono previste risorse pari a 5,880 milioni nel 2023, 7,642 milioni nel 2024, 10,261 milioni nel 2025, 7,380 milioni nel 2026 e 3,837 milioni nel 2027.

La relazione illustrativa segnala che l'area della laguna di Marano e Grado e del territorio costiero limitrofo è stata individuata come sito di interesse nazionale (SIN) dal [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468](#), recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" e ha assunto la denominazione di "Caffaro di Torviscosa" con [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 marzo 2017](#).

La perimetrazione dell'area, definitivamente modulata con il [decreto ministeriale n. 222 del 2012](#), ha provveduto a circoscriverla alla sola area degli stabilimenti della Caffaro (in cui sono inclusi i siti interni allo stabilimento relativi alle aziende Spin-Bracco, Lavanderia Adriatica, nonché i canali Banduzzi e Banduzzi Nord limitrofi alle stesse), per un totale di 208 ettari.

I principali fenomeni di inquinamento sono causati dalla presenza di discariche non controllate di rifiuti industriali, quali ad esempio peci tolueniche e benzoiche, fanghi mercuriali, ceneri di caldaia e ceneri di pirite.

In data 16 ottobre 2020, è stata approvata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la Delibera n. 1531, di approvazione dell'**Accordo di Programma** "[Per la realizzazione](#)

[degli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa](#)”, successivamente sottoscritto ed approvato dal MATTM (ora MASE), con decreto n. 160 dell’11 novembre 2020 del Direttore della Direzione generale Risanamento Ambientale.

L’Accordo di Programma prevede la realizzazione di interventi, finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, per i quali si fa riferimento a quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella manualistica allegata allo stesso. Gli interventi, divisi in Fasi, sono i seguenti:

- Fase 1: interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci benzoiche presenti nell’area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro, nonché il ripristino della piena e completa funzionalità e manutenzione straordinaria della barriera idraulica;
- Fase 2: messa in sicurezza permanente delle discariche denominate E ed F, sistemazione superficiale delle discariche interne A, B, C, D, Sistemi P&T, Bio Sparging, Attenuazione naturale area Peci Tolueniche, Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente delle aree di deposizione delle Peci Tolueniche, rimozione rifiuti e residui;
- fase 3: rimozione peci benzoiche area discarica “A1” nella macroarea 8.

Discarica di Malagrotta

Il **comma 2, modificato in sede referente**, autorizza una spesa complessiva pari a **250 milioni per il periodo 2023-2027**, in favore del Commissario previsto dalla [delibera del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2022](#), al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della [discarica di Malagrotta](#), (definita “abusiva” nel testo originario) ubicata nel territorio di Roma Capitale.

Nel dettaglio la spesa è così ripartita: 5 milioni nell’anno 2023, 55 milioni nell’anno 2024, 100 milioni nell’anno 2025, 65 milioni nell’anno 2026, e di 25 milioni nell’anno 2027.

Con la richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022 è stato assegnato al Commissario unico Generale dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà - già nominato, ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge di stabilità 2013 (L. n. 234/2012), Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della [sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014](#) - il compito di messa in sicurezza della discarica di Malagrotta (Roma). Il Commissario ha il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento della discarica di Malagrotta alla normativa vigente, in ragione della procedura di pre-infrazione Eu Pilot n. 9068/16 ENVI, per presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa.

Oneri per Caffaro di Torviscosa e Malagrotta

Il **comma 3** stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 10,880 milioni nell’anno 2023, 62,642 milioni nell’anno 2024, 110,261 milioni nell’anno 2025, 72,380 milioni nell’anno 2026 e 28,837 milioni nell’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 ([articolo 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 – L. n. 178/2020](#)).

Rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale

Il **comma 4**, che sostituisce il primo e il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 33 del D.L. 133/2014, prevede la possibilità di approvare il programma di rigenerazione urbana per determinate aree di rilevante interesse nazionale, con un atto del Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi del citato art. 33, anche per parti o stralci funzionali, **senza più attendere l'emanazione del previsto D.P.R.**

In base alla norma in esame, l'approvazione del programma sostituisce anche i titoli abilitativi necessari per le opere da avviare, oltre che le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente.

L'art. 33 del D.L. 133/2014 ha introdotto, nella formulazione previgente, disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale. Per tali scopi, è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore, entrambi da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A tali soggetti è stato attribuito il compito di procedere alla formazione, approvazione e attuazione di un programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Tali atti sono finalizzati, in particolare, alla realizzazione della messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana dell'area, prevedendo altresì misure tese alla localizzazione di opere infrastrutturali connesse a tale obiettivo. Il programma di rigenerazione urbana adottato dal Commissario straordinario è approvato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, costituendo altresì variante urbanistica automatica, e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

Accordi quadro per la rigenerazione urbana

Il **comma 5** consente alla [società Arexpo S.p.A.](#), previo adeguamento del proprio [statuto sociale](#), la stipula di Accordi quadro con le amministrazioni pubbliche e con le relative società *in house*, società controllate e società partecipate, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, in relazione:

- alle aree ed agli immobili di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale;
- nonché, in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma.

L'Arexpo è una società privata a maggioranza pubblica, fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate a ospitare Expo Milano 2015, composta dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla regione Lombardia, dal comune di Milano e dalla Fondazione Fiera Milano, oltre che dalla città metropolitana di Milano e dal comune di Rho con quote minori.

Secondo la norma in esame, la stipula di tali Accordi quadro è finalizzata alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, di recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

A tale fine, è consentito alla società Arexpo S.p.A. di svolgere a favore delle richiamate amministrazioni pubbliche attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale.

L'attuazione del presente comma prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Per ulteriori approfondimenti sulle **tematiche della rigenerazione urbana** si rinvia al dossier "[Le politiche di rigenerazione urbana - Prospettive e possibili impatti](#)" del Servizio studi della Camera (aggiornato a giugno 2022).

Per amministrazioni pubbliche si intendono, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, principalmente, tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni.

Come definito dall'articolo 3, comma 1, lettere i)-m) del Codice dei contratti pubblici, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

Per [accordo quadro](#) (art. 3, comma 1, lettera iii) del Codice), si intende l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire:

- le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo;
- i prezzi;
- le quantità previste.

In base all'art. 54 del vigente Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure del Codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

Controllo e tracciamento dei veicoli addetti allo smaltimento dei fanghi sul territorio

Il **comma 5-ter, introdotto in sede referente**, consente alle Regioni di avviare **programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto** dei rifiuti derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia Gps, per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Si puntualizza che l'intervento normativo viene predisposto allo scopo di **prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio**.

Le Regioni provvedono all'integrazione dei programmi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui relativi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul sistema nazionale per il **tracciamento dei rifiuti**, l'articolo 35, comma 1, lettera e-bis) del D.L. 77/2021(cd. decreto Semplificazioni-*bis*), che ha sostituito il comma 5 dell'art. 230 del Codice dell'ambiente – D.L.gs. 152/2016) ha disposto che per la raccolta e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un **unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta**.

Il richiamato comma 5 dell'art. 230 prevede che i **rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia**, sia pubbliche che

asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, **si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva**. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della prevista disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto di determinate condizioni previste all'articolo 183, comma 1, lettera bb). **Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali**, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del Codice dell'ambiente, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui si parla all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Come previsto, l'**Albo nazionale dei gestori ambientali** con la [deliberazione n. 14/2021](#), la cui entrata in vigore è prevista in data 30 aprile 2022, ha adottato il **modello unico** ex art. 230 comma 5 del D.lgs. 152/2006, che disciplina le attività previste a carico del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.

Per approfondire le **procedure relative al modello unico** predisposto dal richiamato l'Albo si rinvia al seguente [link](#).

Si sottolinea in tale ambito, la soppressione, prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**) a decorrere dal 1° gennaio 2019. Occorre però considerare che lo stesso art. 6 ha previsto, in sostituzione del soppresso SISTRI, l'istituzione del **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)** e ha disposto - fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente - l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (**registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD**). Tali meccanismi sono tuttora utilizzati, poiché gli atti attuativi necessari alla definizione e all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità non sono stati ancora emanati. Occorre altresì considerare che l'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 (con cui sono state recepite le nuove direttive rifiuti e imballaggi) ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.

Articolo 52, comma 5-bis
(Polo industriale di Piombino)

Il **comma 5-bis**, introdotto in sede referente, prevede l'assegnazione con delibera CIPESS di **5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027** alla **Regione Toscana** al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la **riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino**.

Il **comma 5-bis** – introdotto nel corso dell'esame in sede referente in Senato – stabilisce che il CIPESS, con propria delibera, assegni alla Regione Toscana, a titolo di **anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione – ciclo di programmazione 2021-2027** da attribuire alla Regione stessa, l'importo complessivo di **41 milioni**, di cui 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la **riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino**.

Conseguentemente la medesima delibera del CIPESS provvederà all'**aggiornamento del cronoprogramma di spesa** e delle **modalità** per assicurare l'**attuazione degli interventi**.

• **La riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino**

La **delibera CIPE n. 47 del 10 novembre 2014** ha assegnato alla Regione Toscana **50 milioni** di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione – ciclo di programmazione 2014-2020 per interventi di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, nell'ambito dell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014, concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale relativamente all'Asse I, azione 2 per la messa in sicurezza operativa della falda e del suolo.

La delibera n. 47 si inseriva in un più ampio quadro di norme volte alla riqualificazione e riconversione di detto polo industriale che furono definite con l'Accordo di Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 24 aprile 2014 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia del demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., ed avente ad oggetto la definizione di una complessiva ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Piombino tramite l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione dell'area industriale medesima.

Va precisato che l'**art. 44 del D.L. n. 34 del 2019** ha introdotto disposizioni di semplificazione ed efficientamento nella programmazione degli interventi finanziati dal

FSC, attraverso la creazione di “**Piani di sviluppo e coesione (PSC)**” a titolarità delle singole amministrazioni centrali, regionali e delle città metropolitane, grazie ad una complessiva **riclassificazione** dei precedenti **documenti** di programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione **ancora attivi**, afferenti ai vari cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, ad opera dell'Agenzia per la coesione.

Le risorse di cui alla delibera CIPE n. 47 del 2014 sono confluite nel **Piano sviluppo e coesione della Regione Toscana**, che è stato approvato con **delibera CIPESS n. 26 del 29 aprile 2021** (G.U. n. 196 del 17 agosto 2021).

Si segnala che nel PSC Toscana sono, tra l'altro, ricompresi anche 20 milioni, relativi al ciclo 2007-2013 del Fondo Sviluppo e Coesione, assegnati dalla delibera CIPE n. 46 del 2014 per lo sviluppo delle attività di smantellamento, manutenzione, restauro e trasformazione di imbarcazioni, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino.

Da ultimo, si ricorda che l'**articolo 11, comma 7, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198** (c.d. Proroga termini), convertito con legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha **differito** dal 30 giugno 2023 **al 30 giugno 2024** il **termine** previsto dall'articolo 44, comma *7-bis*, terzo periodo, del D.L. n. 34 del 2019 per l'assunzione di **obbligazioni giuridicamente vincolanti** (OGV) per gli **interventi finanziati** a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC).

Tale proroga di un anno è volta ad **escludere il definanziamento** degli interventi per la **riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino** qualora non sia intervenuta, entro la suddetta data del 30 giugno 2023, l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Articolo 52, comma 5-quater
(Azioni Arexpo S.p.A.)

Il **comma 5-quater, introdotto in sede referente**, prevede la conversione delle azioni ordinarie, di proprietà del socio Regione Lombardia, della **società Arexpo S.p.A.** in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili, secondo modalità stabilite dall'assemblea straordinaria nell'ambito del procedimento di modifica dello statuto sociale.

Si specifica che la conversione delle azioni in parola sia operata previo adeguamento dello [statuto sociale](#). Viene altresì salvaguardato l'ordinario diritto di recesso degli altri soci, da esercitarsi secondo le modalità previste dall'articolo 2347-bis del codice civile.

Il **comma 5-quater** in esame prevede che le modalità della conversione siano stabilite - come accennato, dall'assemblea straordinaria - in ragione dei benefici, in termini di minori oneri finanziari documentati, riconducibili al contributo destinato ad Arexpo S.p.A. per il [progetto MIND](#) - Milano *Innovation District*, dall'art. 1, comma 7, della legge della regione Lombardia n. 17 del 2022 ("Assestamento al bilancio 2022 – 2024").

L'art. 1, comma 7, della citata legge regionale n. 17 del 2022, prevede, l'annualità 2022, che la Regione Lombardia riconosca ad Arexpo S.p.A. un contributo in conto capitale di 160.000.000 di euro per la realizzazione delle opere pubbliche previste nel progetto MIND - Milano Innovation District.

La disposizione in esame, pertanto, mira a riconoscere al socio Regione Lombardia un privilegio nella distribuzione degli utili in ragione delle risorse riconosciute dalla medesima Regione ad Arexpo S.p.A.

Per quanto concerne la società Arexpo S.p.A., si veda la scheda relativa all'**articolo 52, comma 5**, del presente dossier.

Articolo 52, comma 5-quinquies
(Disposizioni in materia di revisione prezzi)

Il **comma 5-quinquies** dell'**articolo 52, introdotto in sede referente**, prevede una serie di misure in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori. In primo luogo, si estende l'applicazione di tali misure per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (in luogo del termine del 31 dicembre 2022) e per le concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 (**lettera a**)). In secondo luogo, si prevede l'estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e gli accordi quadro, in materia di rideterminazione della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante per gli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali (**lettera b**)). Da ultimo, per le concessioni di lavori, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da parte delle stazioni appaltanti è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, limitatamente alle ipotesi di contratti di partenariato pubblico privato e di contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat, ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica (**lettera c**)).

Il **comma 5-quinquies, aggiunto in sede referente** modifica in più punti l'**art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022**, introdotto dall'art. 1, comma 458, lett. b), della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022), che, nella formulazione vigente, ha previsto - nell'ambito delle misure introdotte per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori - l'applicazione dell'ultimo prezzario regionale adottato (ovvero il prezzario infrannuale 2022 o, se già adottato, il prezzario 2023) ai seguenti appalti:

- **agli appalti pubblici di lavori**, relativi anche ad **accordi quadro**, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 **che non abbiano accesso al Fondo per le opere indifferibili** (art. 26, comma 7 del D.L. 50/2022), con riferimento agli **stati di avanzamento lavori** (SAL) concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Per tali misure è stato previsto, in particolare, l'utilizzo, anche in termini di residui, delle risorse del **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** (art. 7, comma 1, del D.L. 76/2020), come stabilito dal comma 6-quater dell'art. 26 del D.L. 50/2022.

A tale fine, con il [decreto 1° febbraio 2023](#) del MIT sono state disciplinate le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo.

Detto ciò, la **novella in esame**, alla **lettera a)**:

- in primo luogo, **estende** l'applicazione delle previste misure agli **appalti pubblici di lavori e agli accordi quadro aggiudicati** sulla base di offerte **con termine finale** di presentazione al **30 giugno 2023** (invece che alla data termine del 31 dicembre 2022);
- in secondo luogo, estende le misure, anche alle **concessioni di lavori**, in cui è parte una pubblica amministrazione, **stipulate in un termine compreso dal 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023**.

Con la **lettera b)**, si prevede l'**estensione** anche alle **concessioni** di quanto stabilito per gli appalti di lavori e accordi quadro, indicati dall'art. 26, comma 6-ter, relativamente alla rideterminazione nella misura dell'80 per cento (invece del 90 per cento) della **soglia riconosciuta dalla stazione appaltante**, per i **maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi regionali**, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.

La **lettera c)**, che aggiunge un ulteriore periodo al comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022, precisa che:

- per le **concessioni di lavori**, l'**accesso** al richiamato **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva;
- nelle ipotesi dei **contratti di partenariato pubblico privato** e dei **contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto**, disciplinati dagli articoli 180 e 183 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), resta ferma l'applicazione delle [regole Eurostat](#) ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 53

(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione)

L'**articolo 53** è volto ad assicurare il **completamento** di taluni **interventi infrastrutturali** – già finanziati con le risorse del **Fondo sviluppo e coesione 2014-2020** e **definanziati** in quanto **privi al 31 dicembre 2022** delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti** – che evidenziano un maggiore livello di avanzamento. Gli interventi saranno individuati dal **Dipartimento per le politiche di coesione** tra quelli in relazione ai quali, alla data del **31 dicembre 2022**, risultino **pubblicati bandi di gara o avvisi** per l'affidamento dei lavori o per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati **inviati gli inviti** a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori.

Con **delibera CIPESS** si provvederà all'**assegnazione** delle **risorse** necessarie al **completamento** dei suddetti interventi, a valere sulle risorse del **Fondo sviluppo e coesione 2021-2027**.

L'**articolo 53** reca disposizioni volte alla **individuazione** degli **interventi infrastrutturali**, che siano stati finanziati con le risorse del **Fondo sviluppo e coesione** del **ciclo** di programmazione **2014-2020** e successivamente **definanziati** in applicazione di quanto disposto dall'art. 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019 – introdotto dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2022 – che, tuttavia, presentano un maggiore **livello di avanzamento**, al fine di assicurarne comunque il **completamento** con l'assegnazione di **risorse** a valere sul **FSC** della **programmazione 2021-2027**.

La disposizione richiamata, si rammenta, ha previsto, in linea generale, il **definanziamento** degli **interventi** finanziati a valere sulle risorse del **Fondo sviluppo e coesione** del **ciclo** di programmazione **2014-2020**, rientranti nei **Piani sviluppo e coesione** predisposti ai sensi dell'art. 44, comma 7, del D.L. n. 34 del 2019, per il **mancato rispetto dei termini** per l'assunzione delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti** (OGV), la cui scadenza è prevista **al 31 dicembre 2022**³⁸.

Il **definanziamento non opera**, tuttavia, nei riguardi di alcuni **particolari tipologie di interventi** infrastrutturali, espressamente indicati dalla norma, per i quali il **termine** per l'assunzione delle OGV è stato esteso fino al **30 giugno 2023** (*cfr. ultra*).

³⁸ Tale termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 11-*novies*, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

Le **scadenze** per l'assunzione di **obbligazioni giuridicamente vincolanti** (OGV) per gli interventi finanziati con le risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020** rientranti nei Piani sviluppo e coesione predisposti dall'art. 44 del D.L. n. 34/2019 – disposte con l'obiettivo di prevenire ritardi nell'attuazione degli interventi a pena di revoca del finanziamento – sono state oggetto di successive **proroghe**: originariamente stabilite al 31 dicembre 2019 dalla delibera CIPE n. 25/2016, sono state poi fissate al 31 dicembre 2021 dalla delibera CIPE n. 26/2018 (punto 2.1), a seguito dell'estensione all'anno 2025 del limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020.

Il termine del 31 dicembre 2021 è stato ribadito dal citato **art. 44, comma 7, lett. b), del decreto legge n. 34 del 2019**, con riferimento agli interventi finanziati con le risorse FSC che sono stati fatti rientrare, in sede di prima applicazione, nei nuovi "**Piani sviluppo e coesione**", istituiti a seguito del complessivo riordino degli strumenti di programmazione del Fondo.

Il termine per le OGV è stato poi esteso fino al **31 dicembre 2022** dall'art. 11-*novies* del decreto legge n. 52/2021.

L'**articolo 56 del decreto-legge n. 50 del 2022** ha peraltro previsto specifiche **deroghe** per:

- gli interventi infrastrutturali aventi **valore finanziario superiore a 25 milioni**, espressamente **individuati** con **delibera CIPESS**, corredati di cronoprogramma, per i quali il termine per le OGV sono state differite al **30 giugno 2023**;
- gli interventi infrastrutturali sottoposti a **commissariamento governativo** e quelli inclusi nei **contratti istituzionali di sviluppo** (CIS), con relativi cronoprogrammi (termine al **30 giugno 2023**);
- gli interventi FSC in essere **rientranti nel PNRR** ai sensi dell'art. 14, co. 2-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021³⁹.

A tal fine, il **comma 1** assegna al **Dipartimento per le politiche di coesione** il compito **individuare**, entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, **gli interventi** infrastrutturali **definanziati** alla data del 31 dicembre 2022, in quanto privi di OGV, in relazione ai quali **alla medesima data del 31 dicembre 2022 risultino**:

- **pubblicati i bandi o avvisi** per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;
- **inviati gli inviti a presentare le offerte** per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, in caso di contratti **senza pubblicazione di bandi o di avvisi**.

³⁹ L'articolo 14 del D.L. n. 77 del 2021 - che al comma 2 ha disposto l'applicazione delle procedure finanziarie per il PNRR previste dall'art. 1, commi da 1038 a 1049, della legge di bilancio 2021 anche per gli interventi FSC 2014-2020 rientranti nei progetti in essere del PNRR - ha altresì previsto, al comma 2-*bis* (aggiunto dall'art. 56, co. 4, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50), che ad essi non si applica il termine per l'assunzione delle OGV previste dall'articolo 44 del D.L. n. 34/2019. Veniva, pertanto, prevista l'adozione entro il 31 luglio 2022 di una **delibera del CIPESS di ricognizione degli interventi FSC rientranti nel PNRR**, disponendo per essi la non applicazione del termine indicato ai commi 7, lettera *b)* e 7-*bis* dell'articolo 44 del D.L. n. 34 del 2019 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. *La delibera CIPESS non risulta tuttora adottata.*

La ricognizione è effettuata sulla base dei **dati informativi** presenti nel **sistema di monitoraggio unitario**, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147 del 2013, e delle informazioni **fornite dalle Amministrazioni titolari** dei Piani di sviluppo e coesione in cui sono inseriti gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Per quanto concerne il **monitoraggio** degli interventi rientranti nei Piani Sviluppo e Coesione, il comma 5 dell'art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 prevede che siano le **Amministrazioni titolari** dei Piani sviluppo e coesione a monitorare gli interventi sul proprio sistema gestionale e a rendere disponibili, con periodicità **bimestrale**, i **dati di avanzamento** finanziario, fisico e procedurale della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC **alla Banca dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico, secondo le disposizioni normative di cui all'articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli **interventi**, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il **Codice Unico di Progetto** (CUP).

Il **CIPRESS**, con propria delibera, adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, provvede ad **assegnare** agli interventi così individuati le **risorse necessarie** al loro **completamento**, a valere sulle **risorse disponibili** del **Fondo sviluppo e coesione del ciclo** di programmazione **2021-2027**, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio (**comma 2**).

Va qui ricordato che il citato **articolo 44 del D.L. n. 34 del 2019** ha introdotto disposizioni di semplificazione ed efficientamento nella programmazione degli interventi finanziati dal FSC, attraverso la creazione di “**Piani di sviluppo e coesione (PSC)**” a titolarità delle singole amministrazioni centrali, regionali e delle città metropolitane, grazie ad una complessiva **riclassificazione** dei precedenti **documenti** di programmazione del Fondo sviluppo e coesione **ancora attivi**, afferenti ai vari cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, ad opera dell'Agenzia per la coesione.

Nei singoli PSC sono state consolidate le risorse 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 afferenti:

- gli **interventi dotati di progettualità esecutiva** o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario (co. 7, lett. a);
- gli **interventi** che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano **valutati favorevolmente** da parte del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, fermo restando l'**obbligo** di generare **obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022**⁴⁰ (lettera b).

Per quanto riguarda il concetto di “**obbligazione giuridicamente vincolante – (OGV)**”, esso è definito nel punto 2.3 della delibera n. 26/2018, il quale stabilisce, in

⁴⁰ Tale termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 11-*novies*, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

linea generale, che l'obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi **assunta** con l'intervento della **proposta di aggiudicazione** formulata dalla commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche vincolanti (**OGV**) è stato **esteso fino al 30 giugno 2023** dall'**articolo 56 del D.L. n. 50/2022** (attraverso l'inserimento del **comma 7-bis** nell'art. 44 del D.L. n. 34/2019) nel caso di **interventi infrastrutturali** aventi valore finanziario complessivo superiore a **25 milioni** di euro per i quali, pur risultando la mancanza di OGV a giugno 2022, sia intervenuta entro il **30 novembre 2022** una apposita **delibera del CIPESS**, volta a definire un cronoprogramma finanziario e procedurale, con specifici obiettivi (iniziali, intermedi e finali) e termini temporali di conseguimento, finalizzato ad evitare il definanziamento dell'intervento. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi.

La norma precisa che, al di là del cronoprogramma, non si procede al definanziamento qualora siano comunque **intervenute** per tali interventi, entro il **30 giugno 2023**, **obbligazioni giuridicamente vincolanti** (terzo periodo del comma 7-bis).

Con riferimento specifico agli **interventi strutturali individuati dal CIPESS** ai sensi dell'articolo 56 del D.L. n. 50 del 2022, per i quali il termine per l'assunzione delle OGV è differito al 30 giugno 2023, per essi il comma 7-bis ha **introdotto una nuova definizione di OGV**, intendendosi per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle **derivanti dalla stipulazione del contratto** ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del D.L. 77/2021.

Pertanto, per tali interventi, l'obbligazione giuridicamente vincolante che al 30 giugno 2023 ne impedisce il definanziamento, non può più considerarsi validamente assunta con l'approvazione della proposta di aggiudicazione (ex punto 2.3. della delibera CIPE n. 26/2018), ma è **richiesta la stipulazione del contratto**.

Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo **superiore a 200 milioni**, per i quali il cronoprogramma procedurale dettato dal CIPESS prevede il ricorso a plurime procedure di affidamento dei lavori, l'ultimo periodo del **comma 7-bis** dispone che i termini previsti per l'adozione di **obbligazioni giuridicamente vincolanti** si intendono **rispettati** al momento della **stipulazione di contratti** per un ammontare complessivo superiore al **20 per cento** del costo dell'intero intervento.

Con la **delibera CIPESS** del 27 dicembre 2022 sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei **contratti istituzionali di sviluppo (CIS)** e a quelli sottoposti a regime di **commissariamento governativo**⁴¹, per i quali **non si applica** il termine del **31 dicembre 2022** ai fini dell'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Per tutti gli altri interventi diversi da quelli considerati ai commi 7-bis e 7-ter, resta fermo il principio del **definanziamento** qualora essi **non generino obbligazioni**

⁴¹ Si rammenta che alcune categorie di progetti, per la loro natura e strategicità, sono state poste nella responsabilità gestionale di un Commissario indicato dallo Stato, sottraendole alla potestà attuativa delle originarie Amministrazioni titolari.

giuridicamente vincolanti entro il termine del **31 dicembre 2022** (comma 7-*quater* dell'art. 44 del D.L. n. 34/2019).

Le risorse “liberate” in forza di tali revoche dovranno essere **poste a copertura**, in via prioritaria, si ricorda, del taglio di **6 miliardi** di euro, secondo il combinato disposto degli articoli 56 e 58 del decreto legge n. 50/2022, al fine di dare copertura alle misure urgenti previste dal decreto legge medesimo, salvo attingere, in caso di incapienza, ai fondi FSC della programmazione 2021-2027.

Nella recente [Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale della programmazione 2014-2020](#), presentata al Parlamento il **21 febbraio** scorso dal **Ministro** per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR (Doc. XXVII, n. 4), è evidenziato che sono **tutt’ora in corso le verifiche** previste per i **Piani Sviluppo e Coesione** per gli interventi a valere sul FSC che prevedono al **31 dicembre 2022** l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (**OGV**), al fine di tener conto di quanto previsto dall’art. 56 del D.L. n. 50 del 2022, in termini di categorie di progetti da **definanziare** ovvero da **salvaguardare**.

A tale riguardo, si segnala che, nella seduta del **27 dicembre 2022**, il **CIPRESS**, ha approvato una **prima ricognizione degli interventi da salvaguardare**, rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 56. Si tratta degli interventi infrastrutturali privi, al 30 giugno 2022, dell’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) aventi **valore finanziario superiore a 25 milioni**, corredati dai relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali, per i quali il **termine di assunzione delle OGV** è stato **differito al 30 giugno 2023**. Nella delibera sono stati, altresì, indicati gli interventi infrastrutturali sottoposti a **commissariamento** governativo e quelli inclusi nei contratti istituzionali di sviluppo (**CIS**), con relativi cronoprogrammi, anch’essi sottratti all’ambito di applicazione della regola del definanziamento.

La delibera n. 48/2022 non risulta ancora pubblicata in G.U.

Nella [Relazione](#) si riporta, peraltro, che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, già nel mese di novembre 2022, ha inviato ai Ministeri assegnatari delle risorse e ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome una nota finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie a ricostruire «con precisione lo stato dell’arte dell’impiego delle risorse destinate alle politiche di coesione» in vista delle «conseguenti iniziative governative».

Nella Relazione si prevede che la rilevazione per la revoca delle risorse FSC – ciclo 2014-2020, poste a copertura di interventi rientranti nei PSC (Sezione Ordinaria) che non siano riusciti ad osservare i termini per l’assunzione di OGV per l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2022, si **concluda a marzo 2023**.

Articolo 54

(Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

L'**articolo 54** dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'**Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027** e introduce **misure di rafforzamento** della capacità amministrativa dello stesso **Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**.

Nello specifico, il **comma 1** istituisce - presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MISAF) - l'**Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027**.

Come precisato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, il comma 1 individua le **finalità** sottese a tale istituzione:

- **assicurare** continuità all'attuazione della **politica agricola comune** per il periodo 2021-2027, in complementarietà con l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- **rafforzare** le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC;
- **dare attuazione** a quanto disposto dall'**art.123**, paragrafo 1, del **regolamento (UE) 2021/2115** secondo cui "*ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC*".

L'**art. 123** del **Regolamento (UE) 2021/2115** statuisce al **paragrafo 1**, come sopra indicato, che **ciascuno Stato membro designa un'autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC**. Gli stessi Stati possono, in considerazione delle loro disposizioni costituzionali e istituzionali, designare **autorità di gestione regionali**. Ogni Stato membro è tenuto a garantire un sistema di gestione e controllo tale da garantire una chiara **ripartizione e separazione** delle funzioni tra autorità di gestione nazionale e autorità di gestione regionali. Il **paragrafo 2** elenca i **compiti** che spettano all'autorità di gestione, tra i quali si ricordano, in particolare, alcuni obblighi informativi e di pubblicità del piano strategico della Pac nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari degli interventi previsti nello stesso regolamento. Il **paragrafo 3** stabilisce che nel caso in cui i suddetti compiti siano svolti da autorità di gestione regionali, l'autorità nazionale assicura un adeguato coordinamento ai fini di garantire **coerenza e uniformità** nell'elaborazione del piano strategico della PAC. Il **paragrafo 4** prevede che l'autorità di gestione nazionale e quelle regionali possono delegare i compiti ad un **organismo intermedio**. In tali ipotesi l'autorità delegante mantiene la piena responsabilità dell'efficienza e della correttezza della gestione e dell'esecuzione dei compiti delegati.

Si ricorda che la **PAC (Politica agricola comune)** rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione Europea si è attribuita riconoscendo la **centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri**. Essa costituisce, peraltro, una delle **principali voci di spesa** del bilancio dell'UE. La nuova PAC, entrata in vigore dal **1° gennaio 2023** - approvata in via definitiva dalle Istituzioni europee (dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio lo scorso 2 dicembre) - si fonda principalmente su 3 Regolamenti: il regolamento (UE) 2021/2115, il regolamento (UE) 2021/2116 e il regolamento (UE) 2021/2117 e relativi atti delegati ed esecutivi.

Si ricorda, inoltre, che recentemente è stato sottoposto al parere parlamentare **l'Atto del Governo 018** *“Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”*.

Gli **obiettivi specifici** che sono perseguiti dalla nuova PAC sono:

- garantire un **reddito agricolo sufficiente**,
- aumentare la **competitività** e migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore,
- sostenere il **ricambio generazionale** e sviluppare aree rurali dinamiche,
- agire per **contrastare i cambiamenti climatici**, tutelare l'ambiente con uso sostenibile di suolo, acqua e aria, **salvaguardare il paesaggio e la biodiversità**,
- proteggere la **qualità dell'alimentazione e la salute**.

Questi obiettivi chiave costituiscono la base sulla quale i Paesi membri dell'UE hanno elaborato i loro **Piani strategici nazionali (PSN)**.

Lo **strumento** mediante il quale viene concretizzato il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi membri è l'**erogazione di fondi**, ai **produttori e altri beneficiari**, nella forma di **aiuti, contributi e premi**. Tali erogazioni sono finanziate dal **FEAGA** e dal **FEASR** e sono **gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori**. In Italia sono 11 gli **Organismi pagatori** riconosciuti, di cui 9 operanti a livello regionale, uno operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni) e **l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**, istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, che, oltre a pagare gli aiuti per i regimi gestiti a livello nazionale, svolge il ruolo di Organismo pagatore per le regioni che ne sono prive e quello di organismo di coordinamento.

Con riferimento al **Piano strategico italiano della PAC 2023-27** si ricorda che esso è stato approvato il 2 dicembre 2022 con **Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final)**. Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Le risorse a disposizione del

settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa **37 miliardi** di euro in **5 anni**, di cui **28 miliardi** circa a valere sul **bilancio UE** e circa **9 miliardi** a valere sul finanziamento **nazionale**.

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al sito *web* che illustra il Piano strategico accessibile alla pagina www.pianetapsr.it.

I **commi 2 e 3** della disposizione in esame, disciplinano l'**articolazione** della suddetta Autorità, che sarà costituita da **due Uffici** - di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale - indicandone i relativi **compiti**:

- **supporto al coordinamento** tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi definiti dall'art. 3, paragrafo 1, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
- **supporto al comitato di monitoraggio** di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

L'art.3, paragrafo 1, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115 definisce "**organismo intermedio**" qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione nazionale o regionale che svolge funzioni per conto di tale autorità.

L'art. 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce l'istituzione, in ciascuno Stato membro, di un **comitato nazionale di sorveglianza** incaricato di monitorare l'attuazione del piano strategico della PAC. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

- a) i progressi nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel raggiungimento delle tappe fondamentali e degli obiettivi;
- b) eventuali problemi che incidono sulla performance del piano strategico della PAC e le azioni intraprese per affrontarli, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- c) le informazioni rilevanti alla performance del Piano Strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC;
- d) il rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità pubbliche, degli agricoltori e di altri beneficiari.

Il comitato di sorveglianza esprime poi parere sulla metodologia criteri utilizzati per la selezione delle operazioni; sulle relazioni annuali sulla performance; sul piano di valutazione e le relative modifiche, oltre che su qualsiasi proposta dell'autorità di gestione per una modifica del piano strategico della PAC.

Il **comma 4 ridetermina**, per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle Direzioni generali del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dotazione organica** dello stesso MASAF - sezione Agricoltura.

In particolare- come osservato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame - la **nuova dotazione organica** è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei Funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.

Con riferimento alle modalità di reclutamento del predetto contingente di personale la disposizione in commento indica:

- a) l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- b) lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici;
- c) l'espletamento di procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato D. Lgs. n. 165 del 2001.

Il comma 4, inoltre, autorizza per la sua attuazione la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2024.

La Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, indica la **dotazione organica attuale** e quella **nuova**, così rideterminata in considerazione del fatto che i sopra richiamati uffici dirigenziali di livello non generale sono ulteriori rispetto a quelli delineati dall'attuale organizzazione del Ministero, così come il contingente di personale da assegnare alla predetta Autorità di gestione nazionale. Si vedano, in proposito le seguenti tabelle:

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE

Qualifica/area	Dotazione organica Sezione A Agricoltura	Dotazione organica Sezione B ICQRF	Dotazioni organiche per Area
Dirigente I fascia (*)	10	3	13
Dirigente II fascia	39	22	61
Totali dirigenti	49	25	74
Terza Area	421	372	793
Seconda area	355	410	765
Prima area	8	9	17
Totale personale non dirigenziale	784	791	1575
Totale dotazioni organiche	833	816	1649

(*) Nella dotazione organica dei dirigenti di I fascia è compresa l'unità dirigenziale ex articolo 19 bis D.L. 4 gennaio 2022 - istituzione nuova posizione dirigenziale livello generale settore ippico

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

Qualifica/area	Dotazione organica Sezione A Agricoltura	Dotazione organica Sezione B ICQRF	Dotazioni organiche per Area
Dirigente I fascia (*)	10	3	13
Dirigente II fascia	41	22	61
Totali dirigenti	51	25	74
Terza Area	461	372	793
Seconda area	365	410	765
Prima area	8	9	17
Totale personale non dirigenziale	834	791	1575
Totale dotazioni organiche	885	816	1649

(*) Nella dotazione organica dei dirigenti di I fascia è compresa l'unità dirigenziale ex articolo 19 bis D.L. 4 gennaio 2022 - istituzione nuova posizione dirigenziale livello generale settore ippico

Di seguito sono indicati gli **oneri previsti per le assunzioni**, - indicati nella sopra richiamata Relazione Tecnica -nell'ambito dei quali l'ipotesi è di addivenire al reclutamento anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti e quindi a decorrere dal mese di marzo 2023:

Aree	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x 12 mensilità)	Totale Fondamentale	Oneri riflessi	Totale Fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
Funzionari	23.501,93	117,48	1.968,28	4.529,48	30.117,17	11.558,97	41.676,14	3.442,53	45.118,67
Assistenti	19.351,97	96,72	1.620,72	3.352,80	24.422,21	9.373,24	33.795,45	3.442,53	37.237,98

	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.565,11	22.934,79	80.760,67	30.995,95	111.756,62	23.381,48	7.645,74	142.783,84	5.397,23	313,2	148.494,26

Si ricorda che recentemente, l'art. 3 del **D.L. 173 del 2022**, convertito, con modificazioni dalla legge n. 204 del 2022, intervenendo in materia di riordino dei Ministeri, oltre a modificare la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha specificato le sue attribuzioni, prevedendo che il MASAF eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

Inoltre, la **legge di bilancio 2023 (L.n. 197/2022)** ha previsto l'**assunzione** di un **contingente di 300 unità di personale** da inquadrare nell'area dei "Funzionari" con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da adibire all'attività di **contrasto alle pratiche commerciali sleali** nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, svolte dall'ICQRF (art. 1, comma 452). La stessa legge di bilancio ha inoltre stabilito l'**incremento di 9 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **12 milioni** di euro per l'anno **2024** e di **11,6 milioni** di euro per l'anno **2025 del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR** di competenza del Ministero (**art. 1, comma 457**).

Da ultimo, il D.L. n. 198 del 2022 (milleproroghe) – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - ha inoltre **posticipato al 31 dicembre 2023** il termine entro il quale è autorizzata l'**assunzione** a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (**MASAF**) di **140 unità** di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021 (art. **1, comma 16**). Il successivo art. **1, comma 17**, consente poi allo stesso **MASAF** di **espletare entro il 31 dicembre 2023** le **procedure concorsuali già autorizzate** ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'**art. 15, comma 3, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modifica** il proprio **regolamento di organizzazione** e la propria pianta organica.

Il **comma 5** dispone, sempre al fine di perseguire le finalità al comma 1, l'**istituzione** presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (**AGEA**) della **Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi** e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, di un **ufficio**, di livello dirigenziale non generale, con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del sopra citato regolamento (UE) 2021/2115.

L'**art. 54** del regolamento (UE) 2021/2116 riguarda la verifica annuale di attuazione prevedendo, al paragrafo 1, le ipotesi ricorrendo le quali la Commissione adotta atti di esecuzione che indicano gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell'Unione. L'**art. 134** del citato regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che gli Stati membri presentano una **relazione annuale** del Piano strategico della Pac nella quale sono esposte le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione dello stesso piano.

Si ricorda che **AGEA** - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - istituita ai sensi del **d. lgs. n. 165 del 1999** è chiamata, ai sensi dell'attuale assetto normativo e in conformità alle norme del diritto dell'Unione europea, a svolgere due macro-funzioni, tra loro distinte e separate: quella di **organismo pagatore** - gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato membro per la PAC – di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 74/2018 - e quella di **organismo di coordinamento** - istituito solo nel caso della costituzione di più organismi pagatori - come unico interlocutore della Commissione europea – di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Le attività di gestione e controllo dei finanziamenti connessi all'attuazione delle politiche agricole dell'unione sono state decentrate a livello di Regione e Provincia autonoma (articolo 3, comma 3, D. Lgs. n. 165/1999).

In sintesi, il quadro di raccordo tuttora in vigore tra le diverse attribuzioni, ripartite tra livello centrale e regionale - provinciale, hanno definito, per la gestione e il controllo dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo italiano, una struttura basata su:

- un'autorità competente (il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) [in attuazione dell'articolo 8, regolamento (UE) 2121/2116];
- un organismo pagatore o di coordinamento (AGEA) [in attuazione degli articoli 9 e 10, regolamento (UE) 2121/2116];
- una rete di organismi pagatori (nazionale AGEA, e poi regionali e provinciali per le Province autonome).

AGEA seguita a svolgere le funzioni di organismo pagatore in quelle Regioni e Province autonome in cui l'organismo pagatore regionale o provinciale non risulta ancora istituito o riconosciuto. Ad oggi risultano costituiti sette Organismi pagatori regionali (Artea, Agra, Avepa, Arcea, Arpea e O. P. Regione Lombardia, Argea), due per le province autonome di Trento e Bolzano e due OP nazionali: AGEA (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori), SAISA (Servizio autonomo per gli interventi nel settore agricolo – Agenzia delle dogane);

- i centri autorizzati di assistenza agricola, ai quali gli organismi pagatori possono attribuire incarichi nell'ambito dell'assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali (articolo 4, D. Lgs. n. 188/2000).

Da ultimo il **D.L. n. 198 del 2022 (milleproroghe)** - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - ha differito al 2023 (art. 15, comma 1-*bis*), il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021. L'**AGEA** viene inoltre autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad **attingere a graduatorie**, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.

Il **comma 6** dispone che la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA sia articolata in **tre uffici**, di livello dirigenziale non generale, preposti:

- alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale;
- alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC;
- alla sicurezza dei sistemi informativi.

Il **comma 7** interviene a garantire la copertura degli uffici dirigenziali di AGEA, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici. A tal fine autorizza la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro a decorrere dal 2024 prevedendo un incremento della vigente dotazione organica dell'AGEA di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia.

Per le stesse finalità l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. In tal senso, è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il **comma 8** reca la copertura finanziaria dei precedenti commi 4 e 7.

Articolo 55 (Agenzia italiana per la gioventù)

L'articolo 55 istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù - come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile - e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani - Agenzia dotata anch'essa di una relativa autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile⁴², ma priva di personalità giuridica e operante (in quanto agenzia) al servizio di amministrazioni pubbliche⁴³ -. In conformità alla disciplina relativa all'Agenzia ora soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili⁴⁴.

Più in particolare, i **commi 1 e 2 del presente articolo** - nel disporre l'istituzione e la contestuale soppressione in esame - specificano che: la nuova Agenzia subentra nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi della precedente Agenzia; a decorrere dalla data di entrata in vigore del **presente decreto**⁴⁵, alla nuova Agenzia sono trasferite anche le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della precedente Agenzia; resta ferma l'attribuzione⁴⁶ alla Presidenza del Consiglio dei ministri - o all'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili - delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; la nuova Agenzia coopera con le altre agenzie o autorità delegate competenti nei settori dell'istruzione e della formazione; la dotazione organica della nuova Agenzia è identica a quella dell'Agenzia soppressa⁴⁷; resta ferma l'applicazione al personale trasferito dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto - o, per i dirigenti, dell'Area - Funzioni centrali, sezione Ministeri. *A quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si applichi la suddetta sezione anche per il personale reclutato in futuro da parte dell'Agenzia.*

⁴² Cfr. l'articolo 1 dello [statuto](#) dell'Agenzia suddetta (adottato con il regolamento di cui al D.P.R. 27 luglio 2007, n. 156); sul grado di autonomia della medesima Agenzia ora soppressa, cfr. l'articolo 3 del medesimo [statuto](#).

Riguardo alla categoria generale delle agenzie operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, cfr. l'articolo 8 del [D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300](#).

⁴³ Cfr. il comma 1 del citato articolo 8 del D.Lgs. n. 300.

⁴⁴ Si ricorda che, con riferimento all'Agenzia ora soppressa, la competenza concorrente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stata soppressa ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 14, lettera a), del [D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121](#).

⁴⁵ Il **presente decreto** è entrato in vigore il 25 febbraio 2023.

⁴⁶ Cfr. il citato articolo 1, comma 14, lettera a), del D.L. n. 85 del 2008, norma richiamata dal **comma 1 del presente articolo 55**.

⁴⁷ Ai sensi del **comma 2 del presente articolo 55**, la dotazione organica della nuova Agenzia è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.

Riguardo alle funzioni della nuova Agenzia, il suddetto **comma 2** fa riferimento agli obiettivi individuati dai programmi dell'Unione europea nonché ai seguenti atti dell'Unione: [decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE](#), del 15 novembre 2006 ("che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013"), [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/817/UE, del 20 maggio 2021](#) ("che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013"), [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/888/UE, del 20 maggio 2021](#) ("che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014").

Un'integrazione nel **comma 2** operata **in sede referente** prevede che l'Agenzia svolga anche attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero (d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e attività di formazione di animatori socio-educativi.

Il **comma 3** - oltre ad attribuire, come detto, le funzioni di indirizzo e vigilanza anche sulla nuova Agenzia al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili - prevede che l'Agenzia in oggetto possa fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di appositi convenzioni o protocolli di intesa.

Ai sensi del **comma 5**, lo statuto della nuova Agenzia è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro 120 giorni dall'entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto. La norma prevede l'adozione in via esclusiva della proposta (al Presidente della Repubblica) da parte dell'Autorità politica suddetta; *si consideri l'opportunità di valutare l'esigenza di un previo esame da parte del Consiglio dei ministri della proposta dell'Autorità politica suddetta - in analogia alle norme generali⁴⁸ in materia di regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica -⁴⁹ e di chiarire se il decreto in oggetto abbia natura regolamentare, nonché, sotto il profilo letterale, di far riferimento anche all'ipotesi in cui la competenza faccia capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un'Autorità delegata.*

Il medesimo **comma 5** specifica che lo statuto dell'Agenzia precedente⁵⁰ continua

⁴⁸ Di cui all'articolo 17 della [L. 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni.

⁴⁹ Si ricorda che una norma procedurale analoga di adozione di uno statuto è stata interpretata come facente implicitamente riferimento ad un regolamento governativo (norma di cui all'articolo 1, comma 734, della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a cui è stata data attuazione con il regolamento di cui al [D.P.R. 11 settembre 2020, n. 195](#)).

Si ricorda altresì che l'elenco degli atti da adottare con decreto del Presidente della Repubblica - elenco posto in forma tassativa, benché talora oggetto di deroga implicita da parte di specifiche norme - è posto dall'articolo 1 della [L. 12 gennaio 1991, n. 13](#), e successive modificazioni.

⁵⁰ Riguardo ad esso, cfr. *supra*, in nota.

ad applicarsi, in quanto compatibile, nelle more dell'adozione dello statuto in oggetto.

Ai sensi del **comma 4**, entro trenta giorni dalla data di emanazione dello stesso statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede: alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova Agenzia, definito come organo di vertice politico-amministrativo e formato da tre componenti - di cui uno con funzioni di presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili -; alla nomina del collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Riguardo a quest'ultimo organo, si rileva che il **comma 5** dispone che il collegio dei revisori dei conti della precedente Agenzia rimanga in carica fino all'emanazione dello statuto della nuova Agenzia. Dal combinato disposto di tali norme risulta dunque l'insussistenza di un organo di revisione per il periodo intercorrente tra l'emanazione dello statuto e la nomina del nuovo collegio. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento.* In merito alla nomina dei due organi prevista dal **comma 4**, *si valuti l'opportunità, sotto il profilo letterale, di far riferimento anche all'ipotesi in cui la competenza faccia capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un'Autorità delegata.*

Il medesimo **comma 4** prevede che l'attività degli uffici amministrativi della nuova Agenzia sia coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal consiglio di amministrazione. Il **testo originario** del decreto consentiva che la nomina ricadesse tra i dirigenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni⁵¹) ovvero di organi costituzionali (previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti)⁵²; una modifica **approvata in sede referente** prevede invece che la scelta ricada nell'ambito dei dirigenti della medesima Agenzia. Il dirigente in oggetto rientra, in ogni caso, nel computo della suddetta dotazione organica⁵³. Si ricorda che lo [statuto](#) dell'Agenzia ora soppressa prevedeva invece che il coordinamento spettasse ad un direttore generale, con un trattamento economico complessivo non superiore a quello previsto per i dirigenti preposti alla direzione di uffici di livello dirigenziale generale⁵⁴. *Si consideri l'opportunità di una valutazione*

⁵¹ Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

⁵² Riguardo all'ambito dei dirigenti, il **testo originario** del **comma 4** in esame richiamava infatti l'articolo 19, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

⁵³ Il **comma 4** specifica infatti che il dirigente coordinatore in esame rientra nel computo delle tre posizioni dirigenziali di cui alla pianta organica (riguardo a quest'ultima, cfr. *supra*, anche in nota).

⁵⁴ Articolo 5, comma 3, dello [statuto](#) (di cui al citato D.P.R. n. 156 del 2007). Riguardo all'importo previsto dall'ultimo contratto individuale di lavoro del direttore generale dell'Agenzia soppressa, cfr. la

dell'inquadramento del dirigente coordinatore della nuova Agenzia, tenuto anche conto della disposizione omologa finora vigente e della qualificazione della nuova Agenzia come ente (pubblico) con personalità giuridica; si segnala, al riguardo, l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla 1^a Commissione del Senato il 9 marzo 2023⁵⁵.

Fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili (**comma 4** citato)⁵⁶; *si valuti l'opportunità, sotto il profilo letterale, di far riferimento anche all'ipotesi in cui la competenza faccia capo direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché ad un'Autorità delegata.*

Ai sensi del **comma 6**, la nuova Agenzia (così come previsto per l'Agenzia precedente⁵⁷) si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. *Si valuti l'opportunità, sotto il profilo redazionale, di richiamare l'articolo 43 del testo unico ivi citato, e successive modificazioni⁵⁸ - articolo concernente il patrocinio degli enti pubblici -, anziché l'articolo 1 (il quale è relativo al patrocinio delle amministrazioni statali).*

Il **comma 7** specifica che dall'attuazione del **presente articolo** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (relazione reperibile nell'[A.S. n. 564](#)).

⁵⁵ Il testo del parere è reperibile, in [allegato](#), nel resoconto della precedente seduta della suddetta Commissione del 7 marzo 2023.

⁵⁶ Dell'avvenuta nomina del Commissario straordinario è stata data [notizia](#) il 15 marzo 2023 sul sito istituzionale *internet* <https://agenziagiovani.it>.

⁵⁷ Cfr. l'articolo 14 del relativo [statuto](#) (di cui al citato D.P.R. n. 156 del 2007).

⁵⁸ Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al [R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611](#).

Articolo 56
(Disposizione finanziaria)

L'**articolo 56** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 57 **(Clausola di salvaguardia)**

L'**articolo 57** prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'**articolo 57** stabilisce che le norme del decreto legge in conversione non sono pertanto idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale⁵⁹). Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni dei predetti enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude *a priori* la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "*allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome*"⁶⁰.

La disposizione in esame – a differenza di altri precedenti - non specifica che il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione è assicurato anche con "*riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", di riforma del titolo

⁵⁹ Si vedano al riguardo Corte costituzionale n. 180 del 1980 e n. 237 del 1983.

⁶⁰ Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.156 e 77 del 2015. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte si esprime in senso analogo a quanto sopra evidenziato, affermando che occorre "*verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale*". Sul tema si vedano anche le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

V della parte seconda della Costituzione⁶¹ (per un recente caso in cui la formulazione della clausola di salvaguardia ha incluso anche il riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 si veda l'articolo 1, comma 903, della legge n. 197 del 2022 - legge di bilancio 2023).

⁶¹ Si ricorda in particolare che l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti *"per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"* e comunque *"sino all'adeguamento dei rispettivi statuti"*.

Articolo 58
(Entrata in vigore)

L'**articolo 58** dispone che il presente decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **25 febbraio 2023**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

